1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 aprile 2002** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **120**. Sentenza 10 - 16 aprile 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta dell'imputato - Presentazione nel termine fissato a pena di decadenza - Decorrenza del termine dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato - Violazione del diritto all'assistenza tecnica del difensore - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

– Cod. proc. pen., art. 458, comma 1.
– Costituzione, art. 24 (artt. 3 e 111, terzo comma) ..... *Pag.* 13

N. **121.** Sentenza 10 - 16 aprile 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Contributi previdenziali - Contributi dovuti per il periodo 1º settembre 1985-3 giugno 1991 - Inadempimento dei datori di lavoro - Obbligo di pagamento nella misura del quindici per cento sulle contribuzioni dovute anche in caso di intervenuta prescrizione - Prospettata esigibilità in ogni tempo delle contribuzioni dovute, in deroga al regime di prescrizione ordinaria, con violazione del principio di certezza del diritto, della parità di trattamento dei debiti contributivi nonché del principio di ragionevolezza - Non fondatezza della questione.

– Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 194.
– Costituzione, art. 3 ..... » 19

N. **122.** Ordinanza 10 - 16 aprile 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Riserva di cognizione al giudice amministrativo delle controversie dipendenti da provvedimenti, atti e comportamenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia - Sottrazione al giudice ordinario delle controversie sui diritti nell'intera materia urbanistico-edilizia - Prospettata non consentita introduzione di un giudice speciale o straordinario, nonché disparità di trattamento dei cittadini - Carenza di specifica indicazione della norma che si intende effettivamente censurare, in presenza di un testo normativo novellato con recente disposizione di legge (art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205) - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

– D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.
– Costituzione, artt. 3, 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 ..... » 26

N. **123.** Ordinanza 10 - 16 aprile 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie relative agli atti, ai provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, e concernenti i diritti alla restituzione o il risarcimento del danno derivanti da occupazione appropriativa o da accessione invertita - Devoluzione alla cognizione del giudice amministrativo - Prospettata violazione dei criteri direttivi fissati dalla delega legislativa - Insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

– D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.
– Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 11, comma 4, lett. *g)* della legge 15 marzo 1997, n. 59) ..... *Pag.* 28

N. **124.** Ordinanza 10-16 aprile 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Giudizi in materia di pensioni - Adozione di provvedimenti cautelari - Competenza della Corte dei conti in composizione collegiale, anziché in quella monocratica (prevista per la decisione di merito) - Prospettata irragionevolezza nonché violazione del principio del giudice naturale - Questione identica ad altra già esaminata e dichiarata manifestamente infondata - Carenza di motivi nuovi e diversi - Manifesta infondatezza.

– Legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 5, comma 1, ultimo periodo.
– Costituzione, artt. 3 e 25 ..... » 31

N. **125.** Ordinanza 10 - 16 aprile 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte sui redditi - Trattamento di fine rapporto - Obbligo, a carico degli imprenditori (sostituti d'imposta), di versare un acconto delle imposte dovute dai dipendenti sui trattamenti di fine rapporto - Prospettata violazione dei principî di eguaglianza dei cittadini e di capacità contributiva - Questione già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di motivi nuovi e diversi - Manifesta infondatezza.

– Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 211, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140).
– Costituzione, artt. 3 e 53 ..... » 33

N. **126.** Ordinanza 10 - 16 aprile 2002.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Esercizio del mandato parlamentare - Partecipazioni alle votazioni in assemblea - Mancato riconoscimento, da parte di organi giurisdizionali, quale legittimo impedimento a comparire all'udienza di un processo penale - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Taranto, sezione I penale, della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto e della Corte di cassazione, sezione V penale - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazioni conseguenti.

– Ordinanza 18 febbraio 1998 del Tribunale di Taranto, sez. I pen.; sentenza 18 febbraio-13 marzo 1998, n. 202 del Tribunale di Taranto; sentenza 21 ottobre 1999-10 marzo 2000, n. 85 della Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto; sentenza 15 febbraio-19 marzo 2001, n. 390 della Corte di cassazione, sez. V pen.
– Costituzione, artt. 64, 68 e 72, 73, secondo comma, 79, primo comma, 83, terzo comma, 90, secondo comma, 138, primo e terzo comma; legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 12; legge cost. 22 novembre 1967, n. 2, art. 3; legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1 , artt. 9, comma 3, e 10, comma 3 ..... » 35

N. **127.** Sentenza 11 - 22 aprile 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Costituzione in giudizio - Ricorrenti del giudizio *a quo* - Costituzione effettuata oltre il termine - Inammissibilità.

– Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, secondo comma.

Rilevanza della questione - Eccepito difetto di motivazione in ordine alla applicabilità della norma denunciata - Plausibilità della motivazione formulata dal rimettente - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità.

Infortuni e malattie professionali - Malattie professionali derivanti dall'impiego dell'amianto - Rivalutazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici - Ritenuta impossibilità di estendere il beneficio previdenziale ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, per il periodo antecedente al primo gennaio 1996 (data di passaggio all'INAIL della gestione assicurativa per i ferrovieri) - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra lavoratori di «imprese private» e lavoratori di «imprese non private» - Possibilità di un'interpretazione diversa da quella prospettata - Non fondatezza della questione.

– Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271).

– Costituzione, art. 3 ..... *Pag.* 39

N. **128.** Ordinanza 11 - 22 aprile 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Consulenti del giudice - Compenso - Attività strumentale svolta da terzi quali ausiliari del consulente - Liquidazione della spesa sostenuta per tale operato - Criteri - Possibile ricorso alle tariffe vigenti o agli usi locali - Asserito contrasto con il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, per ingiustificata disparità di trattamento tra i consulenti e tra i consulenti e gli ausiliari del giudice - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 7, terzo comma.

– Costituzione, art. 3 ..... » 46

N. **129.** Ordinanza 11 - 22 aprile 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Medici universitari (professori e ricercatori) - Opzione per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine per l'esercizio ed effetti dell'opzione - Carenza di strutture idonee per l'esercizio dell'attività intramuraria, e scelta di quest'ultima quale requisito per l'attribuzione di incarichi di direzione - Asserita violazione dei principî di coerenza e ragionevolezza, di buon andamento dell'amministrazione e di autonomia universitaria, nonché dei principî e criteri direttivi della legge delega - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento - Necessità di riesame dei termini della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– D.Lgs 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, commi 7 e 8, e commi da 1 a 6 e da 8 a 11; e art. 3.

– Costituzione, artt. 33, 3, 97 e 76 ..... » 48

N. **130.** Ordinanza 11 - 22 aprile 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Giudizi di competenza delle sezioni stralcio - Tentativo di conciliazione - Convocazione delle parti - Comunicazione al convenuto contumace del provvedimento che dispone la convocazione - Omessa previsione - Asserita lesione dei principî del giusto processo e di legalità, nonché del diritto di difesa - Possibilità di una interpretazione atta a superare il dubbio di costituzionalità - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 22 luglio 1997, n. 276, art. 13 [numero, *recte*:] comma 2.

– Costituzione, art. 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma » 51

N. **131.** Ordinanza 11 - 22 aprile 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Impresa individuale - Dichiarazione di fallimento - Termine - Decorrenza dalla cessazione di fatto dell'attività, anziché dalla pubblicazione della cessazione dell'attività nel registro delle imprese - Asserita disparità di trattamento rispetto alla impresa collettiva - Possibilità di un'interpretazione compatibile con la Costituzione - Manifesta infondatezza della questione.

– R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 10.
– Costituzione, artt. 3 e 24 ..... *Pag.* 53

N. **132.** Ordinanza 11 - 22 aprile 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Università - Professori associati - Giudizi di idoneità a professore associato - Ammissione con riserva ai giudizi e successivo inquadramento degli idonei nella qualifica - Mancata estensione del beneficio, già previsto per i tecnici laureati, anche per i medici interni universitari nominati in base a pubblico concorso - Asserita violazione del principio di eguaglianza e di quello di ragionevolezza - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 7.
– Costituzione, art. 3 ..... » 55

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **14.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2002 (della Provincia autonoma di Trento).

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Attribuzione al Governo del potere di individuare generiche infrastrutture e insediamenti produttivi (strategici o di preminente interesse nazionale) al di fuori delle materie di competenza legislativa statale - Assegnazione altresì al solo Governo del compito di individuare le opere rientranti nelle materie di legislazione concorrente - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione dei livelli costituzionali di autonomia regionale applicabili alle Province autonome in quanto più ampi di quelli statutariamente spettanti.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 1.
– Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Costituzione, artt. 117 e 118.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione di competenze costituzionalmente spettanti alle Province autonome, essendo la delega diretta a disciplinare opere ed interventi sottratti alla potestà legislativa statale, ovvero a disciplinare in modo esclusivo opere ed interventi rientranti nella potestà legislativa concorrente.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2.
– Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Costituzione, artt. 117 e 118.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Principi e criteri direttivi - Previsto obbligo del soggetto aggiudicatore di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica nel solo caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione del diritto europeo - Incidenza sulla competenza legislativa provinciale e sull'interesse delle Province autonome alla realizzazione delle opere.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2, lett. *g*).
– Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Costituzione, artt. 117 e 118.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Principi e criteri direttivi - Restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione del diritto europeo - Incidenza sulla competenza legislativa provinciale e sull'interesse delle Province autonome alla realizzazione delle opere.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2, lett. *n*), seconda frase.
– Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Costituzione, artt. 117 e 118.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Attribuzione al Governo del potere di integrare e modificare il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, approvato con D.P.R. n. 554/1999 - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata invasione della potestà regolamentare spettante alle Regioni e alle Province autonome nelle materie non riservate alla legislazione statale esclusiva.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 3.
– Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Costituzione, artt. 117 e 118.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo ad emanare decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione di competenze provinciali.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 4.
– Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Costituzione, artt. 117 e 118. *Pag.* 59

N. **15.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2002 (della Regione Emilia-Romagna).

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Attribuzione al Governo del potere di individuare generiche infrastrutture e insediamenti produttivi (strategici o di preminente interesse nazionale) al di fuori delle materie di competenza legislativa statale - Assegnazione altresì al solo Governo del compito di individuare le opere rientranti nelle materie di legislazione concorrente - Denunciata violazione dell'ordine costituzionale delle competenze legislative delle Regioni.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 1.
– Costituzione, art. 117.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Denunciata violazione dell'ordine costituzionale delle competenze legislative delle Regioni, essendo la delega diretta a disciplinare opere ed interventi sottratti alla potestà legislativa statale (e ricadenti nella potestà residuale delle Regioni), ovvero a disciplinare in modo esclusivo opere ed interventi rientranti nella potestà legislativa regionale concorrente.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2.
– Costituzione, art. 117.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Principi e criteri direttivi - Previsto obbligo del soggetto aggiudicatore di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica nel solo caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici - Incidenza sulla competenza legislativa regionale e sull'interesse delle Regioni alla realizzazione delle opere.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2, lett. *g*).
– Costituzione, art. 117.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Principi e criteri direttivi - Restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale - Denunciata violazione del diritto europeo - Incidenza sulla competenza legislativa regionale e sull'interesse delle Regioni alla realizzazione delle opere.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2, lett. *n*), seconda frase.
– Costituzione, art. 117.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Attribuzione al Governo del potere di integrare e modificare il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, approvato con D.P.R. n. 554/1999 - Denunciata invasione della potestà regolamentare spettante alle Regioni nelle materie non riservate alla legislazione statale esclusiva.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 3.
– Costituzione, artt. 117, comma sesto.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo ad emanare decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche - Denunciata violazione di competenze regionali.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 4.
– Costituzione, art. 117.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge n. 443/2001 - Semplificazioni in materia di attività edilizia - Previsioni riguardanti gli interventi realizzabili a scelta dell'interessato in base a semplice denunzia di inizio di attività, le relative fasi procedimentali, la contribuzione agli oneri di urbanizzazione e l'applicabilità della nuova disciplina alle Regioni ordinarie - Denunciata invasione della potestà legislativa regionale residuale in materia edilizia, ovvero (in subordine) della potestà legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
– Costituzione, art. 117.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge n. 443/2001 - Delega al Governo per l'adeguamento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Denunciata incompatibilità di tale previsione con il nuovo riparto costituzionale di competenze legislative tra Stato e Regioni - Non configurabilità di testi unici nelle materie spettanti alla potestà legislativa (residuale o concorrente) delle Regioni.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 14.
– Costituzione, art. 117. ..... *Pag.* 68

N. **16.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2002 (della Regione Sicilia).

Impiego pubblico - Disposizioni particolari della legge finanziaria 2002 in materia di assunzioni di personale nella Regione Sicilia - Trasformazione dei rapporti a tempo determinato, instaurati dalla Regione e dagli enti locali in conseguenza degli eventi sismici del dicembre 1990, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato - Previsione secondo cui, una volta esauriti gli obiettivi previsti dalla legge n. 433/1991, il personale tecnico può essere utilizzato presso le amministrazioni comunali per esigenze connesse ad attività di queste ultime - Denunciata mancanza di copertura dell'onere finanziario relativo a tale utilizzazione (non valendo per essa il riferimento alle disponibilità, temporalmente limitate, dei fondi ad esaurimento assegnati alla Regione dalla legge n. 433/1991) - Incidenza della nuova spesa sul bilancio regionale - Violazione della potestà finanziaria statutariamente attribuita alla Regione siciliana.

– Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 20, comma 3.
– Costituzione, artt. 81, comma quarto, 116 e 119; Statuto speciale per la Regione Sicilia, art. 19 ..... *Pag.* 79

N. **159.** Ordinanza del t.a.r. per l'Umbria del 21 novembre 2001.

Impiego pubblico - Accordi di comparto di cui alla legge n. 93/1983 e successive modificazioni - Proroga fino al 31 dicembre 1993 - Blocco per l'anno 1993 degli incrementi retributivi derivanti da automatismi stipendiali - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, della non incidenza della proroga stessa sulla data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni delle retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.), salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della legge interpretativa - Incidenza sui principi di certezza del diritto e di affidamento dei cittadini - Lesione del diritto di azione e del principio di tutela giurisdizionale - Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale - Richiamo alle sent. della Corte costituzionale nn. 397/1994, 311/1995, 376/1995, 423 (*recte*: 432)/1997 e 321/1998.

– Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 51, comma 3.
– Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 ..... » 81

N. **160.** Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 7 dicembre 2001.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Prevista rinnovazione, da parte del solo imputato, della richiesta (già effettuata davanti al giudice per le indagini preliminari, con il dissenso del pubblico ministero) prima dell'apertura del dibattimento - Possibilità per il giudice, ritenuta fondata la richiesta, di pronunciare immediatamente sentenza - Contrasto con i principi della parità delle parti, del necessario svolgimento del processo nel contraddittorio e dell'obbligatorietà di esercizio dell'azione penale.

– Codice di procedura penale, art. 448, comma 1.
– Costituzione, artt. 111 e 112 ..... » 84

N. **161.** Ordinanza del Tribunale di Castrovillari del 4 maggio 2001.

Obbligazioni pecuniarie - Interessi nei contratti di mutuo - Interessi usurari - Qualificazione come tali dei soli interessi che superano il c.d. tasso soglia al momento della pattuizione - Conseguente inapplicabilità della legge n. 108/1996 ai mutui stipulati anteriormente, ma non ancora esauriti, all'entrata in vigore della stessa legge - Ingiustificata disparità di trattamento tra mutuatari, a seconda della data di stipula del contratto - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Incidenza sulla tutela del risparmio e sull'accesso dei risparmiatori alla proprietà dell'abitazione - Difetto dei presupposti della decretazione d'urgenza.

– Decreto-legge (28, *recte*:) 29 dicembre 2000, n. 394 (convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 24), art. 1, comma 1.
– Costituzione, artt. 3, 24, 47 e 77 ..... *Pag.* 87

N. **162.** Ordinanza del Tribunale di Pinerolo del 22 febbraio 2002.

Lavoro (tutela del) - Lavoratrici autonome (nella specie esercente attività commerciale) - Indennità giornaliera di maternità per i due mesi antecedenti la data effettiva del parto - Ipotesi di parto prematuro - Corresponsione di un'ulteriore indennità per il lasso di tempo intercorrente tra la data del parto effettivo e quella del parto presunto - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per le altre lavoratrici madri a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 270/1999 - Violazione dei principî di tutela della maternità ed infanzia e della speciale protezione per la madre ed il bambino.

– Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 4.
– Costituzione, artt. 3, 31 e 37 ..... » 89

N. **163.** Ordinanza del Tribunale - sez. per il riesame di Catanzaro del 22 novembre 2001.

Processo penale - Rogatorie all'estero - Documenti o altri mezzi di prova acquisiti o trasmessi, a seguito di rogatoria, in violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, cod. proc. pen. - Inutilizzabilità - Contrasto con la norma consuetudinaria internazionale invalsa nell'applicazione dell'art. 3, comma 3, della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 e con le convenzioni internazionali successive - Violazione del principio del contraddittorio, per la disparità tra i poteri riconosciuti alla difesa dell'imputato ed i poteri del pubblico ministero - Lesione del principio del giusto processo.

– Codice di procedura penale, art. 729, comma 1, I parte, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367.
– Costituzione, artt. 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma ..... » 91

N. **164.** Ordinanza del Tribunale - sez. per il riesame di Catanzaro del 22 novembre 2001.

Processo penale - Rogatorie all'estero - Documenti o altri mezzi di prova acquisiti o trasmessi, a seguito di rogatoria, in violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, cod. proc. pen. - Inutilizzabilità - Contrasto con la norma consuetudinaria internazionale invalsa nell'applicazione dell'art. 3, comma 3, della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 e con le convenzioni internazionali successive - Violazione del principio del contraddittorio, per la disparità tra i poteri riconosciuti alla difesa dell'imputato ed i poteri del pubblico ministero - Lesione del principio del giusto processo.

– Codice di procedura penale, art. 729, comma 1, I parte, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367.
– Costituzione, artt. 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma ..... » 94

N. **165.** Ordinanza del Tribunale di Trieste del 9 ottobre 2001.

Lavoro (tutela del) - Lavoratrici madri - Diritto alla fruizione di riposi giornalieri entro l'anno di età del bambino - Estensione alle madri adottive o affidatarie in preadozione entro l'anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul principio della adeguata protezione della madre e del bambino.

– Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6.
– Costituzione, artt. 3, comma primo e secondo, e 37 ..... *Pag.* 97

N. **166.** Ordinanza del T.A.R. del Lazio del 12 marzo 2002.

Notaio - Sospensione dall'iscrizione nel ruolo dei soggetti nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi - Dedotto automatismo della misura cautelare sospensiva, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 971/1988, 158/1990, 16/1991, 197/1993, 239/1996, 363/1996 e 2/1999) - Incidenza sui principi di tutela del lavoro, di libertà, di iniziativa economica privata, di eguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

– Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 5, comma 1, n. 3, come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328.
– Costituzione, artt. 3, 35, 41, 51 e 97 ..... » 100

N. **167.** Ordinanza del Tribunale di Milano del 7 gennaio 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino - Condizioni - Impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo - Violazione del principio di inviolabilità della libertà personale - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.

– Decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1.
– Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo ..... » 104

N. **168.** Ordinanza del Tribunale di Milano del 7 gennaio 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino - Condizioni - Impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo - Violazione del principio di inviolabilità della libertà personale - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.

– Decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1.
– Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo ..... » 106

N. **169.** Ordinanza del Tribunale di Milano dell'8 gennaio 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino - Condizioni - Impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo - Violazione del principio di inviolabilità della libertà personale - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.

– Decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1.
– Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo ..... » 108

N. **170.** Ordinanza del Tribunale di Brescia del 20 dicembre 2001.

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione quale prova dei fatti - Mancata previsione - Lesione dei diritti inviolabili, tra cui quello di azione - Violazione dei principî di legalità e del libero convincimento del giudice.

– Cod. proc. pen., art. 500, comma 2.
– Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, comma secondo, 101, commi secondo e quinto.

In via subordinata: processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni precedentemente rese - Ritenuta sussistenza degli estremi del delitto di cui all'art. 372 cod. pen. (falsa testimonianza) - Acquisizione e valutazione quale prova dei fatti - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alle ipotesi del testimone minacciato o subornato - Contrasto con il principio secondo cui la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per effetto di provata condotta illecita.

– Cod. proc. pen., art. 500, comma 4.
– Costituzione, artt. 3 e 111, comma quinto ..... *Pag.* 110

N. **171.** Ordinanza del Tribunale di Ragusa del 31 gennaio 2002.

Esecuzione forzata - Pensioni INPS - Impignorabilità assoluta - Pignorabilità nei limiti di un quinto come previsto per le retribuzioni - Mancata previsione - Ingiustificata deroga al principio generale di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. - Ingiustificata disparità di trattamento tra stipendi e pensioni, attesa la natura di retribuzioni differita di queste ultime, ai fini della pignorabilità.

– Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69.
– Costituzione, art. 3, primo comma ..... » 115

N. **172.** Ordinanza del Tribunale di Savona sez. distaccata di Albenga del 10 gennaio 2002.

Reato in genere - Esercizio abusivo della professione di odontoiatra - Configurabilità del reato anche per i laureati in medicina e chirurgia, immatricolati negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1983-84, 1984-85, abilitati all'esercizio della professione, che non abbiano potuto esercitare la prevista opzione per l'esercizio della professione di odontoiatra entro il 31 dicembre 1991, per essersi laureati successivamente a tale data - Irragionevolezza - Ingiustificato deteriore trattamento di situazioni identiche in base al mero elemento temporale.

– Codice penale, art. 348, in combinato disposto con l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, e con l'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471.
– Costituzione, art. 3 ..... » 117

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **120**

Sentenza 10 - 16 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta dell'imputato - Presentazione nel termine fissato a pena di decadenza - Decorrenza del termine dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato - Violazione del diritto all'assistenza tecnica del difensore - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

– Cod. proc. pen., art. 458, comma 1.
– Costituzione, art. 24 (artt. 3 e 111, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI giudice, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, promossi nell'ambito di diversi procedimenti penali con ordinanze emesse il 1° dicembre 2000 dal Tribunale di Busto Arsizio, il 14 febbraio 2001 dal Tribunale di Latina, il 16 maggio 2001 dal Tribunale di Savona e il 17 luglio 2001 dal Tribunale di Bergamo, rispettivamente iscritte ai nn. 98, 310, 655 e 793 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 7, 18, 36 e 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2001;

Visto l'atto di costituzione degli imputati nel procedimento relativo al giudizio promosso con l'ordinanza iscritta al n. 310 del registro ordinanze 2001, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 e nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Uditi l'avvocato Pasquale Ciampa per le parti private e l'Avvocato dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 14 febbraio 2001 (r.o. n. 310 del 2001) il Tribunale di Latina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, ai fini della richiesta di giudizio abbreviato,

che il termine di sette giorni decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato e non invece anche dalla notificazione al difensore dell'avviso della data fissata per il giudizio, nonché nella parte in cui prevede il medesimo termine per l'imputato detenuto e per l'imputato libero.

Il Tribunale rimettente premette che gli imputati, entrambi detenuti, hanno proposto richiesta di giudizio abbreviato oltre il termine di sette giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, e che soltanto l'accoglimento della questione di costituzionalità consentirebbe loro di godere dei benefici sostanziali scaturenti dal rito richiesto.

Nel merito, il rimettente rileva che, nonostante con la ordinanza n. 36 del 1994 la Corte costituzionale abbia dichiarato infondata un'analoga questione, la norma censurata deve ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, pur essendo quella di richiedere il giudizio abbreviato «una scelta in gran parte tecnica che non può essere adottata senza la consultazione del difensore», essa è di fatto affidata esclusivamente all'imputato, atteso che la possibilità che l'imputato ha di consultarsi con il suo difensore è «ristretta in un termine decisamente breve [...] ulteriormente ridotto se si considera che con la richiesta deve essere data la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero».

L'imputato detenuto, che neppure è in condizione di verificare se i suoi messaggi siano stati tempestivamente ricevuti dal difensore, subisce inoltre un trattamento sicuramente deteriore rispetto all'imputato libero che ha invece ampia facoltà di contattare il difensore e maggiori possibilità, dunque, di rispettare il termine fissato dalla norma.

1.1. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, infatti, da un canto il termine assegnato all'imputato — unico titolare del diritto di chiedere il giudizio abbreviato — può ritenersi «ampio a sufficienza per consentire al destinatario, sia esso libero o detenuto, di consultarsi con il proprio difensore prima della scadenza», dall'altro una regolamentazione e una delimitazione delle modalità dell'esercizio del diritto di difesa non possono reputarsi idonee a menomare l'esistenza stessa del diritto, «allorché di esso vengano assicurati lo scopo e la funzione di effettiva assistenza tecnica e professionale (sentenze n. 46 del 1957 e n. 16 del 1970)».

1.2. — Si sono costituiti gli imputati nel procedimento *a quo* rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Ciampa, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il termine entro il quale può chiedersi il giudizio abbreviato decorre dalla sola data di notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato.

Il difensore premette che: i suoi assistiti erano stati arrestati l'11 dicembre 2000; interrogati e convalidato l'arresto nei termini di legge, era stata loro applicata la misura cautelare della custodia in carcere; successivamente, a seguito di richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il giudizio immediato con decreto notificato agli imputati il 10 gennaio 2001, mentre l'avviso della data fissata per il giudizio era stato notificato al difensore il 22 gennaio. Il 24 gennaio, dopo essersi consultati con il difensore, gli imputati presentavano richiesta di giudizio abbreviato, che veniva dichiarata inammissibile, perché tardiva, dal giudice per le indagini preliminari con ordinanza del 26 gennaio 2001.

Con riferimento al quadro normativo precedente alle modifiche recate dalla legge n. 63 del 2001, il difensore rileva come il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente — e cioè che il termine di cui al comma 1 dell'art. 458 cod. proc. pen. decorre dalla sola data della notificazione del decreto all'imputato — è assolutamente pacifico, sulla base del diritto vivente: può dunque accadere che il difensore riceva la notifica dell'avviso del giudizio immediato — in relazione al quale non è neppure previsto l'obbligo di preventiva notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari *ex* art. 415-*bis* cod. proc. pen. — quando il termine di sette giorni è già scaduto.

La parte privata sottolinea inoltre che, a differenza della situazione presa in esame dalla Corte con l'ordinanza n. 588 del 1990 e con le successive che a quella si richiamavano, la questione di costituzionalità prospettata dal Tribunale di Latina concerne imputati detenuti, per i quali le possibilità di comunicare tempestivamente con

il difensore non sono agevoli. Inoltre, dovendo indubitabilmente ritenersi che «fra le condizioni necessarie al fine di individuare quale rito processuale scegliere — attività sicuramente rientranti nell'accezione «preparare la propria difesa» — vi siano quelle di potere consultare il fascicolo processuale e di consultare il proprio difensore», la norma censurata priverebbe l'imputato detenuto del diritto di disporre «del tempo e delle condizioni necessari per preparare la difesa».

Il termine per chiedere il giudizio abbreviato non sarebbe dunque adeguato all'effettivo esercizio del diritto di difesa e si porrebbe in contrasto non solo con i parametri evocati dal rimettente, ma anche con gli artt. 2 e 10 della Costituzione — perché menoma il diritto inviolabile all'equo processo assicurato dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — nonché con l'art. 111 della Costituzione.

Con memoria depositata il 27 settembre 2001 il difensore degli imputati, in replica alle deduzioni dell'Avvocatura, ha sviluppato le argomentazioni già illustrate nell'atto di costituzione, ed ha sottoposto ad esame critico le argomentazioni svolte nella sentenza di questa Corte n. 122 del 1997.

1.3. — Nella discussione in pubblica udienza le parti costituite hanno ribadito le argomentazioni già svolte nelle memorie; in particolare, la difesa degli imputati ha messo in rilievo le importanti modifiche intervenute nel quadro normativo di riferimento, sia processuale che costituzionale, successivamente alle decisioni della Corte su analoghe questioni e segnatamente dopo la sentenza n. 122 del 1997, sottolineando il valore precettivo dei principi enunciati nel nuovo art. 111 della Costituzione e l'aumentato tecnicismo della scelta del rito conseguente al mutamento della disciplina del giudizio abbreviato per effetto della legge 16 dicembre 1999, n. 479.

2. — Con ordinanza del 1º dicembre 2000 (r.o. n. 98 del 2001) il Tribunale di Busto Arsizio ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione.

Il tribunale ritiene che la questione sia rilevante atteso che l'imputato, a seguito del decreto di giudizio immediato, ha avanzato al giudice per le indagini preliminari istanza di ammissione al giudizio abbreviato, respinta proprio perché tardiva.

Ad avviso del rimettente la norma censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determina un'irragionevole disparità di trattamento dell'imputato nei cui confronti si procede con giudizio immediato, rispetto all'imputato citato a giudizio a seguito di udienza preliminare o con citazione diretta ovvero tratto a giudizio direttissimo, situazioni nelle quali sono previsti termini ben più ampi per la richiesta di giudizio abbreviato e l'esercizio della relativa facoltà è garantita fino alla comparizione davanti all'organo giudicante.

Sarebbero inoltre violati gli art. 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, in quanto la scelta di chiedere il giudizio abbreviato presuppone specifiche cognizioni tecnico-giuridiche e una capacità di analisi del materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero tali da rendere indispensabile l'apporto del difensore, mentre questi, anche quando sia munito di procura speciale preventiva, non può, di fatto, presentare richiesta di rito abbreviato se l'avviso della data fissata per il giudizio immediato gli è notificato dopo lo spirare del termine. La brevità del termine concesso all'imputato per chiedere il giudizio abbreviato dà pertanto luogo ad una «ingiustificata compressione del diritto di difesa, inteso nella sua completezza ovvero quale possibilità di operare consapevoli e mirate scelte processuali, di rito oltre che di merito».

3. — Questione di costituzionalità affatto analoga alle precedenti è stata sollevata con ordinanza del 16 maggio 2001 (r.o. n. 655 del 2001) dal Tribunale di Savona.

Il tribunale premette che il 6 novembre 2000 era stato emesso il decreto di giudizio immediato per l'udienza del 13 dicembre, notificato all'imputato il 9 novembre 2000; il relativo avviso veniva notificato al difensore il 15 novembre. Il 18 novembre l'imputato avanzava richiesta di rito abbreviato, dichiarata inammissibile dal giudice per le indagini preliminari perché proposta oltre il termine, previsto a pena di decadenza, di sette giorni decorrenti dalla notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato. Poiché il provvedimento del giudice per le indagini preliminari era stato preso in data successiva a quella fissata per il giudizio immediato, questo subì dei ritardi, di talché intervenne, nelle more, la legge n. 63 del 2001, ampliando a quindici giorni il termine previsto dalla disposizione impugnata: peraltro il tribunale rimettente osserva che, in applicazione del principio *tempus regit actum* tale modifica normativa non rileva nella fattispecie del giudizio *a quo*.

L'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nel testo precedente alle modifiche recate dall'art. 14, comma 2, della legge n. 63 del 2001, sarebbe dunque, ad avviso del rimettente, in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione: la scelta del giudizio abbreviato presupporrebbe infatti adeguate conoscenze tecniche anche con riferimento alla particolare disciplina «del materiale utilizzabile ai fini probatori, del trattamento sanzionatorio e dei limiti all'appello», mentre la decorrenza del termine dalla sola notifica del decreto all'imputato non consente un'effettiva assistenza difensiva.

3.1 — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Desta perplessità, a parere dell'Avvocatura, la «qualificazione del carattere esclusivamente tecnico della scelta del rito abbreviato», in quanto se «è vero che occorre professionalità per valutare gli effetti della scelta di rito speciale», è comunque «di primaria importanza la decisione finale dell'imputato». Inoltre l'Avvocatura ritiene che sarebbe improprio ed inverosimile far decorrere il termine per effettuare una scelta dalla comunicazione a «persona diversa da quella che la scelta deve operare», anche nel caso in cui la persona diversa sia il difensore di fiducia dell'imputato.

4. — Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 17 luglio 2001 (r.o. n. 793 del 2001), solleva infine, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, questione di costituzionalità concernente la decorrenza del termine previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 14, comma 2, della legge 1° marzo 2001, n. 63.

Il tribunale premette che procede nei confronti di imputato tratto in arresto il 15 marzo 2001 per il delitto di importazione di stupefacenti; che il 17 marzo l'arresto era stato convalidato ed era stata applicata all'imputato la misura cautelare della custodia in carcere. Il 13 aprile il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il giudizio immediato per l'udienza del 26 giugno 2001; il decreto era stato notificato all'imputato detenuto il 14 aprile, mentre l'avviso al difensore di fiducia era stato dato il 26 aprile 2001. Il 9 maggio il difensore aveva depositato richiesta di giudizio abbreviato, condizionato all'esame di due testimoni, richiesta dichiarata, in pari data, inammissibile perché formulata oltre la scadenza del termine di quindici giorni, decorrente dalla notificazione all'imputato del decreto che dispone il giudizio immediato.

Ad avviso del rimettente, la norma censurata, non prevedendo «che il termine di quindici giorni per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato decorra dall'ultima delle notificazioni: del decreto, *ex* art. 456, comma 3, cod. proc. pen. all'imputato o dell'avviso, *ex* art. 456, comma 5, al difensore», violerebbe gli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, perché, in un sistema improntato ad elevato tecnicismo, determina «un vuoto nella difesa tecnica», proprio nel momento in cui l'imputato deve, a pena di decadenza, esercitare la scelta di chiedere un rito alternativo cui conseguono benefici sostanziali rilevanti e non gli assicura quindi di disporre «del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa».

Né il preventivo rilascio di una procura speciale al difensore sarebbe sufficiente a risolvere il problema quando è lo stesso difensore che riceve in ritardo la notificazione dell'avviso di giudizio immediato.

4.1 — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi alla memoria depositata nel giudizio avente a oggetto la questione sollevata con l'ordinanza n. 655 del 2001.

Considerato in diritto

1. — Con quattro ordinanze emesse dai Tribunali di Latina (r.o. n. 310 del 2001), Busto Arsizio (r.o. n. 98 del 2001), Savona (r.o. n. 655 del 2001) e Bergamo (r.o. n. 793 del 2001) è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il termine per proporre richiesta di giudizio abbreviato decorra, anziché dalla notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato, dall'ultima delle notificazioni, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio.

Poiché le ordinanze hanno per oggetto la medesima disposizione ed hanno contenuti analoghi, va disposta la riunione dei relativi giudizi.

2. — La questione è sostanzialmente nuova, in quanto si inserisce su di un contesto normativo segnato dalle profonde modifiche apportate alla disciplina del giudizio abbreviato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (v., al riguardo, sentenza n. 115 del 2001). Non soccorrono pertanto le precedenti pronunce di questa Corte sul medesimo comma 1 dell'art. 458 cod. proc. pen. (sentenza n. 122 del 1997, ordinanze n. 36 del 1994, n. 335 e n. 225 del 1991 e n. 588 del 1990), che si collocavano in un quadro normativo affatto diverso, nel quale le scelte dell'imputato non erano connotate dalla attuale rilevante complessità delle valutazioni connesse alla richiesta del giudizio abbreviato.

3. — L'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato (tale termine è stato così modificato dall'art. 14, comma 2, della legge 1° marzo 2001, n. 63, che ha sostituito l'originario termine di sette giorni: tre delle quattro ordinanze si riferiscono a situazioni in cui era ancora operante il termine di sette giorni). Dal canto suo, il comma 3 dell'art. 456 cod. proc. pen. prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato venga notificato all'imputato almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio e il comma 2 precisa che il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena. Il comma 5 dispone, infine, che al difensore è notificato l'avviso della data fissata per il giudizio entro il medesimo termine previsto per l'imputato.

Da tale disciplina emerge che all'imputato e al difensore vengono notificati due atti distinti e che la scansione temporale delle relative notifiche è lasciata all'iniziativa dell'ufficio giudiziario che procede. Può quindi avvenire — come è accaduto nei giudizi *a quibus* — che il difensore riceva l'avviso della data fissata per il giudizio immediato in un momento in cui il termine per presentare la richiesta di giudizio abbreviato sia già scaduto o sia prossimo alla scadenza.

4. — Il nucleo centrale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. attiene appunto alla violazione del diritto alla difesa tecnica, in quanto la disciplina censurata è congegnata in maniera tale che il termine stabilito a pena di decadenza per presentare richiesta di giudizio abbreviato può scadere senza che il difensore abbia potuto illustrare al proprio assistito le opzioni difensive rispettivamente collegate al giudizio abbreviato e alla celebrazione del dibattimento.

In effetti, l'essenziale funzione della difesa tecnica (sentenze n. 80 del 1984 e n. 125 del 1979), che postula il diritto dell'imputato di conferire con il difensore per predisporre le più opportune strategie difensive (*cfr.* sentenze n. 212 del 1997 e n. 216 del 1996), assume particolare incidenza in relazione ad una scelta — quale quella di percorrere la via del giudizio abbreviato — che implica, specie dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999, cognizioni e valutazioni squisitamente tecnico-giuridiche, estranee al patrimonio di conoscenze dell'imputato.

In primo luogo, la decisione se accedere o meno al rito abbreviato presuppone la conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, di cui, a norma dell'art. 139 disp. att. cod. proc. pen., le parti e i difensori hanno facoltà di prendere visione, ed eventualmente estrarre copia, durante il breve termine previsto per presentare la relativa richiesta.

Tali attività richiedono necessariamente l'intervento della difesa tecnica, perché solo il difensore può valutare, dopo avere esaminato il fascicolo, se sia conveniente per l'imputato prestare il consenso, mediante la richiesta di giudizio abbreviato, a che gli atti delle indagini vengano utilizzati come prova. Tanto più che, rispetto alla disciplina vigente prima della legge n. 479 del 1999, l'imputato è ora posto di fronte all'alternativa tra una richiesta di definizione del processo allo stato degli atti *ex* art. 438, comma 1, cod. proc. pen. e una richiesta subordinata ad una integrazione probatoria a norma del comma 5, destinata ad essere accolta solo ove il giudice ritenga che l'integrazione probatoria sia necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili.

Inoltre, nel decidere se optare per il rito abbreviato, l'imputato dovrà in ogni caso valutare l'eventualità che il giudice assuma anche d'ufficio, a norma dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., gli elementi necessari ai fini della decisione, e tenere presente, ove la richiesta sia subordinata ad una integrazione probatoria, che il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria *ex* art. 438, comma 5, cod. proc. pen.

L'imputato viene cioè chiamato a compiere valutazioni che, coinvolgendo i poteri dispositivi sulla prova e implicando una peculiare esperienza professionale e processuale, esigono l'apporto della difesa tecnica (*cfr.,* di recente, ordinanza n. 182 del 2001), in quanto solo il difensore, sulla base della conoscenza degli atti del fascicolo del pubblico ministero, può a ragion veduta valutare la completezza delle indagini e gli effetti dell'utilizzazione in giudizio degli atti già acquisiti.

5. — Il diritto di difesa, inteso come effettiva possibilità di ricorrere all'assistenza tecnica del difensore, risulta violato, come questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di affermare, in ogni caso in cui, ai fini dell'esercizio di facoltà processuali che comportano «la cognizione di elementi tecnici rientranti nelle specifiche competenze professionali del difensore», venga posto a pena di decadenza un termine decorrente dalla notificazione all'imputato, anziché al difensore, dell'atto da cui tali facoltà conseguono (v., con riferimento al termine per dedurre eccezioni di nullità, sentenza n. 162 del 1975, nonché, in relazione al termine per proporre richiesta di riesame, decorrente dalla conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato, anziché dalla notifica dell'atto al difensore, la già menzionata sentenza n. 80 del 1984).

Va pertanto dichiarata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato.

Rimangono così assorbite le censure riferite agli altri parametri costituzionali evocati dai rimettenti.

6. — Nell'ordinanza r.o. n. 310 del 2001 il rimettente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. anche nella parte in cui non prevede un termine maggiore per l'imputato in stato di detenzione.

La censura risulta superata dall'accoglimento della questione principale di legittimità costituzionale nei termini sopra precisati, in quanto il difensore è comunque posto in condizione di conferire tempestivamente con il proprio assistito, anche se detenuto, al fine di fornirgli l'assistenza tecnico-giuridica necessaria per adottare la strategia difensiva più consona alla sua posizione processuale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0322

N. **121**

Sentenza 10 - 16 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Contributi previdenziali - Contributi dovuti per il periodo 1º settembre 1985-3 giugno 1991 - Inadempimento dei datori di lavoro - Obbligo di pagamento nella misura del quindici per cento sulle contribuzioni dovute anche in caso di intervenuta prescrizione - Prospettata esigibilità in ogni tempo delle contribuzioni dovute, in deroga al regime di prescrizione ordinaria, con violazione del principio di certezza del diritto, della parità di trattamento dei debiti contributivi nonché del principio di ragionevolezza - Non fondatezza della questione.

– Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 194.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con due ordinanze emesse il 18 ottobre 2000 dal Tribunale di Firenze, iscritte ai nn. 3 e 483 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 e n. 25 - 1ª serie speciale - dell'anno 2001;

Visti gli atti di costituzione della Banca toscana S.p.a., dell'Istituto nazionale di credito agrario e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, del Banco di Sicilia S.p.a., dell'A.P.I. Anonima Petroli Italiana S.p.a. e dell'A.P.I. Raffineria di Ancona S.p.a.;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Oronzo Mazzotta per la Banca toscana S.p.a. e per l'Istituto nazionale di credito agrario, Fabio Fonzo per l'I.N.P.S., Massimo Luciani per il Banco di Sicilia S.p.a., per l'A.P.I. Anonima Petroli Italiana S.p.a. e per l'A.P.I. Raffineria di Ancona S.p.a. e l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Firenze, con due ordinanze identiche emesse il 18 ottobre 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), «nella parte in cui stabilisce, in deroga alle disposizioni sulla prescrizione dei crediti contributivi previdenziali, di cui all'art. 3, commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza

ed assistenza sociale sulle somme e contribuzioni di cui all'art. 9-*bis* del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 1, comma 193, della citata legge n. 662 del 1996, siano tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del quindici per cento sulle predette contribuzioni e somme».

Premette il remittente che analoga questione, insieme ad altre concernenti la medesima disposizione, è stata già sottoposta alla Corte da alcune precedenti ordinanze e decisa con sentenza n. 178 del 2000 nel senso dell'inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, non essendo stata fornita dai rimettenti alcuna precisazione circa la durata e la decorrenza dei crediti fatti valere in quei giudizi. Il Tribunale osserva quindi che la questione stessa può essere riproposta ove se ne dimostri adeguatamente la rilevanza nel giudizio in corso. A tal uopo il remittente fa precedere un sintetico richiamo ai termini della questione, facendo proprie le censure contenute nell'ordinanza 23 marzo 1998 del pretore di Torino (già decisa da questa Corte con la citata sentenza), secondo cui la norma impugnata lederebbe l'art. 3 della Costituzione sotto un triplice profilo e precisamente:

a) per violazione del principio della certezza del diritto, avendo la stessa reso imprescrittibili ed esigibili in ogni tempo le contribuzioni dovute dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991, comprese quelle che si sarebbero dovute considerare estinte per la prescrizione decennale già maturata *ex* art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) per violazione del principio di eguaglianza di trattamento con gli altri debiti contributivi, riguardando la deroga soltanto «le retribuzioni previdenziali insorte in quel periodo»;

c) per violazione del principio di ragionevolezza, concernendo tale previsione il contributo dovuto fino al 30 giugno 1991, ma non quello dovuto successivamente.

Il giudice *a quo* passa quindi ad illustrare le vicende dei due giudizi, esponendo che la Banca toscana S.p.a. ed il Credito agrario S.p.a. avevano costituito presso di sé un trattamento integrativo di previdenza aziendale, alimentato con contributi dei lavoratori e del datore di lavoro. Sulle somme accantonate non era stato versato alcun contributo fino al 1991, in ragione dell'esclusione di tali importi dall'imponibile previdenziale di cui all'art. 9-*bis* del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, il quale disponeva il versamento di un contributo di solidarietà nella misura del dieci per cento soltanto per il futuro. Tuttavia, a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale di detto art. 9-*bis* disposto dalla sentenza n. 421 del 1995 di questa Corte, il legislatore era intervenuto con la norma impugnata, stabilendo il pagamento, per il periodo che va dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991, di un contributo nella misura del quindici per cento. Le somme dovute erano state versate, con riserva di ripetizione, da entrambe le banche, le quali avevano quindi agito (nei due separati giudizi) per ottenere la declaratoria di inesistenza dell'obbligo di pagamento, sull'assunto che, con la caducazione della norma impugnata, avrebbe operato la prescrizione; l'I.N.P.S. aveva però eccepito che la prescrizione era stata comunque interrotta da due verbali di accertamento notificati rispettivamente in data 12 e 28 dicembre 1995.

A questo punto il Tribunale osserva come il giudizio circa l'idoneità interruttiva di detti verbali spetti ad esso giudice di merito, ma che, in ogni caso, anche a voler ritenere la sussistenza della predetta idoneità, tale interruzione non opererebbe per il periodo 1° settembre 1985-12 dicembre 1985 (ovvero 1° settembre-28 dicembre 1985). Tale periodo non risulterebbe prescritto proprio in ragione della deroga alle regole in tema di prescrizione contenuta nella norma impugnata, e pertanto la questione sarebbe resa rilevante appunto dalle controversie intorno ai contributi afferenti questo, sia pur limitato, arco temporale.

2. — È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, osservando come le società inadempienti all'obbligo contributivo chiedano in sostanza alla Corte di avallare tale inadempienza e rilevando come il legislatore possa introdurre termini prescrizionali anche ultradecennali.

3.1. — Si è costituito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con due memorie identiche, insistendo per la declaratoria di inammissibilità (ovvero d'infondatezza) della questione.

L'Istituto rileva preliminarmente, in punto di ammissibilità, come l'ordinanza di remissione sia largamente motivata *per relationem* attraverso il richiamo a quella del pretore di Torino ed osserva, quanto alla prima censura, che il recupero disposto dalla norma impugnata, ove razionalmente interpretata — come avrebbe ben potuto fare il remittente — va riferito ai contributi dovuti nell'ambito del decennio e non a quelli dovuti antecedentemente al computo del termine prescrizionale decennale. Peraltro potrebbe anche argomentarsi nel senso che, creato il nuovo contributo di solidarietà con la legge n. 662 del 1996, il termine anzidetto non avrebbe potuto cominciare a decorrere se non dal 1° gennaio 1997.

Circa il secondo profilo, la parte osserva come la norma impugnata già costituisca una disposizione di favore nei confronti di coloro che non avessero assolto tempestivamente la loro obbligazione contributiva.

Riguardo, infine, all'asserita violazione del principio di ragionevolezza, l'I.N.P.S. fa notare la diversità tra il contributo in argomento e quello introdotto, per il futuro, dall'art. 9-*bis* del d.l. n. 103 del 1991.

Passando al merito della questione l'Istituto, dopo aver sintetizzato il quadro normativo in materia di retribuzione imponibile e la relativa evoluzione giurisprudenziale, rileva come la norma impugnata sia del tutto coerente con il sistema oltre che con il *decisum* della sentenza n. 421 del 1995 di questa Corte. Il remittente, del resto, nel sostenere la violazione del principio di eguaglianza, avrebbe erroneamente instaurato il confronto tra contribuenti inadempienti ed imprenditori che avevano viceversa ottemperato agli obblighi di legge: ai primi il legislatore, grazie alla «norma privilegio» in argomento, ha concesso non solo di non pagare l'intero importo contributivo dovuto, ma ha anche eliminato gli oneri accessori.

La difesa dell'I.N.P.S. ripercorre quindi le tappe dell'evoluzione giurisprudenziale in materia e cita estesamente le sentenze di questa Corte n. 427 del 1990, n. 421 del 1995 e n. 178 del 2000, per ritornare poi, in conclusione, sul tema della prescrizione, sostenendo che il diritto a pretendere il contributo sarebbe sorto in capo all'Istituto medesimo soltanto con la legge n. 662 del 1996, onde il termine andrebbe computato a decorrere dal 1º gennaio 1997: in ogni caso, qualsiasi deroga alla disciplina generale della prescrizione dovrebbe ritenersi del tutto razionale, sia alla luce dell'anzidetta *ratio* di favore verso i debitori sia avuto riguardo alla natura transitoria della normativa *de qua.*

3.2. — Si sono altresì costituite in giudizio, con identiche deduzioni, la Banca toscana S.p.a. ed il Credito agrario S.p.a., i quali, nel riprendere gli argomenti dell'ordinanza di remissione, sottolineano come la reviviscenza dell'obbligo contributivo in relazione a periodi così «risalenti» intacchi il principio di certezza, facendo rivivere obblighi ormai perenti attraverso un regime di sostanziale imprescrittibilità, senza che ciò sia stato in alcun modo imposto dalla sentenza n. 421 del 1995 di questa Corte: il legislatore avrebbe infatti dovuto prendere atto che il periodo considerato era coperto da prescrizione. Tale deroga al regime prescrizionale si sarebbe risolta, inoltre, in una discriminazione nei confronti dei datori di lavoro che avevano istituito forme di previdenza integrative.

4.1. — Nel giudizio relativo all'ordinanza n. 3 del 2001 sono inoltre intervenute, pur non essendo parti nel giudizio *a quo* il Banco di Sicilia S.p.a., l'A.P.I. Anonima Petroli Italiana S.p.a. e l'A.P.I. Raffineria di Ancona S.p.a.

Il Banco fonda la propria legittimazione ad intervenire sull'asserita esistenza di un interesse giuridicamente qualificato che potrebbe essere compromesso (o soddisfatto) dall'esito del giudizio, richiamando sul punto la recente sentenza di questa Corte n. 31 del 2000 in materia di ammissibilità del *referendum* abrogativo, nonché altre decisioni dalle quali dovrebbe desumersi il principio per cui l'intervento risulterebbe ammissibile ove sorretto da un interesse anche di fatto, ovvero meramente riflesso ed eventuale. Allo scopo di connotare tale interesse, la parte privata espone di avere in corso dinanzi al Tribunale di Palermo un giudizio di contenuto identico a quello oggetto del giudizio *a quo* in cui coincidono anche i periodi non coperti dall'efficacia interruttiva dei verbali ispettivi.

4.2. — Argomentazioni del tutto identiche a sostegno dell'intervento vengono svolte nei due analoghi atti depositati dall'A.P.I. Anonima Petroli Italiana S.p.a. e dall'A.P.I. Raffineria di Ancona S.p.a., le quali espongono di avere in corso, dinanzi al Tribunale di Roma, due giudizi di oggetto uguale al giudizio *a quo* il che determinerebbe la natura qualificata del loro interesse ad intervenire.

5.1. — In prossimità dell'udienza l'I.N.P.S. ha presentato una memoria illustrativa, insistendo perché la proposta questione venga dichiarata inammissibile ovvero infondata.

Preliminarmente l'ente previdenziale si sofferma sul problema dell'ammissibilità dell'intervento nel giudizio costituzionale di parti diverse da quelle dei giudizi *a quibus* sostenendo la tardività dell'intervento stesso e, comunque, la sua inammissibilità.

Regola generale, infatti, che trova sostegno nell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché nell'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vuole che le «parti» del processo costituzionale siano le medesime del giudizio principale, come la stessa giurisprudenza ha ribadito nella grande maggioranza dei casi.

Gli attuali intervenienti, d'altra parte, hanno ammesso di avere in corso giudizi del tutto analoghi a quelli oggi in discussione, nei quali hanno sollecitato i giudici a sollevare la stessa questione di legittimità costituzionale, senza però che le loro richieste siano state accolte; sicché ammetterne l'intervento equivarrebbe a consentire a dette parti di superare il filtro del giudice naturale davanti al quale pendono le rispettive controversie.

Ciò posto, l'ente previdenziale ricapitola le ragioni di merito per le quali la presente questione dovrebbe ritenersi infondata.

Per quanto riguarda l'ipotizzata violazione del principio della certezza del diritto, si rileva che la norma oggi impugnata ha in effetti introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1997, un nuovo contributo di solidarietà sostitutivo, in sanatoria, della precedente contribuzione obbligatoria. Da ciò deriva che il termine di prescrizione comincia a decorrere *ex novo* dalla data ora menzionata, il che priva di fondamento l'osservazione del Tribunale di Firenze secondo cui la norma impugnata avrebbe inciso su di una vecchia contribuzione rendendola sostanzialmente imprescrittibile.

Anche a voler ritenere, tuttavia, che l'art. 1, comma 194, della legge n. 662 del 1996 abbia modificato il termine prescrizionale di un credito pregresso, ciò comunque non potrebbe determinarne l'incostituzionalità, perché l'obiettivo della citata norma era solo quello di derogare al criterio della prescrizione quinquennale introdotto dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995.

Parimenti infondata sarebbe, secondo l'I.N.P.S., la censura riguardante una presunta disparità di trattamento dei debiti in questione rispetto ad altri debiti contributivi. Nel caso in esame, infatti, l'intervento legislativo si è reso necessario in forza della sentenza di accoglimento di questa Corte più volte menzionata, né si vede come la posizione di chi era totalmente inadempiente rispetto all'obbligo contributivo possa essere collocata sullo stesso piano di quella di chi aveva, invece, regolarmente adempiuto.

Tali argomentazioni danno ragione anche dell'infondatezza della lamentata censura di irragionevolezza conseguente al fatto che il contributo di solidarietà è stato disciplinato solo fino al 30 giugno 1991 e non anche per il periodo successivo. Le somme versate ai fondi di previdenza integrativa dopo tale data, infatti, avevano già una loro peculiare regolamentazione legislativa, sicché l'intervento di cui alla norma impugnata non poteva che limitarsi al passato.

5.2. — Nel giudizio relativo all'ordinanza n. 483 del 2001 l'I.N.P.S., in prossimità dell'udienza pubblica, ha presentato un'ulteriore memoria, osservando che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze è stata già dichiarata non fondata da altri tribunali italiani, nel corso di giudizi del tutto analoghi a quello presente, con sentenze in parte già passate in giudicato.

Nel merito, l'ente previdenziale svolge un riepilogo cronologico della questione, rilevando che fino al giugno 1991 era certa solo l'esistenza di un generalizzato obbligo contributivo a carico di tutti i datori di lavoro che versavano somme a titolo di previdenza complementare. Una volta intervenuto l'art. 9-*bis* del d.l. n. 103 del 1991, la situazione è mutata, venendosi a differenziare per il passato la posizione di chi aveva regolarmente pagato e di chi, viceversa, era totalmente inadempiente. Prima che la Corte emettesse la sentenza n. 421 del 1995, inoltre, i termini di prescrizione sono stati ridotti da dieci a cinque anni, sicché è evidente che l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 non poteva che riguardare il contributo di solidarietà già stabilito, e non quello che sarebbe sorto in virtù della sentenza costituzionale ora menzionata.

Da tanto consegue che la norma impugnata è intervenuta a creare un nuovo contributo di solidarietà, per il quale si giustifica pienamente la deroga al regime della prescrizione quinquennale.

6.— La Banca toscana ed il Credito agrario hanno presentato memorie illustrative di identico contenuto, la prima delle quali fuori termine, insistendo per l'accoglimento della questione.

Prima di tutto, dette parti osservano che la questione è rilevante nei giudizi *a quibus* in quanto attuale ed idonea a determinare effetti concreti. Il Tribunale ha puntualmente motivato su quest'aspetto, specificando anche quale sia la propria interpretazione della norma denunciata, la quale, del resto, rappresenta una deroga retroattiva al regime ordinario della prescrizione.

Le medesime parti, quindi, rammentano che la prescrizione è un modo di estinzione dei diritti riguardante anche quelli costituzionalmente garantiti e che neppure la retroattività delle sentenze di accoglimento di questa Corte può andare ad infrangere il limite dei rapporti esauriti (art. 30 della legge n. 87 del 1953). Il principio di irretroattività, pur essendo stato elevato al rango costituzionale solo in materia penale, non esclude che una

norma retroattiva possa essere costituzionalmente illegittima, come avviene nel caso di specie, in cui l'art. 1, comma 194, della legge n. 662 del 1996, rimettendo in discussione rapporti giuridici ormai esauriti, è in evidente contrasto col principio di ragionevolezza.

7. — I tre intervenienti ossia il Banco di Sicilia, l'A.P.I. Anonima Petroli Italiana S.p.a. e l'A.P.I. Raffineria di Ancona S.p.a. hanno presentato un'unica memoria, con la quale ricapitolano l'intera questione.

Quanto all'ammissibilità dell'intervento, la memoria ribadisce che le tre società sono titolari di uno specifico interesse all'accoglimento della questione, interesse che verrebbe inevitabilmente ad essere frustrato dall'impossibilità di interloquire in questa sede; ed a conferma dell'ammissibilità stanno anche il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione — che garantisce il principio del contraddittorio — nonché la sentenza n. 76 del 2001 di questa Corte, che ha ammesso l'intervento anche in un giudizio per conflitto di attribuzione.

Ciò posto, la memoria si sofferma sul punto della rilevanza. A tal proposito, essa fa presente che la contribuzione previdenziale ordinaria e quella di solidarietà sono legate da un nesso inscindibile, come la stessa sentenza n. 421 del 1995 ha confermato riconoscendo che l'imposizione di un contributo di solidarietà è condizione indispensabile per l'esenzione dalla contribuzione ordinaria. Da ciò consegue che la prescrizione di quest'ultima comporta anche la prescrizione del contributo di solidarietà, cosa che il legislatore non ha tenuto presente, reintroducendo un obbligo relativo ad un periodo per il quale la prescrizione era ormai decorsa.

Per quanto riguarda specificamente il punto della decorrenza dei termini prescrizionali, l'assunto fondamentale delle parti intervenienti è che l'I.N.P.S. si sarebbe dovuto attivare per chiedere il pagamento del contributo di solidarietà relativo al periodo precedente il 30 giugno 1991 (ossia quello preso in considerazione dalla norma impugnata) già dopo l'entrata in vigore dell'art. 9-*bis* del d.l. n. 103 del 1991 o, quantomeno, dal settembre 1995, cioè dopo la pubblicazione della sentenza n. 421 del 1995; vero è che la disposizione appena richiamata escludeva ogni obbligo contributivo per il passato, ma è altrettanto vero che il vizio di illegittimità costituzionale dal quale essa era affetta (vizio poi esplicitato dalla sentenza n. 421 del 1995) non costituiva altro che una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto, sicché al caso non poteva applicarsi il disposto dell'art. 2935 codice civile (vengono richiamate in argomento le sentenze n. 2429 del 1994 e n. 12067 del 1995 della Corte di cassazione). Ne consegue che l'inerzia dell'ente previdenziale, protrattasi fino all'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996, non può essere in alcun modo giustificata, risolvendosi la norma in discussione in un illegittimo tentativo di supplire a siffatta inerzia.

In ordine ai termini di prescrizione, inoltre, la memoria rammenta che il termine decennale è diventato quinquennale solo in virtù della legge n. 335 del 1995, entrata in vigore il 1º gennaio 1996; la norma sottoposta a scrutinio, invece, non si è limitata a far rivivere per il passato l'ormai abrogato termine decennale, ma ha anche preteso il pagamento di debiti a ritroso oltre il decennio, essendo tale norma entrata in vigore il 1º gennaio 1997.

Passando poi al merito della questione, la memoria delle parti intervenienti si sofferma sulle singole censure prospettate dal giudice *a quo* sostenendone l'integrale fondatezza.

In primis infatti, si palesa una chiara violazione del principio dell'affidamento, che questa Corte ha in più occasioni ribadito; fra le numerose pronunce in argomento, viene richiamata la sentenza n. 416 del 1999 a proposito di cumulo tra pensione di anzianità e redditi di lavoro autonomo, nella quale la Corte ha sancito l'illegittimità costituzionale di una norma previdenziale retroattiva in quanto lesiva del principio della certezza del diritto, e ciò ha stabilito proprio in riferimento all'art. 3 Cost., parametro oggi correttamente evocato dal Tribunale di Firenze. Le leggi retroattive, del resto, vanno scrutinate con un particolare rigore, non essendo assistite da alcuna «presunzione di legittimità»; e ciò vale ancor di più nel presente caso, in cui la norma retroattiva ha finito col far risorgere crediti già prescritti, rendendoli imprescrittibili per il futuro.

8. — Con ordinanza letta all'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 la Corte, provvedendo alla riunione dei giudizi, contestualmente ha dichiarato l'inammissibilità degli atti di intervento del Banco di Sicilia, dell'A.P.I. Anonima Petroli Italiana S.p.a. e dell'A.P.I. Raffineria di Ancona S.p.a.

Considerato in diritto

1. — La questione posta oggi all'esame della Corte si collega a quelle che sono state oggetto della sentenza n. 178 del 2000, la quale ha dichiarato l'inammissibilità di ordinanze di oggetto analogo a quelle attuali in quanto contenenti una motivazione carente sul requisito preliminare della rilevanza.

Il Tribunale di Firenze torna a sollevare, con motivazione non implausibile in punto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ponendo tre diverse censure in parte connesse. Il giudice *a quo* infatti, lamenta la violazione del principio dell'affidamento e della certezza del diritto, in quanto la norma impugnata avrebbe reso imprescrittibili ed esigibili in ogni tempo le contribuzioni dovute dal 1º settembre 1985 al 30 giugno 1991, comprese quelle che si sarebbero dovute considerare estinte per intervenuta maturazione della prescrizione decennale ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995; oltre a ciò, la norma violerebbe il principio di eguaglianza di trattamento con gli altri debiti contributivi, riguardando la deroga soltanto le contribuzioni previdenziali insorte in quel periodo, nonché il principio di ragionevolezza, concernendo il contributo dovuto fino al 30 giugno 1991 e non quello da versare successivamente.

2. — La questione non è fondata.

Lo scrutinio di costituzionalità della norma denunciata deve essere condotto alla luce della vicenda legislativa che l'ha preceduta e delle sentenze di questa Corte *in subiecta materia*.

In una situazione di diffuso inadempimento dell'obbligo, previsto dall'art. 12 della legge 12 aprile 1969, n. 153, di includere nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali anche i contributi versati dai datori di lavoro per trattamenti di previdenza integrativa, istituiti da contratti collettivi anche aziendali o da regolamenti, il legislatore intervenne con l'art. 9-*bis* del d.l. n. 103 del 1991, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 166 del 1991.

Con tale disposizione, definita di interpretazione autentica, si stabilì:

a) che l'art. 12 citato doveva essere interpretato nel senso che fossero escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale le contribuzioni e somme versate o accantonate per il finanziamento dei trattamenti integrativi previdenziali o assistenziali;

b) che restavano salvi i versamenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore della legge;

c) che dal primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della nuova normativa, per le contribuzioni o le somme destinate al finanziamento dei trattamenti integrativi era dovuto, ad esclusivo carico dei datori di lavoro, un contributo di solidarietà del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui erano iscritti i lavoratori.

3. — Fu sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, del citato art. 9-*bis*, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 103 del 1991, nella parte in cui disponeva che per i contributi versati anteriormente all'entrata in vigore di tale norma valesse il principio della *soluti retentio* in favore delle gestioni degli istituti ed enti previdenziali esercenti la previdenza e l'assistenza obbligatorie.

Questa Corte, con ordinanza di autoremissione, dispose la trattazione davanti a sé della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38 e 81 della Costituzione, della norma (assunta dal remittente come *tertium comparationis*) di cui al primo periodo del citato art. 9-*bis*, comma 1, nella parte in cui esonerava dal pagamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti fino all'entrata in vigore della legge di conversione, sulle contribuzioni o somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali, i datori di lavoro che alla data suddetta non avessero ancora provveduto al pagamento o avessero adempiuto posteriormente.

Con la sentenza n. 421 del 1995, la Corte accolse quest'ultima questione e, conseguentemente, dichiarò non fondata quella originariamente sollevata.

La Corte non soltanto dichiarò l'illegittimità della norma suindicata espungendola quindi dall'ordinamento, ma, nel motivare la statuizione di accoglimento, individuò i principi costituzionali cui il legislatore avrebbe dovuto uniformarsi nel disciplinare la materia e la cui applicazione gli interessati dovevano quindi attendersi.

La Corte definì la norma non di interpretazione autentica, bensì innovativa con efficacia retroattiva e rilevò che non era la retroattività a determinarne l'illegittimità, quanto piuttosto l'aver essa stabilito per gli inadempienti l'esonero totale dal versamento dei contributi senza alcuna «contropartita», «in contrasto con il principio di razionalità-equità (art. 3 Cost.) coordinato con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) col quale deve integrarsi l'interpretazione dell'art. 38, secondo comma, Cost.».

Nella sentenza venne anche affermato che gli appartenenti alla categoria privilegiata non potevano «fondare un'aspettativa legittima sopra una norma costituzionalmente illegittima» e che, secondo un indirizzo generale della giurisprudenza della Corte (*cfr.* sentenza n. 6 del 1994), «dalla disciplina costituzionale in vigore non era dato desumere, per i diritti di natura economica, una particolare protezione contro l'eventualità di norme retroattive, salvo soltanto il limite del principio di ragionevolezza».

Con tale pronuncia la Corte, infine, ha affermato che, per rendere la normativa esaminata conforme alla Costituzione, sarebbe stata necessaria l'istituzione anche per il passato di una contropartita analoga al contributo di solidarietà, idonea a dare ragione dell'esonero dalla contribuzione in favore della previdenza obbligatoria, com'è stato chiarito dalla successiva sentenza n. 178 del 2000 (punto 3.6 del *Considerato in diritto*).

4. — In ottemperanza alla suindicata decisione, i commi 193 e 194 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno nuovamente disciplinato la materia. Con la prima delle citate disposizioni è stato riprodotto, privandolo della definizione di interpretazione autentica, il comma 1 dell'art. 9-*bis* del d.l. n. 103 del 1991; con la seconda è stato istituito per il passato il richiesto contributo di solidarietà.

Il legislatore, nei limiti della discrezionalità delineati dalla Corte, ne ha determinato la misura nel quindici per cento dei contributi ed ha autonomamente, ma non irragionevolmente — come si vedrà in seguito — fissato il periodo di retroattività, in deroga alle norme sulla prescrizione degli obblighi contributivi di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel decennio anteriore all'emanazione della citata sentenza n. 421 del 1995.

Il contributo che il legislatore ha effettivamente istituito per il passato, sostanzialmente identico (fuorché nella misura) al contributo di solidarietà esistente nel sistema «a regime», ha dei connotati che portano questa Corte a ritenere trattarsi a tutti gli effetti di un contributo nuovo rispetto alla contribuzione originaria, dotato di quella autonomia propria che gli deriva dalla necessità di regolare tutte le situazioni di inadempienza che, in conseguenza della sentenza n. 421 del 1995, dovevano considerarsi ancora pendenti.

5. — Sollevate da numerosi giudici di merito questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 193 e 194, della legge n. 662 del 1996, tra le quali quella riproposta nel presente giudizio, la Corte, con la sentenza n. 178 del 2000, mentre ha dichiarato l'inammissibilità di quest'ultima per carenza di motivazione sulla rilevanza, ha dichiarato l'infondatezza delle altre attinenti alla disparità di trattamento tra datori di lavoro che avevano adempiuto all'obbligo della contribuzione e datori inadempienti, nonché tra datori che avevano istituito trattamenti di previdenza integrativa e datori che non lo avevano fatto, ed alla eccessività della misura del quindici per cento determinata per il passato rispetto a quella del dieci per cento stabilita per il contributo di solidarietà a regime, ormai svincolato da ogni riferimento all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 ed alla composizione della retribuzione imponibile.

La Corte ha rilevato che «numerosi elementi — quali lo stretto collegamento con le specifiche particolarità del caso; la delimitazione temporale del periodo contributivo di riferimento; la necessità di disciplinare *ex novo* in generale, per tale periodo, l'obbligazione contributiva dei datori di lavoro esonerati dalla contribuzione (senza alcuna contropartita), in forza dell'art. 9-*bis*, comma 1, prima parte, del decreto-legge n. 103 del 1991, norma dichiarata illegittima da questa Corte con sentenza n. 421 del 1995 — danno, poi, nel loro complesso, piena ragione dell'efficacia retroattiva e della funzione di sanatoria assolta dalla norme denunciate, così da doversi escludere, anche sotto tali profili, la violazione dell'art. 3 Cost.».

6. — Ai principi individuati dalla Corte nelle citate sentenze n. 421 del 1995 e n. 178 del 2000 vanno aggiunte alcune considerazioni.

Nel caso in esame, in ottemperanza alla sentenza n. 421 del 1995, il legislatore doveva stabilire una contropartita per poter ribadire l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori secondo i criteri di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969. Delimitando il periodo di retroattività cui riferire il contributo del quindici per cento in cui si realizza la suindicata contropartita, il legislatore non è andato sostanzialmente oltre il decennio anteriore alla pubblicazione della sentenza n. 421 del 1995 di questa Corte, sul presupposto che per i debiti scaduti in tale periodo non poteva essere decorso il termine di prescrizione all'atto della pubblicazione stessa e che da tale momento i datori inadempienti non potevano nutrire alcun legittimo affidamento. Infatti il definitivo esonero dal pagamento degli ordinari contributi, per non porsi in contrasto con i principi di razionalità-equità e di solidarietà, avrebbe dovuto necessariamente essere bilanciato da una contropartita, analoga al contributo di solidarietà; e d'altra parte, la determinazione del contributo in misura notevolmente inferiore al debito originario, senza oneri accessori e con modalità di pagamento rateale, costituisce un indubbio beneficio per i datori di lavoro.

In conclusione, la norma denunciata non ha violato il principio della certezza del diritto, non avendo reso imprescrittibili ed esigibili in ogni tempo le contribuzioni dovute per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 166 del 1991, di conversione con modifiche del d.l. n. 103 del 1991.

Nessun altro profilo di illegittimità residua che non sia stato già scrutinato e rigettato da questa Corte con la citata sentenza n. 178 del 2000.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0323

N. **122**

Ordinanza 10 - 16 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Riserva di cognizione al giudice amministrativo delle controversie dipendenti da provvedimenti, atti e comportamenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia - Sottrazione al giudice ordinario delle controversie sui diritti nell'intera materia urbanistico-edilizia - Prospettata non consentita introduzione di un giudice speciale o straordinario, nonché disparità di trattamento dei cittadini - Carenza di specifica indicazione della norma che si intende effettivamente censurare, in presenza di un testo normativo novellato con recente disposizione di legge (art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205) - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

– D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.
– Costituzione, artt. 3, 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge

15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 2000 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la Tosirom S.a.s. e il comune di Roma, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 16 novembre 2000, ha sollevato — in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie dipendenti da provvedimenti, atti e comportamenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia;

che l'ordinanza è stata resa in un giudizio promosso — dopo il 1º luglio 1998 e prima del 10 agosto 2000 — da un privato contro un comune, per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato rilascio di un certificato di abitabilità;

che, secondo il giudice rimettente, la controversia, attesa la latitudine assunta dalla materia urbanistico-edilizia, sarebbe attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma tale ampliamento delle attribuzioni del giudice amministrativo colliderebbe con il carattere necessariamente circoscritto delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, ammesse non per blocchi di materie, ma per specifiche categorie di controversie caratterizzate dalla compresenza, difficilmente districabile, delle due posizioni soggettive tradizionali del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo;

che in particolare la sottrazione al giudice ordinario delle controversie sui diritti nell'intera materia urbanistico-edilizia — rappresentando non un'eccezione, ma uno stravolgimento del sistema — finirebbe per connotare il giudice amministrativo come giudice speciale o straordinario vietato dalla Costituzione;

che inoltre si verificherebbe una disparità di trattamento dei cittadini di fronte alla legge, per l'assoggettamento a due giurisdizioni, una delle quali non godrebbe di adeguate garanzie costituzionali di autonomia e indipendenza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando preliminarmente l'inammissibilità della questione, in quanto al giudizio sarebbe *ratione temporis* applicabile l'art. 34 nel testo originario del d.lgs. n. 80 del 1998, e non la riproduzione della norma ad opera dell'art. 7 della sopravvenuta legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), e in subordine la sua infondatezza, essendo il titolo IV della parte seconda della Costituzione ispirato non al principio di unità della giurisdizione, ma all'intento di conservare le giurisdizioni c.d. «storiche», con affidamento del sistema di riparto alla discrezionalità del legislatore ordinario.

Considerato che il Tribunale di Roma denuncia genericamente l'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), senza specificare se intenda impugnare, quale norma applicabile al giudizio *de quo,* il testo originario della disposizione o il nuovo testo introdotto dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), entrata in vigore il 10 agosto 2000;

che al riguardo il dispositivo dell'ordinanza menziona letteralmente «l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998» senza ulteriori precisazioni, e la motivazione sottolinea che «l'art. 34 è stato riprodotto dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, che è entrato in vigore successivamente all'instaurazione del presente giudizio», con un richiamo al dato temporale che potrebbe rimandare all'art. 5 del codice di procedura civile e alla conseguente inapplicabilità della legge n. 205 ai giudizi in corso;

che invece argomenti a favore dell'impugnazione del nuovo testo possono trarsi dal ripetuto riferimento dell'ordinanza «al legislatore del 1998 e del 2000»;

che la mancata specificazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalità si risolve in difetto di motivazione sulla rilevanza;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0324

N. **123**

Ordinanza 10 - 16 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie relative agli atti, ai provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, e concernenti i diritti alla restituzione o il risarcimento del danno derivanti da occupazione appropriativa o da accessione invertita - Devoluzione alla cognizione del giudice amministrativo - Prospettata violazione dei criteri direttivi fissati dalla delega legislativa - Insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

– D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.
– Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 11, comma 4, lett. *g)* della legge 15 marzo 1997, n. 59).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi con ordinanze emesse il 12 marzo 2001 dal Tribunale di Trapani (limitatamente

al comma 1) e il 7 maggio 2001 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, rispettivamente iscritte ai numeri 523, 575 e 576 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 27 e 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il Tribunale di Trapani — il quale in precedenza, con ordinanza del 30 novembre 1999, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31° marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in relazione all'art. 76 della Costituzione, per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 11, comma 4, lett. *g),* della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), ed a cui questa Corte aveva restituito gli atti con ordinanza n. 12 del 23 gennaio 2001, per una nuova valutazione della rilevanza alla luce dell'art. 7 della sopravvenuta legge 21° luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa) — ha riproposto la questione con ordinanza del 12 marzo 2001, ritenendo che il problema della devoluzione o meno del giudizio alla giurisdizione ordinaria deve essere deciso, ai sensi dell'art. 5 del codice di procedura civile, in base alla normativa vigente al momento della proposizione della domanda, ossia in base all'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 nel testo originario, e non a quello successivamente riprodotto dall'art. 7 della citata legge n. 205 del 2000;

che l'ordinanza è stata resa nel corso di una causa promossa — tra il 1° luglio 1998 e il 9 agosto 2000 — da un privato contro un comune per ottenere il risarcimento del danno derivante da un'occupazione appropriativa;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, nel testo originario, — devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, ed in particolare le controversie concernenti il risarcimento del danno derivante da occupazione appropriativa — ha violato i criteri direttivi fissati dalla legge di delega, che prevedeva l'estensione della giurisdizione amministrativa, in materia edilizia e urbanistica, alle controversie concernenti diritti patrimoniali consequenziali, comprese quelle relative al risarcimento del danno, ma non consentiva l'istituzione di una nuova giurisdizione esclusiva;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione in quanto è possibile interpretare la norma denunciata in modo da ricondurla nei limiti della delega;

che il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, con due separate ordinanze del 7 maggio 2001, di identico testuale tenore, ha parimenti sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 in relazione all'art. 76 Cost., per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 11, comma 4, lett. *g)* della legge n. 59 del 1997, nella parte in cui sottrae al giudice ordinario e devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure finalizzate alla gestione del territorio;

che le ordinanze sono state rese nel corso di cause proposte — tra il 1° luglio 1998 e il 9 agosto 2000 — da privati contro un comune, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da occupazioni di suoli disposte per un quinquennio in esecuzione di piani di zona, divenute illegittime per il decorso del termine, durante il quale, malgrado la realizzazione dell'opera pubblica e la conseguente irreversibile trasformazione dei suoli, non era intervenuto alcun decreto di esproprio;

che, ad avviso del giudice rimettente, il problema della devoluzione o meno delle controversie in esame alla giurisdizione ordinaria deve essere deciso, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., in base alla normativa vigente al momento della proposizione delle domande, ossia in base all'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 nel testo originario, e non in quello riprodotto dall'art. 7 della sopravvenuta legge n. 205 del 2000;

che, secondo il rimettente, la legge di delega prevedeva l'estensione della giurisdizione amministrativa, in materia edilizia e urbanistica, alle controversie concernenti diritti patrimoniali consequenziali, comprese quelle sul risarcimento del danno, ossia ai diritti di contenuto patrimoniale nascenti dall'esercizio della giurisdizione di

legittimità su atti e provvedimenti, ma non consentiva l'istituzione di una nuova giurisdizione esclusiva cui potessero essere devoluti i diritti nascenti da fatti e comportamenti, quali i diritti alla restituzione del bene occupato senza titolo o al risarcimento del danno derivante da occupazione illegittima o da accessione invertita;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la dichiarazione di infondatezza della questione, per gli stessi motivi svolti nell'atto d'intervento nel giudizio scaturito dall'ordinanza del Tribunale di Trapani.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti, in quanto i rimettenti prospettano sostanzialmente la medesima questione;

che — secondo i giudici rimettenti — nei giudizi innanzi ad essi pendenti la giurisdizione è regolata dall'art. 34 del decreto legislativo 31° marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nel testo originario avente valore di legge in senso sostanziale, e non nel testo, avente invece valore di legge in senso formale, risultante dalla sostituzione disposta dall'art. 7 della legge 21° luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), in quanto si tratta di giudizi promossi a partire dal 1° luglio 1998 (data di inizio dell'operatività della giurisdizione esclusiva istituita dal medesimo art. 34 del d.lgs. n. 80) e pendenti al 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 205);

che a sostegno di tale affermazione i giudici si limitano a richiamare l'art. 5 del codice di procedura civile, secondo cui la giurisdizione si determina in base alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e i mutamenti successivi della legge sono irrilevanti;

che essi quindi non prendono in esame la diversa opzione interpretativa secondo cui l'art. 7 della sopravvenuta legge n. 205 del 2000 — sostituendo il testo dell'art. 34 (nonché degli artt. 33 e 35) all'interno del decreto legislativo n. 80 del 1998 — avrebbe non solo trasformato la natura di tali norme, da leggi in senso materiale a leggi in senso formale (così affrancandole dal vizio di eccesso di delega, per il quale questa Corte aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 33 del decreto: sentenza n. 292 del 2000), ma anche disciplinato direttamente la giurisdizione per i giudizi innanzi indicati (così derogando al principio posto dall'art. 5 cod. proc. civ.);

che a questo ultimo risultato potrebbe condurre il coordinamento del nuovo testo degli articoli del decreto n. 80 del 1998 introdotto dalla legge n. 205 del 2000 con le altre disposizioni del decreto rimaste immutate, ed in particolare con l'art. 45, comma 18, il quale pur dopo la sostituzione dell'art. 34 operata dalla legge del 2000 continua a disporre che «le controversie di cui agli art. 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998»;

che per effetto di questa interpretazione la giurisdizione sarebbe nella specie regolata dall'art. 34 nel nuovo testo, norma avente natura di legge in senso formale, nei confronti della quale la questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega non avrebbe potuto essere proposta;

che la valutazione dell'attendibilità di tale soluzione interpretativa sarebbe stata necessaria, anche in ragione del difetto, sul punto, di un orientamento consolidato del giudice regolatore della giurisdizione;

che questi infatti esaminando il rapporto fra il testo originario del decreto n. 80 del 1998 e quello modificato dalla legge n. 205 del 2000, per determinare, ai fini del riparto di giurisdizione, l'ambito temporale di applicabilità di ciascuno di essi ha una sola volta preso espressamente in esame l'argomento desumibile dall'art. 45, comma 18 (peraltro in via complementare e con esclusivo riguardo all'art. 33 del decreto n. 80), e successivamente ha sempre risolto il problema alla stregua dell'art. 5 cod. proc. civ. senza più considerare il citato comma 18, né specificare le ragioni di tale mancata considerazione;

che pertanto le ordinanze — in quanto affette da insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione — devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dai Tribunali di Trapani (limitatamente al comma 1) e di S. Angelo dei Lombardi, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0325

N. **124**

Ordinanza 10 - 16 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Giudizi in materia di pensioni - Adozione di provvedimenti cautelari - Competenza della Corte dei conti in composizione collegiale, anziché in quella monocratica (prevista per la decisione di merito) - Prospettata irragionevolezza nonché violazione del principio del giudice naturale - Questione identica ad altra già esaminata e dichiarata manifestamente infondata - Carenza di motivi nuovi e diversi - Manifesta infondatezza.

– Legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 5, comma 1, ultimo periodo.
– Costituzione, artt. 3 e 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), promossi con ordinanze emesse il 21 febbraio 2001 e l'8 novembre 2000 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, iscritte ai nn. 339 e 467 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nn. 20 e 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con due ordinanze, di analogo contenuto, decise l'8 novembre 2000 e il 21 febbraio 2001 e depositate rispettivamente il 26 febbraio e il 26 marzo 2001, nel corso di separati giudizi cautelari in materia di pensioni, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), nella parte in cui prevede la competenza della Corte dei conti in composizione collegiale a provvedere per l'emanazione di provvedimenti cautelari nel giudizio pensionistico, nonostante la stessa disposizione istituisca la competenza a decidere il merito della controversia della medesima Corte dei conti in composizione monocratica, nella persona del magistrato designato, appartenente alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico;

che il giudice *a quo* denuncia la violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione, sottolineando l'irragionevolezza di una scelta che, in assenza di qualsivoglia giustificazione concreta o sistematica, valicherebbe i margini della discrezionalità legislativa: un sistema che ripartisce la competenza collegiale e quella monocratica nei termini descritti non avrebbe precedenti e sarebbe gravemente difforme rispetto ai modelli più vicini al giudizio pensionistico, il processo cautelare nel processo di responsabilità contabile ed il processo cautelare nel rito del lavoro, pure richiamato, quest'ultimo, nel giudizio della Corte dei conti in tema di pensioni;

che i sospetti di irragionevolezza, continua il giudice rimettente, si accentuerebbero alla luce degli effetti che può determinare l'art. 9 della legge n. 205 del 2000, che affiderebbe al collegio chiamato a valutare la domanda cautelare il potere di decidere il merito della controversia con sentenza succintamente motivata, quando il ricorso appaia manifestamente fondato, o manifestamente infondato, irricevibile, inammissibile o improcedibile;

che la trasformazione del rito avrebbe come effetto automatico, secondo la Corte dei conti, anche la trasformazione dell'organo decidente; ciò comporterebbe la modificazione del giudice naturale precostituito per legge, dipendente non già da una chiara e verificabile scelta del legislatore, ma da circostanze occasionali e variabili, consistenti nel fatto che le parti abbiano posto il collegio in condizioni di provvedere nel merito e nella stessa determinazione facoltativa del collegio di decidere con sentenza, chiudendo la fase processuale; quest'evenienza, se da una parte sarebbe coerente con le finalità di accelerazione processuale perseguite dalla legge, dall'altra parte realizzerebbe — proprio a causa dell'anomalia di partenza che contraddistingue il processo cautelare — un arbitrario sovvertimento di competenze;

che ne seguirebbe, pertanto, conclude il giudice rimettente, la violazione dell'art. 25 della Costituzione;

che è intervenuta, in entrambi i giudizi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile e comunque manifestamente infondata, illustrandone le relative ragioni.

Considerato che le due identiche ordinanze della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, hanno sollevato la medesima questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, per cui può procedersi alla riunione dei giudizi, in modo da essere unitamente decisi;

che l'anzidetta questione di legittimità costituzionale è già stata sollevata dalla Corte dei conti con altre ordinanze di identico contenuto a quelle in esame e dichiarata da questa Corte manifestamente infondata, con l'ordinanza 24 ottobre 2001 n. 343, che ha esaminato i medesimi profili e le stesse argomentazioni;

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre la Corte a modificare il proprio convincimento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione — dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con le due ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0326

N. **125**

Ordinanza 10 - 16 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte sui redditi - Trattamento di fine rapporto - Obbligo, a carico degli imprenditori (sostituti d'imposta), di versare un acconto delle imposte dovute dai dipendenti sui trattamenti di fine rapporto - Prospettata violazione dei principî di eguaglianza dei cittadini e di capacità contributiva - Questione già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di motivi nuovi e diversi - Manifesta infondatezza.

– Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 211, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140).
– Costituzione, artt. 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 2, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, promosso con ordinanze emessa il 13 febbraio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Potenza sul ricorso proposto da Savitour s.n.c. contro l'Ufficio delle Entrate di Potenza, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio, avente ad oggetto il silenzio-rifiuto in ordine alla richiesta di rimborso del versamento di ritenute effettuato quale sostituto d'imposta sugli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto (in seguito t.f.r.) dei propri dipendenti, promosso dalla Società Savitour s.n.c., la Commissione tributaria provinciale di Potenza, con ordinanza 13 febbraio 2001 (r.o. n. 502 del 2002), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

che le predette norme impongono ai sostituiti d'imposta per redditi di lavoro dipendente l'obbligo di versare al fisco un acconto delle imposte dovute dai dipendenti sui trattamenti di fine rapporto;

che il giudice rimettente ritiene che il versamento dell'importo è previsto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per cui la norma denunciata mediante l'obbligo di acconto costringe l'imprenditore a pagare con denaro proprio (prelevato dagli accantonamenti per il t.f.r.) l'imposta altrui; da qui la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione che dettano, rispettivamente, il principio di uguaglianza dei cittadini, «per cui ciascuno deve pagare le proprie imposte e non quelle altrui» e la regola in base alla quale «ciascuno partecipa alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, supponendo un reddito conseguito, reale e non virtuale»;

che, in particolare, nel caso in esame, osserva il giudice *a quo* non si sarebbero realizzati i presupposti di cui all'art. 16, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) che vuole l'esistenza di un reddito tassabile per la legittimazione dell'imposizione fiscale determinata dalla capacità contributiva, in quanto il versamento dell'acconto avverrebbe a prescindere dal conseguimento di un reddito, non potendosi considerare tale l'accantonamento al fondo t.f.r;

che è intervenuto in giudizio avanti a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso perché venga dichiarata la manifesta infondatezza della questione essendo la stessa stata già decisa con sentenza n. 155 del 2001.

Considerato che l'ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Potenza solleva la medesima questione incidentale di legittimità costituzionale dichiarata da questa Corte infondata, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali (artt. 3 e 53 della Costituzione) con la sentenza 21 maggio 2001, n. 155, che ha esaminato i medesimi profili e le stesse argomentazioni;

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre la Corte a modificare il proprio convincimento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0327

N. **126**

Ordinanza 10 - 16 aprile 2002

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Esercizio del mandato parlamentare - Partecipazioni alle votazioni in assemblea - Mancato riconoscimento, da parte di organi giurisdizionali, quale legittimo impedimento a comparire all'udienza di un processo penale - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Taranto, sezione I penale, della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto e della Corte di cassazione, sezione V penale - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazioni conseguenti.

– Ordinanza 18 febbraio 1998 del Tribunale di Taranto, sez. I pen.; sentenza 18 febbraio - 13 marzo 1998, n. 202 del Tribunale di Taranto; sentenza 21 ottobre 1999 - 10 marzo 2000, n. 85 della Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto; sentenza 15 febbraio - 19 marzo 2001, n. 390 della Corte di cassazione, sez. V pen.
– Costituzione, artt. 64, 68 e 72, 73, secondo comma, 79, primo comma, 83, terzo comma, 90, secondo comma, 138, primo e terzo comma; legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 12; legge cost. 22 novembre 1967, n. 2, art. 3; legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1 , artt. 9, comma 3, e 10, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Taranto, sezione I penale, del 18 febbraio 1998, emessa in un procedimento penale a carico dell'on. Giancarlo Cito, con la quale è stata rigettata una istanza di rinvio di udienza dibattimentale, non considerando impedimento assoluto il diritto-dovere del deputato di assolvere il mandato parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in Assemblea, della sentenza del Tribunale di Taranto 18 febbraio - 13 marzo 1998, n. 202/1998, che ha definito il procedimento stesso, nonché delle sentenze n. 85/2000 del 21 ottobre 1999 - 10 marzo 2000 della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e n. 390/2001 del 15 febbraio - 19 marzo 2001 della Corte di cassazione, sezione V penale, che hanno confermato la decisione sul rigetto della istanza predetta, promosso della Camera dei deputati, con ricorso depositato il 25 maggio 2001 e iscritto al n. 193 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ricorso depositato il 25 maggio 2001 la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Taranto, sezione I penale, della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e della Corte di cassazione, sezione V penale;

che — come riferisce la Camera ricorrente — in un procedimento penale pendente nei confronti del deputato Giancarlo Cito per il reato di diffamazione, il Tribunale di Taranto, sezione I penale, respingeva, con ordinanza pronunciata nell'udienza dibattimentale del 18 febbraio 1998, un'istanza presentata dal difensore del deputato il giorno precedente l'udienza, con la quale si chiedeva di considerare giustificata l'assenza dell'imputato perché dovuta a legittimo impedimento a comparire, in considerazione del suo diritto-dovere di partecipare all'attività parlamentare e in particolare di essere presente alle votazioni in Assemblea della Camera dei deputati nei giorni 17, 18, 19 e 20 febbraio 1998, come comprovato dal calendario dei lavori parlamentari presentato al Tribunale, il quale peraltro motivava la propria decisione affermando sia che l'istanza era tardiva sia che, comunque, essendo la seduta delle votazioni per il giorno 18 febbraio fissata a partire dalle ore sedici, l'imputato avrebbe potuto comparire nella mattinata e chiedere che il suo processo fosse trattato con precedenza;

che, così disponendo, l'ordinanza in questione — osserva la ricorrente — non ha tenuto in considerazione il fatto che il deputato era impegnato nelle votazioni in assemblea già dal giorno precedente l'udienza, cioè dal 17 febbraio, giorno in cui i lavori si erano protratti fino a ora notturna; né — aggiunge la Camera — il Tribunale, immediatamente dopo, ha ritenuto di ritornare, revocandola, sulla propria decisione, allorché di dette ultime

circostanze era stata data informazione con un fax inviato quello stesso giorno dall'imputato, il quale comunicava l'ordine del giorno della seduta (con votazioni) del giorno 18 febbraio e riferiva di come egli si fosse trovato impegnato in votazioni sin dalla sera del giorno precedente;

che con sentenza del medesimo giorno 18 febbraio 1998, depositata il successivo 13 marzo, il Tribunale di Taranto condannava l'imputato per il reato di diffamazione, rinviando espressamente, nella motivazione, alla propria ordinanza con cui era stata respinta l'istanza di rinvio dell'udienza;

che, in sede di gravame, la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza del Tribunale del 18 febbraio 1998 formulata dall'interessato, da un lato ritenendo che l'istanza originaria fosse tardiva — ma facendo riferimento testuale non già all'istanza presentata dal difensore il giorno prima dell'udienza, bensì al fax trasmesso dall'imputato il giorno stesso dell'udienza — e dall'altro escludendo che l'impegno parlamentare rivestisse il carattere di impedimento assoluto a comparire, affermando che l'imputato sarebbe stato chiamato a votare in giorni diversi da quello in cui era fissata l'udienza, cioè nei giorni 17 e 20 febbraio; una affermazione quest'ultima — si osserva nel ricorso della Camera dei deputati — non sorretta da alcun dato obiettivo, tenuto conto che il calendario settimanale delle sedute era identico nei contenuti per tutti e quattro i giorni e che l'ordine del giorno della seduta decisiva, cioè del giorno 18, indicava che le votazioni si sarebbero svolte a partire dalle ore sedici e venti;

che la Corte di cassazione, sezione V penale, ha confermato il giudizio d'appello, compreso il rilievo circa la tardività dell'istanza; nella propria decisione la Corte di cassazione, oltre ad affermare che la pronuncia del giudice di merito si sottraeva al controllo di legittimità, per avere argomentato al riguardo con «proposizioni logicamente e giuridicamente ineccepibili», aggiungeva sul punto che «l'indiscriminata valenza dell'impedimento di natura parlamentare paralizzerebbe la definizione del procedimento», che «il delicato equilibrio tra la funzione giurisdizionale e quella parlamentare trova contemperamento nel bilanciamento degli interessi configgenti, operato di volta in volta dal giudice, sulla scorta della situazione processuale» e infine che «la definizione del processo in tempi ragionevoli non soddisfa solo l'interesse punitivo [...] dello Stato e le legittime aspettative della persona offesa, ma anche l'interesse dello stesso imputato, ove questo non si proponga fini dilatori»;

che la ricorrente Camera dei deputati — affermata la propria legittimazione attiva al ricorso e quella passiva degli organi giurisdizionali — motiva circa l'ammissibilità, sul piano oggettivo, del conflitto, la materia del quale è data, nella specie, dalla esigenza di delimitare le attribuzioni costituzionali del potere giudiziario (di trattare e concludere i processi innanzi a esso pendenti) a fronte delle esigenze di funzionalità e delle prerogative di autonomia e indipendenza del potere legislativo, incise dalla pretesa del primo di disconoscere al deputato il carattere di impedimento a comparire a una udienza per adempiere alle proprie funzioni di parlamentare;

che, premesse diverse considerazioni quanto alla sussistenza dell'interesse a ricorrere e agli aspetti preliminari di ammissibilità del conflitto, la ricorrente osserva che nel caso in esame si rivela la netta divergenza di vedute tra la Camera e gli organi giurisdizionali, nella contrapposizione tra un ordine del giorno delle sedute del periodo 17 - 20 febbraio 1998 da cui ha origine il dovere del parlamentare di prendere parte alle votazioni, e una serie di pronunce giurisdizionali che, seppure variamente argomentate, convergono nel negare a questi stessi impegni parlamentari il carattere di impedimento assoluto a partecipare all'udienza del processo penale;

che viceversa la ricorrente chiede che venga considerato, per i propri componenti, impedimento assoluto a comparire all'udienza del processo penale l'esercizio della funzione parlamentare e «in particolare» l'esercizio del diritto di voto in Assemblea o anche in Commissione legislativa;

che le decisioni dei giudici di merito di primo grado e di appello per le quali è promosso conflitto, se pure non prendono posizione circa la questione di principio, attinente al rilievo processuale della posizione dell'imputato che sia impegnato in attività parlamentare, comunque hanno per effetto comune quello di negare la natura di impedimento assoluto alla partecipazione del deputato a votazioni in Assemblea, ovvero di subordinarne il riconoscimento ad apprezzamenti del giudice, secondo considerazioni del singolo caso concreto;

che la pronuncia della Corte di cassazione invece enuclea esplicitamente il principio secondo il quale spetta al giudice operare di volta in volta, in base appunto alla concreta situazione processuale, il contemperamento tra le esigenze della funzione giurisdizionale e di quella parlamentare, così da far dipendere il riconoscimento o il disconoscimento dell'impedimento funzionale da considerazioni del singolo caso, che potrebbero di volta in volta mutare — ad esempio, ammettendo l'impedimento per attività parlamentari diverse dal voto e viceversa negandolo per l'esercizio del voto —, con una considerazione indistinta di equiordinazione, in linea di principio, di tutte le attività nelle quali si realizza la funzione parlamentare;

che secondo la Camera la pretesa della giurisdizione, di considerare tra loro fungibili le attività di un parlamentare e di rimettere al giudice l'apprezzamento di una di esse come impedimento assoluto, finisce per compromettere l'autonomia e la stessa funzionalità della Camera di appartenenza del parlamentare, menomando

il libero esercizio del mandato rappresentativo, in violazione degli artt. 64, 68 e 72 della Costituzione, disconoscendo la peculiarità delle votazioni in Assemblea, poiché il voto è una attività personalissima, non delegabile, sulla quale il singolo deputato non può influire quanto al momento del suo svolgimento, cosicché tra esso e le altre pur rilevanti attività parlamentari (discussioni, interventi programmati, atti del sindacato ispettivo) sussiste una differenza qualitativa, potendo le altre attività tipiche essere modulate nei loro tempi anche in via di prassi, mentre lo stesso non vale per l'attività di votazione, che è indisponibile dal singolo deputato e i cui tempi non sono rinviabili; ciò che dimostra come il voto sia atto che attiene immediatamente alla funzione costituzionalmente assegnata alle Camere, la cui limitazione dunque, sempre secondo la ricorrente, rappresenta una incisione nel pieno e libero espletamento di quella stessa funzione, garantita nel suo svolgimento, autonomo e senza condizionamenti esterni, dai menzionati artt. 64, 68 e 72 della Costituzione;

che, svolgendo un ulteriore profilo, la Camera rileva che gli atti che hanno originato il conflitto compromettono la stessa funzionalità della Camera, mettendo a rischio la formazione del *quorum* richiesto di volta in volta per la deliberazione parlamentare, in violazione delle norme della Costituzione e delle altre leggi costituzionali (artt. 64, primo e terzo comma; 73, secondo comma; 79, primo comma; 83, terzo comma; 90, secondo comma; 138, primo e terzo comma, della Costituzione; art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2; artt. 9, comma 3, e 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1) che richiedono per talune delibere o votazioni particolari maggioranze, assolute o qualificate, come in tema di approvazione dei regolamenti, di dichiarazione di urgenza di una legge, di approvazione di amnistia e indulto, di elezione del Presidente della Repubblica, di elezione dei giudici costituzionali, di messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, di autorizzazione a procedere per i reati dei ministri, di approvazione di leggi costituzionali;

che la Camera ricorrente lamenta inoltre la coartazione della libertà del mandato parlamentare, in violazione degli artt. 67 e 68 della Costituzione, dato che le prerogative dei parlamentari sono stabilite non nell'interesse individuale dei singoli ma in funzione dell'integrità della posizione costituzionale della istituzione di appartenenza, cosicché, ogni volta che sia leso il libero esercizio del mandato garantito dalle citate disposizioni costituzionali, si ha una corrispondente violazione dell'autonomia delle Camere di appartenenza: nel caso specifico, le determinazioni giurisdizionali avrebbero inciso sulla libertà di mandato del parlamentare, costretto alla scelta tra due differenti diritti, quello di partecipare alle votazioni e quello di essere presente nel processo che lo riguarda;

che la Camera rileva altresì la mancanza, nelle pronunce giurisdizionali che danno luogo al conflitto, di un adeguato bilanciamento tra le esigenze della giurisdizione e quelle della funzionalità, dell'autonomia e dell'indipendenza del Parlamento, in quanto le decisioni, negando (direttamente, quelle dei giudici di merito; indirettamente, con l'affermazione di principio, quella della Corte di cassazione) il carattere di impedimento assoluto dell'attività di votazione, hanno sacrificato integralmente le seconde alle prime, non potendosi ravvisare alcun corretto bilanciamento nell'imposizione al deputato della scelta tra le due sedi, secondo un criterio inidoneo a raggiungere un ragionevole contemperamento tra i due ordini di interessi, i quali d'altra parte non si pongono neppure sul medesimo piano, dato che uno è un diritto soggettivo pieno e individuale, il diritto alla difesa, l'altro è un diritto-dovere di carattere funzionale eccedente la dimensione del singolo;

che pertanto, anche a riconoscere il fondamento costituzionale dell'esigenza di efficienza e celerità del processo — prosegue la Camera — non potrebbe per ciò solo giustificarsi il sacrificio della autonomia e indipendenza e perfino della stessa funzionalità del Parlamento, attribuendo, come è invece avvenuto, alle forme di esercizio del mandato parlamentare un significato «dilatorio», e anche questo rilievo varrebbe a far considerare del tutto inadeguato il criterio di giudizio adottato dai giudici, poiché il calendario dei lavori parlamentari, e l'ordine del giorno che ne è espressione, costituiscono determinazioni che il parlamentare è tenuto a rispettare e non è abilitato a modificare, traducendosi in esse il contemperamento delle esigenze dei diversi soggetti costituzionali interessati all'organizzazione dei lavori delle Camere, a garanzia di ciascuno di essi e di tutti, maggioranza, opposizione, governo; è dunque impropria, afferma la ricorrente, la pretesa di subordinare queste attività all'esercizio della giurisdizione penale, valendo semmai (art. 68 della Costituzione) l'esigenza opposta;

che infine la Camera ricorrente lamenta la violazione del principio di leale collaborazione tra poteri e del dovere di lealtà e correttezza, ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza costituzionale e valevole anche in relazione al potere giudiziario, in quanto le affermazioni che portano a rigettare l'istanza difensiva di rinvio sarebbero incongrue, sotto numerosi aspetti: il Tribunale fa riferimento a una istanza presentata dal difensore il giorno prima dell'udienza, dunque non qualificabile come tardiva; la Corte d'appello fa invece riferimento a un fax dell'imputato, trasmesso lo stesso giorno dell'udienza, senza prendere in considerazione l'istanza difensiva del giorno precedente; il Tribunale, pur avendo a disposizione il calendario settimanale dei lavori e l'ordine del

giorno della seduta del 18 febbraio 1998, non ne deduce che l'imputato fosse impegnato nelle votazioni fino alle ore ventitré del giorno precedente l'udienza, benché tale circostanza, risultante dai documenti trasmessi, fosse essenziale nel senso di rendere non praticabile la soluzione prospettata dall'organo giudiziario, di presentarsi nella mattinata del giorno 18 febbraio per chiedere la trattazione del processo con precedenza sugli altri; proprio per sottolineare che l'impegno parlamentare riguardava sia la sera del 17 che il primo pomeriggio del 18 febbraio, l'imputato aveva spedito un fax, ma il Tribunale non aveva ritenuto di riconsiderare la propria decisione adottata con l'ordinanza; dal suo canto, la Corte d'appello mostra di accorgersi dell'impegno delle votazioni per la sera del 17, ma sembra ritenere che le votazioni concernessero solo il giorno 20, nonostante che il calendario della settimana (17-20 febbraio) avesse un contenuto comune e soprattutto nonostante che l'ordine del giorno del 18 prevedesse espressamente votazioni in Aula; infine, la Corte di cassazione sembra evocare potenziali utilizzazioni dilatorie dell'impedimento, quando risulta che nell'intero processo penale di cui si tratta l'impedimento venne fatto valere esclusivamente in una circostanza, cioè appunto per l'udienza del 18 febbraio 1998;

che, per i rilievi esposti, la Camera solleva conflitto di attribuzioni chiedendo:

a) di dichiarare che non spetta al Tribunale di Taranto, sezione I penale, né alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, né alla Corte di cassazione, V sezione penale, negare che per il deputato Giancarlo Cito costituisca impedimento assoluto alla partecipazione all'udienza dibattimentale in data 18 febbraio 1998 dinanzi al Tribunale di Taranto il diritto-dovere di assolvere il mandato parlamentare, partecipando alle votazioni dell'Assemblea indette per lo stesso giorno;

b) «in particolare, che non spetta alla Corte di cassazione, V sezione penale, il dichiarare riservato al bilanciamento del giudice penale, alla stregua delle risultanze processuali, il giudizio sulla spettanza del carattere di impedimento assoluto a partecipare all'udienza alla situazione dell'imputato parlamentare che sia impegnato in votazioni in Assemblea concomitanti con l'udienza penale»;

c) di annullare, per l'effetto, l'ordinanza 18 febbraio 1998 del Tribunale di Taranto, sezione I penale; la sentenza 18 febbraio - 13 marzo 1998, n. 202, del medesimo Tribunale; la sentenza 21 ottobre 1999 - 10 marzo 2000, n. 85, della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e la sentenza 15 febbraio - 19 marzo 2001, n. 390, della Corte di cassazione, sezione V penale.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 97, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche relativamente all'ammissibilità;

che, sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene;

che del pari deve essere riconosciuta la legittimazione degli organi giudiziari che hanno adottato i provvedimenti in relazione ai quali è promosso il conflitto di attribuzione a essere parti del medesimo, poiché, come ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 84, n. 37 e n. 6 del 2002), i singoli organi giurisdizionali sono legittimati, nell'esercizio della funzione a essi assegnata dalla Costituzione ed esercitata in piena indipendenza, a essere parti nei conflitti costituzionali in questione;

che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente Camera dei deputati lamenta la lesione della sfera di attribuzioni a essa costituzionalmente garantite in ragione del mancato riconoscimento, da parte degli organi giurisdizionali indicati nella parte narrativa, del legittimo impedimento a comparire all'udienza penale di un proprio componente impegnato in votazioni in Assemblea;

che dal ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, come prescritto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Taranto, sezione I penale, della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e della Corte di cassazione, sezione V penale, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati ricorrente;*

b) *che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Tribunale di Taranto, sezione I penale, alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto e alla Corte di cassazione, sezione V penale, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto* a)*, per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0328

N. **127**

Sentenza 11 - 22 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Costituzione in giudizio - Ricorrenti del giudizio *a quo* - Costituzione effettuata oltre il termine - Inammissibilità.
– Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, secondo comma.

Rilevanza della questione - Eccepito difetto di motivazione in ordine alla applicabilità della norma denunciata - Plausibilità della motivazione formulata dal rimettente - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità.

Infortuni e malattie professionali - Malattie professionali derivanti dall'impiego dell'amianto - Rivalutazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici - Ritenuta impossibilità di estendere il beneficio previdenziale ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, per il periodo antecedente al primo gennaio 1996 (data di passaggio all'INAIL della gestione assicurativa per i ferrovieri) - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra lavoratori di «imprese private» e lavoratori di «imprese non private» - Possibilità di un'interpretazione diversa da quella prospettata - Non fondatezza della questione.
– Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271).
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 2000 dal Tribunale di Treviso nel pro-

cedimento civile vertente tra Andreazza Giancarlo ed altri e le Ferrovie dello Stato S.p.a. ed altro, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Andreazza Giancarlo ed altri, delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Michele Miscione per Andreazza Giancarlo ed altri, Roberto Pessi per le Ferrovie dello Stato S.p.a., Carlo De Angelis per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da taluni dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a., al fine di ottenere, nei confronti del proprio datore di lavoro e dell'I.N.P.S., l'accertamento del diritto al beneficio previdenziale previsto dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 10 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271.

La norma censurata stabilisce, in favore dei lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che «l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto, gestita dall'I.N.A.I.L., è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5».

Secondo il rimettente, la «interpretazione letterale» della disposizione induce a ritenere che detto beneficio sia riservato «ai lavoratori dipendenti da aziende private» e «non sia estensibile ai dipendenti delle FF.SS. S.p.A.» e ciò «quanto meno per il periodo antecedente al primo gennaio 1996, data in cui la gestione dell'assicurazione contro le malattie per i dipendenti delle FF.SS. passò all'I.N.A.I.L.».

In tal senso depone, ad avviso del giudice *a quo* non solo il riferimento al periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie da amianto gestita dall'I.N.A.I.L., «ma anche l'intero contesto dell'articolo in esame», considerato, in particolare, che il successivo comma 10 «impone alle imprese (private) l'obbligo di versare all'I.N.P.S. (gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ...) un contributo per ogni dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato».

È da ritenere, pertanto, che la disposizione censurata riguardi esclusivamente i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'I.N.P.S. «e non anche i lavoratori iscritti ad altri fondi pensione e, in particolare, al fondo pensione istituito con legge n. 418 del 1908 per i ferrovieri cui i ricorrenti erano iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992».

In virtù di «tale necessaria interpretazione dell'art. 13, comma 8», il giudice *a quo* reputa vulnerato l'art. 3 della Costituzione, per la «irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti di imprese private e lavoratori dipendenti di imprese non private a fronte di una identica situazione di prolungata esposizione all'amianto».

Quanto alla rilevanza della questione, essa emerge, secondo l'ordinanza, «dal fatto che la interpretazione letterale e sistematica» della disposizione denunciata «comporta la esclusione dei ricorrenti dal godimento dei benefici contributivi ivi previsti per l'intero periodo lavorativo soggetto all'esposizione all'amianto o, quanto meno, per la gran parte di esso».

2. — Si sono costituiti, fuori termine, Andreazza Giancarlo ed altri, ricorrenti del giudizio *a quo*.

3. — Si sono, inoltre, costituite le altre parti del giudizio principale e cioè le Ferrovie dello Stato S.p.a. — Società di trasporti e Servizi per Azioni, nonché l'I.N.P.S..

3.1. — Le Ferrovie dello Stato S.p.a. hanno concluso, in via pregiudiziale, per «la restituzione degli atti al giudice rimettente perché verifichi nuovamente e motivi sulla rilevanza della questione», e, in via subordinata, per «la dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della questione» medesima.

Quanto al merito, la memoria sostiene l'inapplicabilità, già in base al dato letterale, della disposizione ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a., essendo (come, peraltro, ritenuto in una nota del Ministro del tesoro del 23 gennaio 1996) i benefici previsti dalla legge n. 257 del 1992 riservati ai lavoratori dell'amianto del settore privato, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'I.N.P.S..

Ad avviso della parte, si tratta di una interpretazione coerente con la *ratio* della disposizione denunciata, da ravvisarsi nell'intenzione del legislatore di beneficiare il settore privatistico, «maggiormente esposto al problema amianto proprio per la soppressione di molteplici lavorazioni con gravi conseguenze sui lavoratori»; rischio estraneo al «personale appartenente al settore pubblico, o comunque ad esso connesso in qualche modo», come il personale delle Ferrovie dello Stato, godendo questo di una «maggiore tutela di ricollocazione nel caso di soppressione dell'attività a cui era addetto».

Nel rammentare, poi, che il personale dipendente dalle FF.SS. è assicurato all'I.N.A.I.L. soltanto dal 1° gennaio 1996 ed iscritto al Fondo speciale gestito dall'I.N.P.S. a decorrere dall'aprile 2000, la parte costituita ribadisce l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 al predetto personale anche in forza di una «esegesi sistematica e complessiva» della medesima norma, il cui comma 10 «fa riferimento ad un meccanismo che coinvolge esclusivamente le imprese del settore privatistico»; sicché, per l'«inequivocabile ed espresso il richiamo all'I.N.P.S. quale soggetto passivo delle prestazioni pensionistiche erogate ai lavoratori che siano ammessi al pensionamento anticipato», è giocoforza «ritenere che la disciplina non si applichi ai dipendenti delle FF.SS. (e a tutti quelli all'epoca iscritti ad altri fondi di previdenza diversi dall'I.N.P.S.)».

Ciò, peraltro, in armonia con la già evidenziata *ratio* della legge n. 257 del 1992, confortata, altresì, dalla circostanza che gli effettivi destinatari del beneficio «erano stati quantificati in circa 1200 in fase di discussione parlamentare e per tale numero era stata reperita la copertura finanziaria *ex* art. 81 Cost.», laddove una diversa ed estensiva interpretazione «consentirebbe di attribuire il beneficio ad una platea anche centinaia di volte più grande».

Nel sostenere, poi, che «nessun argomento in senso contrario» alle precedenti considerazioni può trarsi dalla sentenza n. 5 del 2000 della Corte costituzionale, la parte costituita esclude, in definitiva, che possa ravvisarsi il prospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata individua «una precisa e definita categoria di imprese e di lavoratori addetti alle medesime», secondo la finalità di favorire detta categoria di lavoratori, «in ragione della particolare situazione occupazionale determinata dal divieto di utilizzazione dell'amianto che ha interessato le imprese cui appartenevano i lavoratori stessi».

3.2. — L'I.N.P.S., nel concludere per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della questione, sostiene, anzitutto, che l'ordinanza di rimessione è generica, giacché «non precisa, per ogni lavoratore, il periodo di esposizione all'amianto ... né se il lavoratore era pensionato o meno all'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992».

Nel merito, la memoria rileva, da un lato, che, nel censurato art. 13, sussiste «una stretta correlazione tra lavoratori esposti all'amianto e l'assoggettamento per il periodo di esposizione all'assicurazione gestita dall'I.N.A.I.L. di cui al comma 8», e, dall'altro, che lo stesso I.N.A.I.L. gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato soltanto dal 1° gennaio 1996.

Non può, dunque, ritenersi, ad avviso della parte, costituzionalmente illegittima la disposizione denunciata «per detto collegamento operato dal legislatore, essendo rimessa l'individuazione dei beneficiari della normativa alla sua discrezionalità». Peraltro, la circostanza che il beneficio sia stato limitato «soltanto a particolari categorie» si giustifica in quanto trattasi di norma eccezionale, che comporta oneri a carico del bilancio dello Stato (come si evince dal comma 12 dello stesso art. 13).

4. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, come da ordinanza n. 7 del 2000 della Corte costituzionale, e, comunque, infondata.

5. — In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie illustrative le Ferrovie dello Stato S.p.a. e l'I.N.P.S., nonché l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri.

5.1. — Le Ferrovie dello Stato S.p.a., a conferma delle conclusioni già rassegnate, ribadiscono che il denunciato art. 13, comma 8, «ben può essere interpretato come una norma che partecipa della medesima *ratio* del provvedimento che la contiene: ossia il massimo contenimento del c.d. danno occupazionale discendente dall'eliminazione dal ciclo produttivo dell'amianto e, dunque, dalla chiusura ovvero riconversione delle aziende che lo estraevano e lo trattavano direttamente».

Ove, invece, si volesse individuare la *ratio* della norma censurata e dell'intera legge n. 257 del 1992 non già nella volontà di impedire un danno occupazionale correlato alla imposta dismissione dell'amianto, bensì «nell'in-

tento di risarcire un danno alla salute», la memoria sostiene che «si delineerebbero scenari piuttosto vasti di irrazionalità del complessivo impianto normativo della stessa legge n. 257 del 1992». Peraltro, nel supporre l'immanenza nella legge in parola di una finalità risarcitoria, si «accrediterebbe un singolare schema di assicurazione sociale, che interverrebbe non già a copertura di un danno, bensì della sua mera potenzialità».

Ed ancora, si rileva nella memoria, detta interpretazione creerebbe una intollerabile disparità di trattamento «in materia di salute» in danno di coloro che, pur esposti all'amianto per oltre un decennio, siano andati in pensione con il massimo della contribuzione e, quindi, «impossibilitati a fruire della supervalutazione prevista dal comma 8 dell'art. 13»; non senza tacere, poi, che l'attribuzione di una finalità risarcitoria alla disposizione denunciata «comporterebbe gravi implicazioni in punto di (insufficiente) copertura finanziaria» per l'attuazione della norma medesima.

Ad avviso della parte costituita, il censurato art. 13, comma 8, appartiene, dunque, «al campo della previdenza», avendo come presupposto l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, e non può ad esso attribuirsi un contenuto «risarcitorio (del danno alla salute)»; la norma tutela, infatti, il «danno all'occupazione» ed il suo destinatario può essere considerato «solo chi è stato espulso dal mercato del lavoro a causa della dismissione dell'amianto».

Sotto diverso profilo, la memoria assume che il *tertium comparationis* individuato dal rimettente appare «assolutamente inidoneo» a fondare la prospettata incostituzionalità, giacché «i settori lavorativi «privato» e «non privato» costituiscono situazioni soggettivamente ed oggettivamente diversificate».

5.2. — L'I.N.P.S., reiterando, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità della questione e, in ogni caso, insistendo per la sua infondatezza, sostiene che le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, rispondono «allo scopo precipuo di accelerare il pensionamento dei lavoratori esposti al rischio» dell'amianto e che, segnatamente, il comma 8 del citato art. 13 è finalizzato «al più rapido conseguimento del trattamento economico previdenziale sostitutivo della retribuzione», la quale «difficilmente potrebbe essere mantenuta attraverso utile reimpiego» dei lavoratori esposti all'amianto.

Tanto premesso, la parte costituita assume che i lavoratori delle Ferrovie dello Stato, «fintanto che erano tutelati con rapporto di pubblico impiego, avevano la garanzia della stabilità del posto di lavoro in quanto sostanzialmente pubblici dipendenti» e ciò «spiega perché i benefici di cui al citato art. 13 riguardano i lavoratori del settore privato ed iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che avrebbero potuto subire conseguenze negative sotto il profilo occupazionale dall'entrata in vigore della legislazione che ha vietato l'uso dell'amianto».

Peraltro, anche se si intendesse applicare la norma denunciata al dipendenti delle Ferrovie dello Stato «con retroattività dall'avvenuta privatizzazione, nessun lavoratore potrebbe rientrare nell'esposizione ultradecennale», giacché il divieto di utilizzo dell'amianto è reso operativo, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge n. 257 del 1992, a decorrere da 365 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

5.3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel concludere per la manifesta infondatezza della sollevata questione, rileva che «il differente regime previdenziale dei ferrovieri (iscritti al fondo pensioni con onere a carico delle FF.SS. e dello Stato) e dei dipendenti privati (iscritti all'I.N.P.S.) non legittima il dubbio di costituzionalità», non potendo ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza nel raffronto tra regimi previdenziali diversi, né potendosi estendere «a favore dell'una le provvidenze dettate per l'altra» categoria.

Sostiene, ancora, la difesa erariale che in presenza di un *tertium comparationis* che ha natura di norma eccezionale, derogatoria alla regola generale desumibile dal complesso sistema normativo, non può utilmente invocarsi il principio di eguaglianza, risultando così «inammissibile la estensione ad altre ipotesi», ove, peraltro, «la mancata estensione di un beneficio non può di per sé costituire offesa al dettato costituzionale».

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.-l. 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271.

La disposizione stabilisce che, «per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto gestita dall'I.N.A.I.L., è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5».

Ad avviso del rimettente, la norma censurata, «nella parte in cui non prevede l'applicabilità del beneficio pensionistico ivi contemplato ai lavoratori dipendenti delle FF.SS. S.p.a.», violerebbe l'art. 3 della Costituzione, introducendo «una irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti di imprese private e lavoratori dipendenti di imprese non private a fronte di una identica situazione di prolungata esposizione all'amianto».

2. — In via preliminare deve essere rilevata la tardività e, perciò, l'inammissibilità della costituzione di Andreazza Giancarlo ed altri, ricorrenti del giudizio *a quo* effettuata con memoria depositata oltre il termine stabilito dagli artt. 25, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

3. — Sempre in via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti costituite, le quali adducono un difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione in punto di rilevanza: mentre, secondo l'I.N.P.S., sarebbe assente ogni riferimento specifico alle singole posizioni dei lavoratori interessati al beneficio previsto dalla disposizione censurata, ad avviso delle Ferrovie dello Stato non sarebbe possibile la verifica sulla «necessaria pregiudizialità logico-giuridica della questione sollevata rispetto alle domande svolte dai lavoratori» nel giudizio principale.

Le eccezioni non possono trovare accoglimento.

Infatti, come si rileva dall'ordinanza di rimessione, il giudice *a quo* non solo ha fornito, sia pure sinteticamente, i necessari elementi di descrizione della fattispecie sottoposta alla sua cognizione, precisando che i ricorrenti sono tutti dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a., assegnati a vari impianti e mansioni, ma ha anche plausibilmente motivato sull'applicabilità, nel giudizio principale, della norma denunciata, che ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti stessi al beneficio previsto dalla norma medesima. Il che consente, perciò, di apprezzare adeguatamente la sussistenza del nesso di pregiudizialità tra il proposto incidente di costituzionalità e il giudizio *a quo*.

4. — Nel merito la questione non è fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 5 del 2000, ha già avuto modo di affrontare, sebbene sotto profili diversi da quello attualmente all'esame, lo scrutinio di costituzionalità dell'art. 13, comma 8, anche ora denunciato, dichiarando non fondate le censure allora sollevate, le quali prospettavano il contrasto della menzionata disposizione con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, a motivo della asserita indeterminatezza, oggettiva e soggettiva, della fattispecie legale attributiva del beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi.

In quell'occasione si è evidenziato, che la norma censurata — nel testo risultante dalla soppressione (operata in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 169 del 1993) della locuzione «dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse» — conferisce essenziale rilievo, «ai fini dell'applicazione del beneficio previdenziale, all'assoggettamento dei lavoratori all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, escludendo, al tempo stesso, ogni selezione che possa derivare dal riferimento alla tipologia dell'attività produttiva del datore di lavoro».

Coerentemente con tale conclusione, che trova conferma proprio nelle vicende normative che hanno preceduto l'approvazione del testo attuale del comma 8 dell'art. 13, lo scopo della disposizione medesima è stato rinvenuto «nella finalità di offrire, ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene».

E ciò attraverso un precetto ritenuto da questa Corte «adeguatamente definito negli elementi costitutivi della fattispecie che ne è oggetto e congruamente correlato allo scopo che il legislatore si è prefisso», ove si consideri il rapporto che, nell'ambito della stessa disposizione, è dato rinvenire tra il dato di riferimento temporale e la nozione di rischio morbigeno, caratterizzante il sistema della assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.A.I.L..

Un rischio che, in materia di prevenzione da esposizione all'amianto, il legislatore ha individuato in forza dei criteri posti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (e successive modificazioni).

5. — Così definite portata e finalità del precetto sospettato di incostituzionalità, va osservato che il rimettente, nel sollevare la questione, muove dal presupposto che la norma denunciata riservi il beneficio pensionistico della rivalutazione dei periodi assicurativi «ai lavoratori dipendenti da aziende private», senza possibilità di estensione ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato; e ciò «quanto meno per il periodo antecedente al primo gennaio 1996», data in cui la gestione dell'assicurazione infortuni, per detti dipendenti, passò all'I.N.A.I.L..

In tal senso deporrebbe, secondo il giudice *a quo* non solo il riferimento al periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie da amianto gestita dall'I.N.A.I.L., «ma anche l'intero contesto dell'articolo in esame», e, segnatamente, il successivo comma 10 che «impone alle imprese (private) l'obbligo di versare all'I.N.P.S. (gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ...) un contributo per ogni dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato». Donde la conclusione, trattane dal giudice *a quo* dell'esclusiva pertinenza del beneficio previdenziale in esame ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. e non già, anche, ai «lavoratori iscritti ad altri fondi pensione e, in particolare, al fondo pensione istituito con legge n. 418 del 1908 per i ferrovieri», soppresso soltanto dal 1° aprile 2000, in forza dell'art. 43 della legge n. 488 del 1999.

Detto assunto va considerato, però, tutt'altro che pacifico, essendo frutto di una non adeguata indagine sulla *ratio* della disposizione denunciata.

Indagine tanto più necessaria ove si consideri non solo l'assenza, nel caso specifico, di diritto vivente, ma anche l'esigenza, evidenziata dalla costante giurisprudenza di questa Corte, di una doverosa ricerca, tra più soluzioni interpretative possibili, di quella costituzionalmente adeguata, posto che l'incostituzionalità di una disposizione può dichiararsi soltanto ove sia impossibile darne una interpretazione costituzionale e non già perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali.

6. — In questa prospettiva, occorre rilevare che l'interpretazione adottata dal giudice *a quo* non risulta essere l'unica possibile, militando per una diversa lettura della disposizione censurata plurimi elementi esegetici, i quali portano a ritenere che essa sia volta a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto, in presenza, beninteso, dei presupposti fissati dalla disposizione stessa, secondo quanto evidenziato dalla già ricordata sentenza di questa Corte n. 5 del 2000. Presupposti richiesti proprio perché la legge n. 271 del 1993 ha voluto tener conto della capacità dell'amianto di produrre danni sull'organismo in relazione al tempo di esposizione, sì da attribuire il beneficio della maggiorazione dell'anzianità contributiva in funzione compensativa dell'obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa svolta.

Obiettiva pericolosità che indubbiamente non manca anche nell'ambito del servizio ferroviario, ove l'eliminazione e lo smaltimento del materiale rotabile contenente amianto, già esplicitamente incluso tra i prodotti la cui produzione e commercializzazione erano destinate, sia pure gradualmente, a cessare (lettera *d*) della tabella allegata alla legge n. 257 del 1992), si pone, tuttora, come problema di non secondaria importanza (*cfr.* il «Secondo *addendum* al contratto di programma tra Ministro dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994-2000», di cui alla deliberazione 22 giugno 2000 del CIPE).

7. — Così individuata la causa giustificativa della norma denunciata, non corretta appare, anzitutto, la qualificazione, da parte del giudice *a quo* dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato come dipendenti di «imprese non private», senza, con ciò, avvedersi che, alla data di entrata in vigore della disposizione denunciata (frutto della modifica apportata, all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, di conversione del d.l. n. 169 del 1993), l'Ente cui essi appartenevano (istituito dalla legge n. 210 del 1985, in luogo della già Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato) era stato trasformato in società per azioni, in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992: trasformazione che, come anche rilevato da questa Corte (sentenza n. 179 del 1996), ha dato luogo ad un «organismo societario privatistico (sia pure a configurazione speciale)».

Inoltre, anche se, come ricorda il rimettente, il personale ferroviario è stato assicurato presso l'I.N.A.I.L. soltanto dal 1° gennaio 1996, in forza dell'art. 2, comma 13, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, non può ignorarsi che la stessa disposizione ha posto a carico dell'I.N.A.I.L., a decorrere sempre dal 1° gennaio 1996, tutte le prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31° dicembre 1995 e non ancora definiti, essendo all'uopo contemplato, dal successivo comma 15, l'obbligo delle Ferrovie dello Stato S.p.a. di versare all'I.N.A.I.L. una riserva matematica per il pagamento di tutte le predette prestazioni.

Un'ipotesi, questa, di rapporto successorio *ex lege* che ha avuto come esito, da un lato, il venir meno della posizione delle Ferrovie dello Stato quale ente assicuratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale dipendente, e, dall'altro, la concentrazione in capo all'I.N.A.I.L. della relativa gestione assicurativa, essendo a suo carico, a partire dal 1° gennaio 1996, non soltanto le prestazioni dovute per gli eventi insorti dopo detta data, ma anche quelle relative ad eventi pregressi, se non definiti entro il 31 dicembre 1995.

E ciò senza trascurare che anche in precedenza il personale ferroviario, benché escluso, per effetto dell'art. 127 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (ora abrogato dall'art. 53, comma 7, della legge n. 449 del 1997), dalla gestione assicurativa I.N.A.I.L., fruiva, con erogazione a diretto carico delle Ferrovie dello Stato, di una tutela assicurativa contro gli infortuni corrispondente a quella contemplata dallo stesso decreto.

Non può, infine, convenirsi sul peso che il rimettente tende ad annettere, sul piano sistematico, al disposto del comma 10 dell'art. 13 della legge in esame, che imponendo l'obbligo di versare all'I.N.P.S. uno specifico contributo per ogni dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato, conforterebbe la tesi che il beneficio di cui al comma 8 denunciato riguardi i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'I.N.P.S..

A tacer del fatto che, dal 1° aprile 2000, la gestione pensionistica del personale delle Ferrovie dello Stato è stata affidata all'I.N.P.S., presso il quale ente è istituito un apposito Fondo, con contestuale soppressione di quello istituito con legge n. 418 del 1908 (art. 43 della legge n. 488 del 1999), l'argomento addotto dal giudice *a quo* pretermettendo, ancora una volta, la dovuta considerazione della *ratio* della norma censurata, non tiene adeguatamente conto del fatto che come rilevato, del resto, dalla stessa giurisprudenza ordinaria non può essere certo la diversità dell'onere contributivo per le imprese e finanziario per gli istituti previdenziali, risultante dal menzionato comma 10 dell'art. 13, a costituire, di per sé, un elemento interpretativo per escludere la spettanza del beneficio stesso anche in favore di lavoratori iscritti a gestioni previdenziali diverse dall'I.N.P.S..

8. — Alla luce delle motivazioni che precedono, la disposizione denunciata si presta, dunque, ad essere interpretata in modo diverso da quello prospettato dal rimettente, consentendo in particolare di ricomprendere nel previsto beneficio previdenziale anche i lavoratori delle Ferrovie dello Stato, beninteso, in presenza dei richiesti presupposti, attinenti, segnatamente, all'esposizione ultradecennale all'amianto, alla soggezione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto e al rischio morbigeno, secondo quanto innanzi già evidenziato.

Donde l'insussistenza del prospettato *vulnus* all'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Treviso, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0329

N. **128**

Ordinanza 11 - 22 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Consulenti del giudice - Compenso - Attività strumentale svolta da terzi quali ausiliari del consulente - Liquidazione della spesa sostenuta per tale operato - Criteri - Possibile ricorso alle tariffe vigenti o agli usi locali - Asserito contrasto con il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, per ingiustificata disparità di trattamento tra i consulenti e tra i consulenti e gli ausiliari del giudice - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 7, terzo comma.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), promosso, con ordinanza emessa il 28 marzo 2001, dal Tribunale di Velletri, nel procedimento civile vertente tra Palitti Massimo e l'Istituto italiano Credito Fondiario ed altri, iscritta al n. 494 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il Tribunale di Velletri, con ordinanza del 28 marzo 2001, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione ed «al principio generale di ragionevolezza», questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), secondo il quale, ove il consulente tecnico sia stato autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti per l'incarico, «la relativa spesa è determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali»;

che il rimettente — premesso di essere stato adito, *ex* art. 11 della legge n. 319 del 1980, in sede di impugnazione del provvedimento giudiziale di liquidazione al consulente del compenso per l'incarico svolto nel corso di una procedura esecutiva, a causa del mancato riconoscimento delle spese relative all'attività svolta da un ausiliario della cui opera lo stesso era stato autorizzato ad avvalersi — osserva che, secondo la interpretazione accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza e sulla base, altresì, dei lavori preparatori della legge, la disposizione denunciata andrebbe letta nel senso che troverebbero applicazione le disposizioni di cui alla predetta legge n. 319 del 1980 (ed oggi di cui al d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352), mentre le tariffe vigenti (da intendere come tariffe professionali) e, in subordine, gli usi, troverebbero applicazione solo in via residuale;

che, peraltro, sulla scorta di tale interpretazione, non esistendo prestazione d'opera che non possa essere valutata alla stregua del criterio di cui all'art. 4 della legge n. 319 del 1980 (per vacazioni), le tariffe non giudiziarie e gli usi non potrebbero mai essere applicati quali criteri di liquidazione del compenso;

che il rilevato elemento di contraddittorietà della disposizione permarrebbe, secondo il rimettente, anche se la stessa dovesse interpretarsi nel senso che il legislatore, con l'espressione «tariffe vigenti», abbia inteso fare riferimento proprio alle tariffe giudiziarie, atteso che, in tal caso, non troverebbero mai applicazione gli usi locali;

che l'impossibilità di attribuire alla disposizione «un senso compiuto e razionale» induce a dubitare, ad avviso del giudice *a quo* della sua legittimità costituzionale, segnatamente per contrasto con il «principio di intrinseca ragionevolezza come riconosciuto dalla Corte costituzionale»;

che, sempre sotto il profilo della ragionevolezza, la disposizione in questione suscita, secondo il rimettente, dubbi di costituzionalità anche perché considera il compenso spettante all'ausiliario del consulente come una spesa del consulente stesso, consentendone, tuttavia, il rimborso solo nei limiti delle tariffe giudiziarie, le quali non si applicano al rapporto, di natura privatistica, tra consulente e ausiliario, che «non è ausiliario del giudice», e non costituiscono neppure un parametro di congruità della spesa affrontata, la quale dipende dai valori di mercato della prestazione;

che, secondo il giudice *a quo* la disposizione censurata violerebbe, altresì, il principio di uguaglianza, in quanto non vi sarebbe alcun ragionevole motivo per il quale il consulente, che affronti spese non consistenti nell'opera personale di terzi, ha diritto all'intera rifusione delle stesse, purché sostenute e necessarie, mentre il consulente che si avvale dell'opera di terzi deve in parte accollarsi le spese relative al compenso del prestatore, non essendo a quest'ultimo opponibili le tariffe giudiziarie;

che, inoltre, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, con il pretendere che il consulente debba subire un danno patrimoniale, pari alla differenza tra il costo effettivo della prestazione dell'ausiliario ed il corrispettivo, come determinato dalle tariffe giudiziarie, darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento sia all'interno «dei rapporti d'opera professionale pubblicistici», sia all'interno del mondo del lavoro in senso ampio;

che, infine, secondo il giudice *a quo* la razionalità e l'equità della disciplina posta dalla disposizione denunciata non possono «essere difese sulla base di ragioni di equo contenimento delle spese giudiziali»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione, evidenziando, tra l'altro, la disomogeneità delle fattispecie poste a confronto.

Considerato che la disposizione denunciata — nell'interpretazione fatta propria dal rimettente, nel senso che il criterio delle tariffe vigenti e degli usi locali svolge un ruolo residuale, valido ove manchi un parametro nelle tabelle giudiziarie — non può certamente reputarsi incostituzionale solo per il dubbio espresso dal rimettente stesso e cioè che i criteri previsti come residuali possano, di fatto, non trovare mai applicazione;

che, quanto alle altre censure, deve osservarsi che la disposizione in esame ha inteso innovare profondamente la previgente disciplina, la quale, mentre prevedeva che il compenso agli ausiliari dei consulenti fosse «valutato alla stregua delle tariffe vigenti o, in mancanza, degli usi locali» (art. 6, ultimo comma, della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, recante disposizioni in materia di «Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria»), stabiliva come regola generale, per i consulenti tecnici, il criterio del compenso «a vacazioni» (artt. 3 e 4);

che tale sistema di remunerazione determinava, come evidenziato da più parti, una palese discriminazione tra consulenti del giudice e ausiliari degli stessi;

che la legge n. 319 del 1980, optando per un sistema che non riproponesse la sperequazione della precedente normativa, ha mantenuto solo in via residuale il criterio della commisurazione a tempo per la liquidazione degli onorari del consulente (art. 4) e stabilito, altresì, per gli ausiliari della cui opera quest'ultimo si sia avvalso, che il relativo compenso debba essere determinato, in via principale, sulla base delle tariffe giudiziarie previste dalla legge (art. 7, terzo comma);

che il rimettente muove dall'erroneo presupposto che le tariffe giudiziarie non siano opponibili all'ausiliario, senza avvertire che il sistema introdotto dal legislatore, in luogo di quello precedente, ha voluto assumere dette tariffe come criterio di valutazione della prestazione resa dall'ausiliario stesso; e ciò, anche, in virtù della natura di *munus publicum* che caratterizza l'incarico assegnato al consulente, del quale l'ausiliario non può ignorare l'esistenza, e che, inevitabilmente, finisce per riflettersi anche sul rapporto tra l'ausiliario e il consulente;

che, alla luce di quanto detto, vanno considerati infondati i dubbi sollevati dal rimettente, con la proposizione dell'incidente di costituzionalità, in vista della reintroduzione di quel sistema di remunerazione degli ausiliari dei consulenti, già previsto dalla legge n. 1426 del 1956, che il legislatore, con la disposizione denunciata, ha inteso, per le motivazioni dianzi esposte, del tutto ragionevolmente superare;

che, pertanto, la questione deve reputarsi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Velletri, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0330

N. **129**

Ordinanza 11 - 22 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Medici universitari (professori e ricercatori) - Opzione per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine per l'esercizio ed effetti dell'opzione - Carenza di strutture idonee per l'esercizio dell'attività intramuraria, e scelta di quest'ultima quale requisito per l'attribuzione di incarichi di direzione - Asserita violazione dei principî di coerenza e ragionevolezza, di buon andamento dell'amministrazione e di autonomia universitaria, nonché dei principî e criteri direttivi della legge delega - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento - Necessità di riesame dei termini della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– D.Lgs 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, commi 7 e 8, e commi da 1 a 6 e da 8 a 11; e art. 3.
– Costituzione, artt. 33, 3, 97 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi da 1 a 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), promossi con n. 35 ordinanze emesse il 5 luglio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. da 817 a 827, da 832 a 841 e da 843 a 856 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 41 e 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di G. P. P. P. ed altri, di C. M. ed altro e A. C. ed altri e della Regione Toscana nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, solleva, con trentacinque ordinanze del 5 luglio 2000 (pervenute alla Corte il 26 settembre ed il 2 ottobre 2001), questione di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della l. 30 novembre 1998, n. 419): art. 5, comma 8, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 5, comma 7, in riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione; art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché art. 3 quest'ultimo nella parte in cui non prevede una partecipazione diretta degli organi universitari nelle scelte delle aziende ospedaliero-universitarie in materia di collegamento tra le attività di assistenza, didattica e ricerca in riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione;

che le ordinanze, con argomentazioni in larga misura coincidente, impugnano l'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999, il quale stabilisce un termine perentorio entro il quale i professori ed i ricercatori universitari delle facoltà di medicina e chirurgia (*infra*: medici universitari) esercitano o rinnovano l'opzione — prevista dal comma 7 — per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero di attività libero-professionale extramuraria, disponendo che, in mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva;

che, secondo il Tar, la norma, fissando il succitato termine indipendentemente dalla individuazione delle strutture destinate allo svolgimento dell'attività assistenziale intramuraria, violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la loro preventiva identificazione configurerebbe un presupposto dell'opzione e, proprio per questo, la disposizione inciderebbe negativamente sulla compenetrazione tra attività assistenziale ed attività didattico-scientifica, in violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento, nonché di buon andamento dell'amministrazione;

che, ad avviso dei rimettenti, l'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517 del 1999 e le disposizioni ad esso sottese e connesse — ossia i commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 — nonché l'art. 3, nella parte riguardante l'organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie, recherebbero *vulnus* agli artt. 33 e 76 della Costituzione;

che, in particolare, la configurazione dell'opzione per l'attività assistenziale esclusiva quale requisito per l'attribuzione degli incarichi di direzione dei programmi di cui al comma 4 della norma impugnata violerebbe il principio di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale ed attività didattica e di ricerca scientifica, assoggettando l'attività assistenziale svolta dal medico universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, in violazione del principio dell'autonomia universitaria;

che, ad avviso del Tar, agli organi dell'università sarebbero stati attribuiti compiti marginali nel coordinamento degli interessi concernenti l'insegnamento e la ricerca scientifica, in considerazione sia dei poteri attribuiti al direttore del dipartimento, sia della circostanza che questi risponde della programmazione e della gestione delle risorse al direttore generale e sarebbe tenuto a privilegiare le esigenze dell'attività assistenziale rispetto a quelle dell'attività didattica e scientifica, così da non garantire lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca» in violazione dell'art. 6, comma 1, lettera *b*) della legge 30 novembre 1998, n. 419;

che, secondo i rimettenti, «la normativa delegata in materia di opzione» (ossia l'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché l'art. 3 del d.lgs. n. 517 del 1999 «*in parte qua*»), si porrebbe in contrasto con gli artt. 33 e 76 della Costituzione, in quanto il divieto di attribuire al medico universitario il quale non abbia scelto l'attività assistenziale esclusiva la direzione delle strutture e dei programmi finalizzati alla integrazione di queste attività non garantirebbe «la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6, comma 1, lettere *b*) e *c*) della legge n. 419 del 1998), modificando lo stato giuridico del personale universitario, in violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge-delega;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti i giudizi con separati atti di contenuto sostanzialmente coincidente, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate;

che, ad avviso della difesa erariale, il d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, attribuendo ai medici universitari la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale presso i propri studi, nei casi di carenza di strutture e di spazi idonei all'interno delle aziende ospedaliero-universitarie, inciderebbe sulla fondatezza delle censure riferite all'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999;

che, secondo l'interveniente, detta norma, fissando un termine perentorio per l'esercizio dell'opzione in esame, non sarebbe legata da alcun nesso con il comma 7, e, comunque, i medici universitari, allorquando effettuano la scelta, sono consapevoli degli effetti che ne derivano;

che, ad avviso dell'Avvocatura, le censure riferite all'art. 5, comma 7, cit., ed alle disposizioni ad esso sottese, sarebbero infondate, in quanto gli incarichi di direzione dei programmi del comma 4 sono stati ragionevolmente riservati ai medici universitari i quali, scegliendo il rapporto esclusivo, assicurano piena disponibilità per la loro realizzazione;

che, secondo la difesa erariale, le norme censurate non violerebbero il principio di compenetrazione tra attività assistenziale ed attività didattica e di ricerca in riferimento ai medici universitari che scelgono il rapporto non esclusivo, in quanto essi continuano a svolgere l'attività di ricerca e didattica strumentale rispetto a quella assistenziale e, inoltre, sarebbe stata ragionevolmente realizzata una convergenza delle strutture sanitarie ed universitarie, attribuendo priorità all'assistenza sanitaria, in vista della tutela della salute del singolo e della collettività;

che, a suo avviso, le censure riferite all'art. 76 della Costituzione sarebbero infondate, dato che la legge-delega ha inteso rafforzare la collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale;

che nei giudizi instaurati con le ordinanze di rimessione iscritte ai numeri 838, 843 e 851 del registro ordinanze dell'anno 2001, si sono costituiti i ricorrenti nei processi principali, facendo sostanzialmente proprie le conclusioni del Tar;

che nei giudizi promossi dalle ordinanze iscritte ai numeri 832 ed 851 del registro ordinanze dell'anno 2001 si è altresì costituita la Regione Toscana — parte nei processi *a quibus* —, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

Considerato che l'identità delle norme impugnate, delle censure proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonché la coincidenza delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione rendono opportuna la riunione dei giudizi;

che, nel decidere identiche questioni sollevate dallo stesso Tar del Lazio, questa Corte, con ordinanza n. 394 del 2001, ha affermato che gli atti legislativi e regolamentari, nonché la sentenza n. 71 del 2001, sopravvenuti alle ordinanze di rimessione hanno influito sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono i molteplici profili delle questioni di legittimità costituzionale, richiedendo, conseguentemente, un nuovo esame da parte dei giudici a *quibus* dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza;

che le argomentazioni svolte in detta ordinanza conservano validità anche in relazione ai provvedimenti di rimessione oggetto del presente giudizio;

che, alla luce delle modificazioni sopra indicate, gli atti devono essere restituiti ai rimettenti, affinché procedano ad un nuovo esame della perdurante rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0331

N. **130**

Ordinanza 11 - 22 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Giudizi di competenza delle sezioni stralcio - Tentativo di conciliazione - Convocazione delle parti - Comunicazione al convenuto contumace del provvedimento che dispone la convocazione - Omessa previsione - Asserita lesione dei principî del giusto processo e di legalità, nonché del diritto di difesa - Possibilità di una interpretazione atta a superare il dubbio di costituzionalità - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 22 luglio 1997, n. 276, art. 13 [numero, ***recte***:] comma 2.
– Costituzione, art. 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, numero 2 (*recte:* comma 2), della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), in relazione all'art. 292 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 2000 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile D'Ortenzi Giuseppe contro Artipoli Andrea, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 21 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, numero 2 (*recte:* comma 2), della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), — in relazione al disposto dell'art. 292 del codice di procedura civile — nella parte in cui non prevede la notificazione (*recte:* comunicazione) al convenuto contumace del provvedimento che dispone la convocazione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione;

che, secondo il giudice *a quo* stante la mancata previsione, nella elencazione tassativa degli atti da comunicare al contumace, contenuta nell'art. 292 del codice di procedura civile, del provvedimento di cui alla norma censurata, quest'ultima dovrebbe essere interpretata come riguardante le sole «parti costituite»;

che, così interpretata, la norma risulterebbe, tuttavia, lesiva sia del principio del giusto processo sancito dall'art. 111 della Costituzione che di quello, ad esso connesso, di legalità di cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, non potendo il giudice esperire il previsto tentativo di conciliazione a causa della mancata comunicazione al contumace del provvedimento di convocazione delle parti;

che sarebbe, altresì, violato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione essendo il contumace privato, per effetto della mancata comunicazione di cui sopra, del potere di avvalersi di un mezzo processuale il cui esperimento potrebbe consentire una definizione immediata del contenzioso;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di infondatezza della questione;

che, in particolare, la difesa pubblica osserva che correttamente l'art. 292 del codice di procedura civile non prevede l'obbligo di notificare (*recte:* comunicare) al contumace l'ordinanza con cui è disposto il tentativo di conciliazione, dato che le garanzie apprestate al contumace concernono solamente o atti suscettibili di mutare l'ambito del processo, quali domande nuove o riconvenzionali, ovvero atti istruttori che possano concretamente influire sul convincimento del giudice o sulla decisione della causa (interrogatorio o giuramento);

che, secondo l'interveniente, il contumace (tale per sua scelta) potrebbe comunque, attraverso un accesso alla Cancelleria del giudice procedente, conoscere la data fissata per l'esperimento del tentativo di conciliazione, obbligatoriamente previsto dall'art. 13, comma 2, della legge n. 279 del 1997;

che, comunque, il tentativo di conciliazione non sarebbe un mezzo di difesa della parte processuale, essendo, invece, finalizzato alla soddisfazione del generale interesse alla composizione delle liti ed allo smaltimento del contenzioso arretrato.

Considerato che la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Roma riguarda l'art. 13, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), nella parte in cui — nei giudizi civili di competenza delle sezioni stralcio, già rimessi al collegio ai sensi dell'art. 189 del codice di procedura civile alla data di entrata in funzione delle medesime, ma non ancora assunti in decisione — non consentirebbe la notificazione (recte: comunicazione) al convenuto contumace del provvedimento con il quale il giudice istruttore designato per la prosecuzione del giudizio convoca le parti dinanzi a sé per l'esperimento del tentativo di conciliazione;

che il giudice *a quo* ritiene che la norma censurata sia ostativa della possibilità di procedere alla comunicazione al contumace del provvedimento di convocazione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dinanzi ad una scelta interpretativa suscettibile di determinare un contrasto fra la norma censurata e la Costituzione, l'interprete deve cercarne una diversa che eviti il supposto conflitto (*cfr.* sentenza n. 242 del 1999; ordinanze n. 3 del 2002 e n. 158 del 2000), dato che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne di costituzionali (*cfr.*, fra le molte, sentenza n. 200 del 1999);

che, ad avviso del rimettente, una interpretazione della norma censurata nel senso che la convocazione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione debba essere comunicata anche al contumace, pur conforme a Costituzione oltre che alla lettera della norma, sarebbe tuttavia preclusa dalla mancata inclusione di tale atto nell'elencazione tassativa di quelli che, a norma dell'art. 292 del codice di procedura civile, devono essere comunicati al contumace;

che il supposto impedimento alla suddetta interpretazione è, invece, inesistente in quanto l'art. 292 del codice di procedura civile, attesa la sua anteriorità alla norma censurata, non avrebbe potuto evidentemente riferirsi a quest'ultima;

che risulta, invece, del tutto conforme ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo ritenere l'art. 292 cod. proc. civ. tacitamente modificato dalla norma impugnata con la previsione di un ulteriore atto da comunicare al contumace, rappresentato dal provvedimento di convocazione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 89, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0332

N. **131**

Ordinanza 11 - 22 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Impresa individuale - Dichiarazione di fallimento - Termine - Decorrenza dalla cessazione di fatto dell'attività, anziché dalla pubblicazione della cessazione dell'attività nel registro delle imprese - Asserita disparità di trattamento rispetto alla impresa collettiva - Possibilità di un'interpretazione compatibile con la Costituzione - Manifesta infondatezza della questione.

– R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 10.
– Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa),

promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 2001 dal Tribunale di Pistoia sulle istanze riunite proposte da Conceria Peretti s.p.a. ed altre nei confronti di P.R. Salotti di Petreti Rodolfo, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 marzo 2001, il Tribunale di Pistoia chiamato a pronunciarsi su talune istanze di fallimento nei confronti di un imprenditore commerciale — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), «nella parte in cui non prevede che per l'imprenditore individuale il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento decorre dalla pubblicazione della cessazione dell'attività nel registro delle imprese»;

che, ad avviso del giudice *a quo* la disciplina riguardante il fallimento dell'impresa individuale che abbia cessato la propria attività risulterebbe — alla stregua del diritto vivente — sostanzialmente diversa da quella dettata per l'impresa collettiva dalla stessa legge fallimentare, come emendata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 319 del 2000;

che, infatti, il termine di cui all'art. 10 della legge fallimentare decorrerebbe per la impresa collettiva dalla data della sua cancellazione dal registro delle imprese, per l'impresa individuale dalla data di effettiva cessazione dell'attività;

che siffatta diversità di disciplina si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori dell'imprenditore collettivo, nei cui confronti assumerebbe rilevanza la pubblicità prevista dall'art. 2196 del codice civile, ed i creditori dell'imprenditore individuale, ai quali la cessazione dell'attività di impresa sarebbe opponibile a prescindere da qualsiasi pubblicità, con conseguente lesione, nei confronti di costoro, anche del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Considerato che questione identica a quella sollevata dall'odierno rimettente è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 361 del 2001;

che, successivamente all'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), istitutiva del registro delle imprese, va esclusa la configurabilità di un diritto vivente sulla rilevanza, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 10 della legge fallimentare, della semplice cessazione di fatto dell'impresa individuale;

che nella stessa ordinanza è stato, altresì, evidenziato come l'affermazione costante nella giurisprudenza, anche recente, della Cassazione secondo cui «la cessazione dell'attività di impresa, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore (art. 10 legge fallimentare), presuppone che nel detto periodo non vengano compiute operazioni intrinsecamente identiche a quelle poste in essere nell'esercizio dell'impresa» (Cassazione 4 settembre 1998, n. 8781), non sia affatto incompatibile con l'efficacia dichiarativa della iscrizione nell'apposito registro della cessazione dell'attività di impresa in quanto la pubblicità della cessazione non esclude certo la possibilità per i terzi di provare la non veridicità del fatto iscritto e, dunque, in ipotesi, il compimento di atti di esercizio dell'impresa successivamente all'iscrizione della sua cessazione;

che va, pertanto, ribadito che l'interpretazione sulla cui base il rimettente solleva la questione di costituzionalità è erroneamente qualificata in termini di diritto vivente e non è sicuramente l'unica compatibile con il testo della norma denunciata;

che, essendo, conseguentemente, possibile dare della norma stessa una interpretazione conforme a Costituzione, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0333

N. **132**

Ordinanza 11 - 22 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Università - Professori associati - Giudizi di idoneità a professore associato - Ammissione con riserva ai giudizi e successivo inquadramento degli idonei nella qualifica - Mancata estensione del beneficio, già previsto per i tecnici laureati, anche per i medici interni universitari nominati in base a pubblico concorso - Asserita violazione del principio di eguaglianza e di quello di ragionevolezza - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 7.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) promossi con quattro ordinanze emesse il 7 marzo 2001 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. 593, 594, 595 e 857 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 33 e 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione di Tullio Cataldo Pietro, Caserta Raffaele, Stella Lucio e Del Giudice Ennio;

Udito l'avvocato Gherardo Marone per Tullio Cataldo Pietro, Caserta Raffaele, Stella Lucio e Del Giudice Ennio;

Udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2002 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con quattro ordinanze, di contenuto sostanzialmente analogo, emesse il 7 marzo 2001 e depositate il 14 maggio 2001, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), nella parte in cui prevedendo che è legittimamente conseguita l'idoneità alla nomina a professore associato dai tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1º agosto 1980, i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi di idoneità, per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dal giudice amministrativo, li abbiano superati — «non contempla, tra i destinatari del beneficio ivi previsto, i medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso»;

che, in punto di rilevanza, il rimettente espone che i ricorrenti medici interni universitari con compiti assistenziali avevano a suo tempo fatto istanza di partecipazione alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1986, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50, comma primo, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplavano i medici interni universitari tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità;

che gli stessi ricorrenti avevano successivamente impugnato dinanzi al giudice amministrativo i provvedimenti di rigetto delle suddette istanze, ottenendo provvedimenti di sospensiva, in forza dei quali avevano partecipato ai giudizi di idoneità, superandoli;

che le suddette impugnative erano state tuttavia respinte nel merito, con sentenze passate in giudicato;

che nei giudizi *a quibus* — aventi ad oggetto l'impugnativa di provvedimenti ministeriali di rigetto delle istanze di riconoscimento dell'idoneità a professore associato — i suddetti ricorrenti invocano l'applicazione della norma di sanatoria di cui al citato art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

che tale norma sarebbe tuttavia — secondo il giudice *a quo* — inapplicabile nella specie, essendo riferita esclusivamente alla categoria dei tecnici laureati;

che peraltro la norma stessa, proprio in quanto trascura di includere tra i destinatari del beneficio i medici interni universitari nominati per concorso pubblico, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza e di quello di ragionevolezza, essendo le due categorie — ad avviso del rimettente — pienamente assimilabili ai fini della partecipazione ai giudizi di idoneità, secondo quanto affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 89 del 1986;

che si sono costituiti nei giudizi i quattro ricorrenti, con memorie di identico contenuto, concludendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

Considerato, preliminarmente, che i quattro giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;

che il rimettente, pur dando atto dell'intervenuto rigetto nel merito, con sentenze passate in giudicato, delle impugnative proposte dai ricorrenti avverso i provvedimenti con i quali erano state respinte le loro istanze di partecipazione ai giudizi di idoneità, omette qualsiasi motivazione a sostegno dell'implicito assunto decisivo ai fini della valutazione di rilevanza — secondo il quale l'efficacia della norma di sanatoria impugnata non incontrerebbe il limite — pur desumibile in astratto dai principi generali — rappresentato dall'esistenza del giudicato sulla legittimità dei suddetti provvedimenti di diniego, con la conseguente caducazione, ad ogni effetto, delle sospensive concesse;

che la questione stessa va perciò dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0334

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **14**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2002
(della Provincia autonoma di Trento)

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Attribuzione al Governo del potere di individuare generiche infrastrutture e insediamenti produttivi (strategici o di preminente interesse nazionale) al di fuori delle materie di competenza legislativa statale - Assegnazione altresì al solo Governo del compito di individuare le opere rientranti nelle materie di legislazione concorrente - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione dei livelli costituzionali di autonomia regionale applicabili alle Province autonome in quanto più ampi di quelli statutariamente spettanti.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 1.
– Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Costituzione, artt. 117 e 118.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione di competenze costituzionalmente spettanti alle Province autonome, essendo la delega diretta a disciplinare opere ed interventi sottratti alla potestà legislativa statale, ovvero a disciplinare in modo esclusivo opere ed interventi rientranti nella potestà legislativa concorrente.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2.
– Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Costituzione, artt. 117 e 118.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Principi e criteri direttivi - Previsto obbligo del soggetto aggiudicatore di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica nel solo caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione del diritto europeo - Incidenza sulla competenza legislativa provinciale e sull'interesse delle Province autonome alla realizzazione delle opere.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2, lett. *g*).
– Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Costituzione, artt. 117 e 118.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Principi e criteri direttivi - Restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione del diritto europeo - Incidenza sulla competenza legislativa provinciale e sull'interesse delle Province autonome alla realizzazione delle opere.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2, lett. *n*), seconda frase.
– Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Costituzione, artt. 117 e 118.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Attribuzione al Governo del potere di integrare e modificare il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, approvato con D.P.R. n. 554/1999 - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata invasione della potestà regolamentare spettante alle Regioni e alle Province autonome nelle materie non riservate alla legislazione statale esclusiva.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 3.
– Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Costituzione, artt. 117 e 118.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo ad emanare decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione di competenze provinciali.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 4.
– Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Costituzione, artt. 117 e 118.

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 236 del 15 febbraio 2002 (all. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, nella sua veste di ufficiale rogante della provincia stessa, con atto n. 25516 di repertorio del 20 febbraio 2002 (all. 2), dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, ed elettivamente domiciliata in Roma nello studio dell'avv. Luigi Manzi, via Confalonieri n. 5,

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 21 dicembre 2001, n. 443, delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2001, supplemento ordinario, con riguardo alle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, per violazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ed in via indiretta degli artt. 177 e 118 della Costituzione, in quanto prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già stabilite in favore della ricorrente provincia dallo statuto e dalle norme di attuazione.

FATTO

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2001 è stata pubblicata la legge 21 dicembre 2001, n. 443 — meglio nota come «legge obiettivo» — contenente «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive».

In concreto la legge — che è composta di un solo articolo — è primariamente rivolta alla elaborazione ed attuazione di un programma, approvato dal Governo, di opere infrastrutturali e di impianti definiti di carattere «strategico» ovvero di «preminente interesse nazionale».

Più precisamente l'unico articolo, nei commi da 1 a 5, prevede la delega in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici. A tali commi si rivolge la presente impugnazione.

Va premesso che il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001 testualmente dispone che «ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

La provincia di Trento ritiene che tale disposizione tuteli pienamente le prerogative provinciali, quali assicurate dallo statuto e dalle norme di attuazione.

In particolare (ma non esclusivamente) nella materia specifica, risultano salvaguardate le garanzie previste dal d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, ai sensi dei quali lo Stato deve ottenere la previa intesa della provincia quando si tratti di interventi riguardanti autostrade il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima (art. 19), nonché più in generale per gli interventi statali in materia di viabilità, linee ferroviarie e aerodromi (art. 20).

In generale, poi, risultano salvaguardate le modalità di rapporto tra Stato e province autonome sia per quanto riguarda i rapporti tra leggi che i rapporti relativi alle finzioni amministrative dalle norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

Più specificamente, la provincia ritiene che, a termini dell'art. 4 del citato decreto legislativo, rimanga riservata alla provincia la gestione amministrativa di ogni opera che lo statuto non assegni alla competenza statale.

La ragione per la quale la provincia di Trento ritiene lese le sue prerogative, nonostante la salvaguardia delle sue competenze statutarie, risiede nella ben nota modifica della Costituzione recata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Tale legge ha profondamente innovato l'ampiezza rispettiva della competenza legislativa statale e regionale, assegnando alle regioni ordinarie sia una competenza concorrente in molti ambiti, anche di interesse

nazionale, nei quali esse prima non avevano competenza (art. 117, comma terzo, sia ambiti propri di legislazione generale e residuale, nei quali lo Stato non conserva alcuna competenza legislativa (art. 117, comma quarto in connessione con il comma 2).

Avendo così assegnato alle Regioni ordinarie poteri legislativi per rilevanti aspetti maggiori di quelli spettanti alle Regioni speciali — e ad evitare la paradossale situazione di Regioni «speciali» (e quindi, in linea di principio, dotate di maggiore autonomia) ridotte invece in una posizione di inferiorità — l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ha disposto che «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite» (enfasi aggiunta).

Ne deriva che una parte non secondaria della stessa autonomia costituzionalmente propria della ricorrente provincia non è oggi (e sino all'adeguamento dello statuto) assicurata dallo statuto e dalle norme di attuazione ma — attraverso il richiamo dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 — direttamente dalla Costituzione, in termini corrispondenti a quella delle Regioni a statuto ordinario.

Il presente ricorso perciò non è rivolto a mettere in dubbio la salvaguardia di tutte le prerogative che alla ricorrente provincia spettino nell'ambito della specialità assicurata dallo statuto e dalle norme di attuazione, ma è rivolto a far valere l'illegittimità costituzionale della legge n. 443 del 2001, in quanto essa contraddice l'ulteriore livello di autonomia, spettante alla provincia ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 10 sopra citato.

La legge n. 443 prevede un programma di «infrastrutture pubbliche e private» e di «insediamenti produttivi e strategici e di preminente interesse nazionale», di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo unico, la cui definizione rimane riservata esclusivamente al Governo, sia pure su proposta dei Ministri competenti e sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle stesse regioni e sentiti i Ministri competenti. È dunque il Governo che valuta la portata «strategica» degli insediamenti ed il carattere di «preminente interesse nazionale» delle opere da includere nel programma. Così come è ancora il Governo che attraverso i decreti legislativi di cui ai commi 2, 3 e 4 è abilitato a definire il «quadro normativo» — in realtà l'intera normativa — «finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti» di cui al comma 1, introducendo un «regime speciale», derogatorio della normativa in materia di lavori pubblici dettata con la legge 11 febbraio 1994, n. 109, sulla base di principi e criteri direttivi che, oltre a stravolgere la disciplina generale, ai fini che qui in particolare interessano mantengono complessivamente marginale il ruolo delle regioni.

Non solo infatti nella fase della programmazione non è prevista alcuna forma di intesa con le regioni, ma anche nelle fasi successive ogni decisione risulta accentrata in sede statale, se si fa eccezione per l'intesa sulla localizzazione dell'opera e dalla partecipazione del presidente alle sedute del CIPE dedicate alla gestione dei progetti inseriti nel programma.

Secondo i principi statuiti dalla legge di delega al comma 2, lettera *c)*, infatti, dovrà essere attribuito al CIPE (come detto integrato dai presidenti delle regioni interessate), il compito «di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della via istruita dal competente Ministero».

Spetta, poi, ancora al Governo (comma 3) «integrare e modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554», di attuazione della legge n. 109 del 1994. E spetta ancora al Governo di approvare definitivamente gli «specifici progetti di infrastrutture strategiche» individuate col programma di cui al primo comma, attraverso uno o più decreti legislativi.

La legge n. 443 del 2001, di cui si sono esposti i lineamenti principali per la parte relativa alle opere, trae origine dal d.d.l. n. 374, presentato al Senato il 3 luglio 2001, ed è stata perciò inizialmente predisposta ed elaborata nel vigore del precedente assetto costituzionale: del quale converrà qui ricordare da una parte che la competenza regionale ordinaria in materia di lavori pubblici non solo aveva carattere concorrente, ma era espressarneate delimitata dalla Costituzione ai lavori «di interesse regionale»; dall'altra, quanto agli insediamenti produttivi, che nessuna competenza costituzionale le Regioni avevano in materia di attività produttive diverse da quelle relative all'artigianato e all'agricoltura.

Anche nel vigore del vecchio testo costituzionale, tuttavia, alcune delle disposizioni allora proposte, ed ora divenute legge, avrebbero comunque costituito un elemento di riaccentramento in relazione a funzioni già acquisite alle regioni in attuazione del precedente riparto costituzionale.

In effetti, il riparto tra opere statali ed opere regionali era stato da ultimo definito dall'art. 93 del decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale manteneva alla competenza statale, per quanto qui interessa, le funzioni relative:

«*a)* alla responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;

b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;

c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;

e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto previsto dall'art. 55;

h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo».

Insomma, a parte le opere riservate allo Stato per ragioni particolari (per attenere ad organismi peculiari, per attenere alle stesse amministrazioni statali, per attenere alla difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica o alle prigioni: v. lettere *b*, *d* ed *e* ora citate) il riparto generale tra Stato e Regioni intestava allo Stato soltanto «la programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale» lettera *c*): ed è chiara la ragione di una simile riserva, da individuarsi nella necessaria unitarietà e completezza della rete infrastrutturale in questione.

Non si trattava dunque di generiche «infrastrutture pubbliche e private» e di «insediamenti produttivi» soggettivamente qualificati dal Governo stesso quali «strategici e di preminente interesse nazionale», ma di opere corrispondenti ad una qualificazione oggettiva nel consistere in reti, ed assistite dall'ulteriore garanzia costituita dalla dichiarazione con legge del loro «interesse nazionale».

Risulta dunque evidente come, anche rapportati al precedente assetto costituzionale, i meccanismi previsti dalla legge n. 443 del 2001 estendano la competenza statale, riponendone i confini in definitiva nel solo apprezzamento finale definitivo ed insindacabile del Governo: apprezzamento a seguito del quale qualunque opera o insediamento produttivo può essere qualificato come «strategico» e «di preminente interesse nazionale».

Tuttavia, di fronte a quello che allora era un progetto del Governo, le Regioni — ovviamente interessate anch'esse al grande sforzo finanziario che lo Stato pareva voler compiere per dotare il Paese di infrastrutture adeguate — non assunsero un atteggiamento di opposizione, ma si limitarono a richiedere, già nella Conferenza del 25 luglio 2001, proposte di modifica rivolte a migliorare l'efficacia della legge attraverso un processo di condivisione tra le istituzioni competenti, che portasse alla formazione di un programma comune tra Stato e Regioni, relativo alle principali infrastrutture di cui l'Italia ha bisogno. Inoltre, le Regioni si preoccupavano che il programma «straordinario» di opere non andasse a scapito delle opere già ordinariamente programmate, e di non meno urgente realizzazione.

Oltre due mesi prima che la legge n. 443 del 2001 venisse approvata è entrata in vigore la legge costituzionale n. 3 del 2001, la quale reca rilevanti modificazioni al titolo V della parte seconda della Costituzione, ed in particolare, per quanto qui interessa, all'art. 117 della Costituzione.

È ben noto infatti che (diversamente dal precedente art. 117, che si limitava ad indicare in modo tassativo le materie di competenza regionale, specificando gli speciali limiti entro i quali tale potere di legiferare veniva dato) il nuovo art. 117 si pone come la norma generale regolatrice della competenza legislativa ordinaria sia dello Stato

che delle Regioni, stabilendo tra Stato e Regioni un vero e proprio riparto di competenza, attraverso la distinzione tra materie (e compiti) assegnati alla competenza legislativa esclusiva statale, materie assegnate alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, e materie non definite assegnate alla competenza residuale delle regioni.

Ora, come meglio si dirà nella parte in diritto, era inevitabile che le disposizioni pensate nel precedente assetto costituzionale, e già in esso parzialmente stridenti con il sistema delle competenze faticosamente aggiustato in anni di attuazione costituzionale, si trovassero maggiormente prive di idonea base costituzionale nel nuovo assetto, che consapevolmente riduce in modo drastico l'area dei poteri e delle responsabilità esclusive dello Stato, ed allarga in modo rilevante sia l'area delle materie di «corresponsabilità» statale e regionale, sia l'area delle materie di esclusiva responsabilità regionale.

Ma anche nella nuova situazione, che evidentemente avrebbe giustificato richieste regionali ben più radicali degli aggiustamenti già richiesti nel vigore del precedente titolo V, le Regioni hanno mantenuto un atteggiamento da un lato consapevole di una situazione in un certo senso di transizione, dall'altro ancora rivolto a non contrastare in modo frontale decisioni di intervento e di spesa che — quanto meno nell'attuale situazione reale, ed in particolare nel presente sistema finanziario, certamente non adeguato ai nuovi artt. 117, 118 e 119 — non potrebbero non richiedere l'intervento dello Stato.

In definitiva, le regioni e gli enti locali, pur ritenendo la nuova legge assai lontana dal disegno costituzionale che il legislatore statale dovrebbe contribuire ad attuare come situazione per così dire «a regime», hanno in pratica mantenuto le stesse già moderatissime richieste espresse fin dall'inizio, limitandosi nella seduta della Conferenza unificata del 20 dicembre 2001 (*cfr.* verbale n. 22/01, doc. 2) a richiedere che alla legge nel frattempo appena approvata venissero apportati emendamenti relativi in primo luogo, e fondamentalmente, alla fase della programmazione degli interventi, in secondo luogo, ma solo marginalmente, alla fase della realizzazione.

Quanto alla programmazione degli interventi, si richiedeva che essa comprendesse una doppia intesa. Da un lato, cioè, il programma delle opere da realizzare all'interno di ciascuna regione avrebbe dovuto essere predisposto dal Ministro delle infrastrutture e trasporti d'intesa non solo con i Ministeri di settore ma con la singola regione o provincia autonoma interessata, dall'altro lo stesso programma, nella sua globalità, avrebbe dovuto essere inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria (con indicazione degli stanziamenti necessari) previa intesa con la conferenza unificata.

Quanto alla fase della realizzazione degli interventi, le Regioni si sarebbero accontentate, nella richiesta di emendamenti, di una partecipazione alla fase esecutiva fornendo collaborazione e capacità tecniche.

Nella ricordata seduta del 20 dicembre 2001 il Presidente della Regione Piemonte (contemporaneamente Presidente della conferenza dei presidenti delle Regioni), dopo l'esposizione introduttiva del Ministro chiese di conoscere «i tempi entro i quali il Governo ritiene di poter varare il provvedimento di recepimento delle modifiche normative da apportare alla predetta legge-obiettivo», nonché «gli strumenti da porre in essere per gestire le "intese" che le regioni singolarmente intendono formalizzare col Ministro con riguardo alle grandi infrastrutture previste dal programma di cui all'informnativa odierna» (p. 15 verbale).

A tale domanda il Ministro rispose ribadendo che è «intendimento del Governo recepire in tempi contenuti le istanze di modifica rappresentate dalle Regioni con riferimento all'art. 1, comma 1, della legge-obiettivo», aggiungendo di essere «consapevole del significato che assume la richiesta di rafforzare la collaborazione Stato - Regioni attraverso lo strumento delle richieste "intese", specie per la scelta delle grandi opere strategiche».

Aggiunse infine il Ministro di ritenere che il «formale recepimento» delle modifiche potesse avvenire «al massimo entro sessanta giorni, termini entro i quali si ritiene di dover procedere all'esercito delle deleghe previste dalla legge stessa» (p. 15 verbale).

Ad oggi, trascorsi i sessanta giorni indicati come periodo massimo, nessuna di tali modifiche risulta in alcun modo presentata dal Governo quale disegno di legge o quale emendamento a disegno di legge.

Ove poste in raffronto al parametro costituzionale definito nel nuovo titolo V della Costituzione dall'art. 117, le disposizioni della legge n. 443 del 2001 ledono sotto molteplici profili l'ordine costituzionale delle competenze legislative delle regioni, e segnatamente della ricorrente Provincia autonoma di Trento, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, in quanto assegna al Governo il compito di individuare generiche infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, al di fuori delle materie di competenza legislativa statale, ed in quanto assegna al solo Governo il compito di individuare le opere rientranti nelle materie di legislazione concorrente.

Come esposto in narrativa, la legge n. 443 del 2001 prevede in primo luogo che sia il Governo ad individuare, a seguito della procedura sopra accennata, «le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale».

Di fronte a tale previsione legislativa — come di fronte alle altre oggetto della presente impugnazione — non si può evitare di verificare in primo luogo se vi sia congruenza con i disposti del nuovo art. 117 della Costituzione quanto alla titolarità della funzione legislativa ordinaria.

Posto che, come sopra accennato, i poteri legislativi riconosciuti allo Stato sono distinti in esclusivi (quelli elencati dal comma secondo) e concorrenti (nelle materie di cui al terzo comma), occorre verificare se la materia disciplinata dalla legge n. 443 possa rientrare negli uni o negli altri.

Quanto alle potestà statali esclusive, l'elenco delle materie soggette a questa regola è relativamente ampio, constando di svariate indicazioni di materia o di compito attribuiti alla sola responsabilità statale, raggruppati in diciassette lettere: ma nessuna di tali indicazioni si riferisce a materie in qualunque modo avvicinabili a quelle oggetto della legge n. 443 del 2001.

Certo vi è implicata in qualche modo in materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (previste dalla lettera *s* del secondo comma), ma non si può certo dire che la legge n. 443 riguardi di per sé tale materia, che figura semmai nella disciplina quale «valore antagonista» rispetto a quello connesso alla realizzazione delle infrastrutture strategiche.

La «vera» materia potrebbe immaginarsi come «lavori pubblici di interesse nazionale» (in realtà: anche nazionale): ma una simile materia, che il legislatore costituente avrebbe agevolmente potuto prevedere, anche sulla base del precedente testo costituzionale (nel quale erano assegnati alle Regioni i «lavori nubblici di interesse regionale»), non è stata affatto prevista: non solo, ma la sua stessa possibilità giuridica è contraddetta dalla circostanza (sulla quale subito si tornerà) che la presunta o reale dimensione dell'interesse non è più oggi un autonomo elemento indicatore, sul piano costituzionale, della competenza legislativa statale. Ciò è dimostrato dal carattere stesso delle materie affidate alla competenza concorrente, nel cui elenco figurano materie quali quelle denominate «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»: materie cioè nelle quali l'implicazione della dimensione nazionale dell'interesse sta nella stessa denominazione: come potrebbero ad esempio le grandi reti di trasporto e di navigazione non essere al tempo stesso di interesse nazionale?

II fatto è, dunque, che la scelta del legislatore costituzionale è andata nel senso di non tradurre la rilevanza nazionale dell'interesse in un fattore di esclusione della potestà legislativa regionale. Di più, essa è stata nel senso di considerare la potenziale dimensione nazionale degli interessi come rilevante in relazione al riparto solo nell'ambito di quanto assegnato allo Stato a titolo di potestà legislativa esclusiva o concorrente.

Non può non rilevarsi a questo punto che non solo la legge n. 443 del 2001 non trova la sua base giuridica in una potestà legislativa esclusiva dello Stato, ma che si stenta altresì a trovarla nell'ambito delle materie di potestà concorrente, previste dal terzo comma del nuovo art. 117 della Costituzione: nelle materie, cioè, in cui comunque, a termini di Costituzione, «spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

In questo ambito si riscontrano materie quali quelle sopra ora ricordate («porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»), ed anche una materia più genericamente definita, quale il «governo del territorio».

Tuttavia, è evidente, ad avviso della ricorrente provincia, che da una lato nessuna di queste materie è in grado di dare compiuto e totale supporto alla legge che qui si considera, dall'altro una legislazione quale quella qui considerata non sarebbe comunque conforme al concetto stesso di legislazione concorrente, secondo la ripartizione costituzionale dei compiti ad essa propria.

Quanto ai primo aspetto, la materia «governo del territorio» comprende certamente la disciplina di principio della localizzazione delle opere pubbliche in relazione alla programmazione urbanistica, ma non costituisce autonoma legittimazione alla disciplina della realizzazione dell'opera, riguardata nel suo oggetto e scopo specifico. Le altre materie coinvolte, dal canto loro, si riferiscono a precise categorie di opere là dove qui si tratta di un programma del tutto generico nel quale le singole opere — e dunque il genere cui appartengono — vengono individuate a posteriori dal Governo.

Si può supporre che parte delle infrastrutture strategiche potrà riguardare le grandi reti di trasporto, le strade e le autostrade. Ciò però fonderebbe un potere legislativo statale su tali specifiche opere, e non un potere su generiche «opere strategiche»: in realtà, poi, il carattere strategico di un'opera non è un elemento oggettivo ad essa proprio, ma una mera valutazione di importanza in relazione ad un fine.

Inoltre, la attuale previsione costituzionale di un potere legislativo concorrente dello Stato e delle Regioni su tali opere, chiaramente anche di interesse «nazionale», implica su di esse un coinvolgimento di entrambi i livelli di governo: e tale coinvolgimento non può non trovare espressione in tutte le fasi della programmazione e della realizzazione di tali opere.

In sintesi, proprio per le grandi opere, quali le maggiori reti di trasporto, la nuova Costituzione implica una responsabilità comune e condivisa dello Stato e delle Regioni: non certo dunque è precluso allo Stato di occuparsene, anche in termini di iniziativa, promozione, finanziamento o cofinanziamento; ma gli è oramai precluso di occuparsene come di cosa esclusivamente propria.

Per le opere non rientrati nelle materie di potestà concorrente, invece, vale ad avviso della ricorrente provincia il principio sopra enunciato, ai sensi del quale l'art. 117 della Costituzione esclude la rilevanza specifica di una valutazione di interesse nazionale ovvero regionale dell'opera, essendo tali interessi valutati a priori dalla Costituzione come incapaci di incidere sul riparto delle materie e degli ambiti di rispettiva legislazione.

Di qui l'illegittimità costituzionale, nei termini descritti, del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001. Vale solo la pena di osservare qui, conclusivamente sul punto, che le censure qui esposte non trovano risposta nella generica frase che apre il comma, secondo la quale il Governo dovrebbe agire «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni».

Tale frase indica che il legislatore ha avvertito il problema, ma è evidente che una così generica espressione non è idonea a risolverlo, quando la disciplina specificamente dettata sia contrastante con il rispetto di tali attribuzioni. In effetti, proprio in quanto tale indicazione è riferita a tutte le regioni, essa non può che intendersi non come una eventuale o possibile non applicazione delle norme di legge, ma soltanto come guida per il Governo nella sua azione attuativa di quanto disposto dalla legge. Essa non vale dunque avverso le censure riferite alla legge stessa.

2. — Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, in quanto delega il Governo a disciplinare oggetti sottratti alla competenza legislativa statale o a disciplinare gli oggetti rientranti in termini che escludono la competenza legislativa concorrente delle regioni.

Considerazioni analoghe a quelle appena svolte valgono in relazione al secondo comma dell'art. 1 (e unico) della legge n. 443 del 2001.

In primo luogo tale comma si riferisce, attraverso il riferimento al comma 1 — e come del resto questo — anche ad opere ed interventi che non rientrano né in clausole di potere legislativo esclusivo né in clausole di potere legislativo concorrente dello Stato. Si tratta, in particolare, della delega a disciplinare la programmazione, la realizzazione e la gestione in quanto opere pubbliche di tutte le opere e gli interventi che non si possano comprendere nelle materie concorrenti sopra indicate, cioè «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». In relazione a tali oggetti la legge delega poteri legislativi che non le competono: e tale carenza di poteri legislativi, attenendo in generale alla disciplina dell'opera, investe ugualmente la delega in sé e tutti i principi e criteri direttivi posti per il suo esercizio dalle lettere da *a)* a *o)*, senza che qui occorra esaminarli nel dettaglio.

Quanto poi alle opere che invece rientrano nelle materie in cui l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna allo Stato potestà legislativa, concorrente con quella delle Regioni, l'illegittimità costituzionale si rileva nel senso che, ben lungi dal porre principi nel cui ambito debba esplicarsi la potestà legislativa concorrente delle Regioni, secondo la previsione costituzionale, il legislatore statale prefigura un sistema ad esclusiva normazione

statale: tanto che non solo si prevede una disciplina legislativa delegata praticamente completa ed esaustiva, ma addirittura al successivo terzo comma dell'art. 1 si dispone che il Governo integri e modifichi «il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554», per adeguarlo alla stessa legge n. 443 e ai decreti legislativi delegati.

È evidente quanto questo modello sia lontano da quanto disposto dalla vigente Costituzione: la quale prevede che le opere pubbliche non specialmente qualificate come soggette a potestà legislativa statale — cioè la generalità delle opere pubbliche — siano disciplinate dalle sole regioni, e che le opere pubbliche di interesse nazionale rientranti nelle materie prima indicate siano disciplinate in regime concorrente dallo Stato e dalle Regioni.

In altre parole la Costituzione prefigura anche per le opere maggiori un sistema nel quale la competenza legislativa ripartita non può non riflettersi in una gestione congiunta, nella quale lo Stato e le Regioni svolgono ciascuno un ruolo fondamentale in tutti i momenti in cui l'amministrazione di tali opere si scompone, secondo le regole dei principi di sussidiarietà e di leale cooperazione.

Eventuali esigenze di uniformità della disciplina non possono portare ad alterare il quadro costituzionale delle competenze, ma semmai a valorizzare pienamente gli strumenti che la stessa Costituzione prevede. Tra essi, va ricordato che l'ottavo comma dello stesso art. 117 prevede «le intese della regione con altre regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni». Non è esclusa, dunque, tra più regioni interessate alla realizzazione di una stessa opera, una legislazione uniforme con individuazione di strumenti comuni di gestione dell'iniziativa.

Da quanto esposto deriva la conclusione dell'illegittimità costituzionale del comma 2, nei termini sopra argomentati.

3. — Specifica illegittimità delle discipline di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)* e lettera *n)*, seconda frase, per violazione del diritto europeo.

Il comma 2, lettera *g)* prevede l'obbligo per il soggetto aggiudicatore di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica: tuttavia, solo «nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici».

Tale limitazione risulta, ad avviso della ricorrente provincia, contraria al diritto comunitario. Essa non ha riscontro nella direttiva 93/37 Cee, neppure nel caso di ricorso all'istituto della concessione di lavori pubblici (art. 1 par. 1) o all'affidamento ad unico soggetto contraente generale.

In ogni caso, infatti, il contratto è, e resta, un appalto di lavori, cioè un contratto a titolo oneroso tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice. Anche la partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o il reperimento dei mezzi finanziari occorrenti, da parte del contraente generale (comm 2 lettera *f)* non rileva ai fini dell'esenzione dal regime comunitario: e ciò a maggiore ragione se, come sembra, i privati si limitano in realtà ad anticipare mezzi finanziari che peseranno poi sull'aggiudicatore pubblico.

La disciplina comunitaria pone vincoli al soggetto aggiudicatore anche nel caso di utilizzo dell'istituto della concessione di lavori pubblici, in un'ipotesi cioè, in cui il rischio imprenditoriale è ben maggiore, dal momento che il concessionario è, per definizione, il gestore dell'opera realizzata ed assume l'alea legata all'aspetto finanziario dell'operazione il «rischio economico» (e non solo il rischio della realizzazione e dell'anticipazione dei mezzi finanziari).

La provincia ritiene di avere interesse a tale censura sia in quanto titolare di competenza legislativa concorrente (come esposto nei precedenti punti), sia in quanto l'emanazione di norme contrastanti con normativa europea renderà non più semplice ma al contrario più difficoltosa la realizzazione delle opere, alla cui realizzazione la provincia stessa potrebbe avere interesse, per il probabile avvio di contestazioni in sede comunitario.

Sotto questo secondo aspetto esiste un interesse provinciale anche ad una seconda analoga censura, riguardante l'art. 1 comma 2 lettera *n)*, seconda frase: la quale prevede la restrizione, per tutti gli «interessi patrimoniali» (che ovviamente sono sempre in gioco nel campo dei lavori pubblici), della tutela cautelare al «pagamento di una provvisionale».

Questa disposizione riduce, in contrasto con le disposizioni comunitarie della direttiva 89/665/Cee (c.d. direttiva ricorsi), le possibilità di tutela piena per i concorrenti che lamentino violazioni delle norme comunitarie in

materia di appalti. Ora la stessa direttiva «ricorsi» tollera una limitazione della tutela al risarcimento del danno, ma limitatamente alla fase successiva alla «stipulazione di un contratto in seguito all'aggiudicazione dell'appalto» (art. 2, comma 6).

L'art. 1 comma 2 lettera *n* della legge n. 443/2001 estende la limitazione alla fase cautelare. In tal modo si preclude, in particolare, la sospensione del provvedimento impugnato e si rende possibile la prosecuzione della gara fino alla stipulazione del contratto consolidando gli effetti di eventuali atti illegittimi compiuti nella procedura di gara (poiché i danni conseguenti saranno — sempre e solo — risarciti per equivalente).

È evidente che questa soluzione — che tra l'altro appare incompatibile anche con l'art. 113 della Costituzione — comporta potenzialmente un forte aggravio dei costi, data la necessità di pagare due volte il profitto d'impresa (una volta a titolo di compenso, la seconda a titolo di danno). Inoltre, data la probabile reazione delle autorità comunitarie e delle imprese interessate, essa finirà per complicare ulteriormente la vicenda delle opere interessate.

4. — Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, nella parte in cui esso dispone che il Governo modifichi o integri il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

II regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, altro non è che il regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994, cioè della legge quadro sui lavori pubblici.

Nella sua stessa denominazione di legge quadro tale legge si riferisce alla situazione costituzionale previgente, nella quale vi era un riparto tra i lavori pubblici di interesse regionale, affidati alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, e lavori pubblici di interesse statale, per i quali esisteva la potestà legislativa solo dello Stato.

Poiché tale legge quadro prevedeva un regolamento di attuazione, che avrebbe dovuto costituire (insieme alla legge) la disciplina generale dei lavori pubblici, alcune regioni proposero ricorso a codesta ecc.ma Corte costituzionale: la quale con sentenza n. 482 del 1995 statuì (punto 8 in diritto) che le disposizioni di tale regolamento non avrebbero dovuto riguardare le regioni e le opere di loro competenza. Ciò completava il quadro attuativo della Costituzione, così come allora vigente.

Tuttavia, la Costituzione oggi vigente statuisce che «la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni» che la stessa potestà regolamentare «spetta alle regioni in ogni altra materia».

Da quanto esposto al punto 1) appare evidente, ad avviso della ricorrente provincia, che in nessun modo si può affermare che la disciplina delle opere pubbliche o di interesse pubblico considerate dalla legge n. 443 del 2001 rientri in alcuna delle materie di legislazione esclusiva. È dunque inevitabile la conclusione che in relazione a tali opere non può spettare allo Stato alcuna potestà regolamentare.

Di qui la palese illegittimità costituzionale del comma 3 nella parte impugnata.

5. — Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, in quanto delega il Governo ad emanare decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche.

Le argomentazioni sopra svolte colpiscono anche il comma 4 della legge qui impugnata.

Come sopra argomentato, infatti, dal punto di vista costituzionale le cosiddette «infrastrutture strategiche» rientrano in parte in materie di potestà legislativa concorrente, in parte in materie di potestà legislativa regionale residuale.

Per queste seconde, sembra evidente che nessun «decreto legislativo» è ammesso per la diretta approvazione definitiva dell'opera, stante che non vi è alcuna potestà legislativa statale specifica nella materia. Non si nega qui che lo Stato possa intervenirvi — quanto meno nella situazione attuale della finanza pubblica, non ancora adeguata al riparto costituzionale di competenze — con la decisione di allocare per tali opere adeguate risorse finanziarie, delle quali le regioni interessate non potrebbero altrimenti disporre; ma ciò non può comportare la totale alterazione delle regole costituzionali in tema di disciplina della realizzazione dell'opera pubblica.

P. Q. M.

Chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale adita voglia dichiarare costituzionalmente illegittima la legge 21 dicembre 2001, n. 443, con riferimento alle singole disposizioni impugnate con il presente ricorso, sotto i profili e per le ragioni in esso illustrate, per contrasto con le disposizioni di livello costituzionale indicate in premessa.

AVV. PROF. Giandomenico FALCON - AVV. Luigi MANZI

02C0147

N. **15**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2002
(della Regione Emilia-Romagna)

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Attribuzione al Governo del potere di individuare generiche infrastrutture e insediamenti produttivi (strategici o di preminente interesse nazionale) al di fuori delle materie di competenza legislativa statale - Assegnazione altresì al solo Governo del compito di individuare le opere rientranti nelle materie di legislazione concorrente - Denunciata violazione dell'ordine costituzionale delle competenze legislative delle Regioni.
– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 1.
– Costituzione, art. 117.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Denunciata violazione dell'ordine costituzionale delle competenze legislative delle Regioni, essendo la delega diretta a disciplinare opere ed interventi sottratti alla potestà legislativa statale (e ricadenti nella potestà residuale delle Regioni), ovvero a disciplinare in modo esclusivo opere ed interventi rientranti nella potestà legislativa regionale concorrente.
– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2.
– Costituzione, art. 117.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Principi e criteri direttivi - Previsto obbligo del soggetto aggiudicatore di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica nel solo caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici - Incidenza sulla competenza legislativa regionale e sull'interesse delle Regioni alla realizzazione delle opere.
– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2, lett. *g*).
– Costituzione, art. 117.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Principi e criteri direttivi - Restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale - Denunciata violazione del diritto europeo - Incidenza sulla competenza legislativa regionale e sull'interesse delle Regioni alla realizzazione delle opere.
– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2, lett. *n*), seconda frase.
– Costituzione, art. 117.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Attribuzione al Governo del potere di integrare e modificare il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, approvato con D.P.R. n. 554/1999 - Denunciata invasione della potestà regolamentare spettante alle Regioni nelle materie non riservate alla legislazione statale esclusiva.
– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 3.
– Costituzione, artt. 117, comma sesto.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo ad emanare decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche - Denunciata violazione di competenze regionali.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 4.
– Costituzione, art. 117.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge n. 443/2001 - Semplificazioni in materia di attività edilizia - Previsioni riguardanti gli interventi realizzabili a scelta dell'interessato in base a semplice denunzia di inizio di attività, le relative fasi procedimentali, la contribuzione agli oneri di urbanizzazione e l'applicabilità della nuova disciplina alle Regioni ordinarie - Denunciata invasione della potestà legislativa regionale residuale in materia edilizia, ovvero (in subordine) della potestà legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
– Costituzione, art. 117.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge n. 443/2001 - Delega al Governo per l'adeguamento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Denunciata incompatibilità di tale previsione con il nuovo riparto costituzionale di competenze legislative tra Stato e Regioni - Non configurabilità di testi unici nelle materie spettanti alla potestà legislativa (residuale o concorrente) delle Regioni.

– Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 14.
– Costituzione, art. 117.

Ricorso della Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della giunta regionale Vasco Errani, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 241 del 18 febbraio 2002 (all. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale rogata dal notaio Federico Stame del collegio di Bologna il 22 febbraio 2002 (rep. n. 45942, all. 2), dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova, Fabio Dani di Bologna e Luigi Manzi di Roma, ed elettivamente domiciliata in Roma nello studio dell'avv. Luigi Manzi, via Confalonieri 5,

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 21 dicembre 2001, n. 443, delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, pubblicata nella G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001, supplemento ordinario, con riguardo alle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nel testo recato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

FATTO

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2001 è stata pubblicata la legge 21 dicembre 2001, n. 443 — meglio nota come «legge obiettivo» — contenente «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive».

In concreto la legge — che è composta di un solo articolo — è primariamente ordinata alla elaborazione ed attuazione di un programma, approvato dal Governo, di opere infrastrutturali e di impianti definiti di carattere «strategico» ovvero di «preminente interesse nazionale».

Più precisamente l'unico articolo, nei commi da 1 a 5, prevede la delega in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici; nei commi da 6 a 14 prevede alcune semplificazioni in materia di attività edilizia, consentendo la realizzazione di tutta una serie di interventi «a scelta dell'interessato» in base a semplice denuncia di inizio di attività, in alternativa all'ordinario regime di concessione o autorizzazione edilizia; infine nei commi da 15 a 19 prevede nuove norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

Con specifico riguardo al programma di «infrastrutture pubbliche e private» e di «insediamenti produttivi e strategici e di preminente interesse nazionale», di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo unico, va rilevato che la sua definizione rimane riservata esclusivamente al Governo, sia pure su proposta dei Ministri competenti e sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle stesse regioni e sentiti i ministri competenti. È dunque il Governo che valuta la portata «strategica» degli insediamenti ed il carattere di «preminente interesse nazionale» delle opere da includere nel programma. Così come è ancora il Governo che attraverso i decreti legislativi di cui ai commi 2, 3 e 4 è abilitato a definire il «quadro normativo» — in realtà l'intera normativa — «finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti» di cui al comma 1, introducendo un «regime spe-

ciale», derogatorio della normativa in materia di lavori pubblici dettata con la legge 11 febbraio 1994, n. 109, sulla base di principi e criteri direttivi che, oltre a stravolgere la disciplina generale, ai fini che qui in particolare interessano mantengono complessivamente marginale il ruolo delle regioni.

Non solo infatti nella fase della programmazione non è prevista alcuna forma di intesa con le regioni, ma anche nelle fasi successive ogni decisione risulta accentrata in sede statale, se si fa eccezione per l'intesa sulla localizzazione dell'opera e dalla partecipazione del presidente alle sedute del C.I.P.E. dedicate alla gestione dei progetti inseriti nel programma.

Secondo i principi statuiti dalla legge di delega al comma 2, lett. *c)*, infatti, dovrà essere attribuito al C.I.P.E. (come detto integrato dal presidenti delle regioni interessate, il compito «di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della via istruita dal competente Ministero».

Spetta, poi, ancora al Governo (comma 3) «integrare e modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554», di attuazione della legge n. 109 del 1994. E spetta ancora al Governo di approvare definitivamente gli «specifici progetti di infrastrutture strategiche» individuate col programma di cui al primo comma, attraverso uno o più decreti legislativi.

La legge n. 443 del 2001, di cui si sono esposti i lineamenti principali per la parte relativa alle opere, trae origine dal d.d.l. n. 374, presentato al Senato il 3 luglio 2001, ed è stata perciò inizialmente predisposta ed elaborata nel vigore del precedente assetto costituzionale: del quale converrà qui ricordare da una parte che la competenza regionale in materia di lavori pubblici non solo aveva carattere concorrente, ma era espressamente delimitata dalla Costituzione ai lavori «di interesse regionale»; dall'altra, quanto agli insediamenti produttivi, che nessuna competenza costituzionale le regioni avevano in materia di attività produttive diverse da quelle relative all'artigianato e all'agricoltura.

Anche nel vigore del vecchio testo costituzionale, tuttavia, alcune delle disposizioni allora proposte, ed ora divenute legge, avrebbero comunque costituito un elemento di riaccentramento in relazione a funzioni già acquisite alle regioni in attuazione del precedente riparto costituzionale.

In effetti, il riparto tra opere statali ed opere regionali era stato da ultimo definito dall'art. 93 del decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale manteneva alla competenza statale, per quanto qui interessa, le funzioni relative:

«a) alla responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;

b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;

c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;

e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto previsto dall'articolo 55;

h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo.».

Insomma, a parte le opere riservate allo Stato per ragioni particolari (per attenere ad organismi peculiari, per attenere alle stesse amministrazioni statali, per attenere alla difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica o alle prigioni: v. lettere *b)*, *d)* ed *e)* ora citate) il riparto generale fra Stato e regioni intestava allo Stato soltanto «la programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale» lett. *c*): ed è chiara la ragione di una simile riserva, da individuarsi nella necessaria unitarietà e completezza della rete infrastrutturale in questione.

Non si trattava dunque di generiche «infrastrutture pubbliche e private» e di «insediamenti produttivi» soggettivamente qualificati dal Governo stesso quali «strategici e di preminente interesse nazionale», ma di opere corrispondenti ad una qualificazione oggettiva nel consistere in reti, ed assistite dall'ulteriore garanzia costituita dalla dichiarazione con legge del loro «interesse nazionale».

Risulta dunque evidente come, anche rapportati al precedente assetto costituzionale, i meccanismi previsti dalla legge n. 443 del 2001 estendano la competenza statale, riponendone i confini in definitiva nel solo apprezzamento finale definitivo ed insindacabile del Governo: apprezzamento a seguito del quale qualunque opera o insediamento produttivo può essere qualificato come «strategico» e «di preminente interesse nazionale».

Tuttavia, di fronte a quello che allora era un progetto del Governo, le regioni — ovviamente interessate anch' esse al grande sforzo finanziario che lo Stato pareva voler compiere per dotare il Paese di infrastrutture adeguate — non assunsero un atteggiamento di opposizione, ma si limitarono a richiedere, già nella Conferenza del 25 luglio 2001, proposte di modifica rivolte a migliorare l'efficacia della legge attraverso un processo di condivisione tra le istituzioni competenti, che portasse alla formazione di un programma comune fra Stato e regioni, relativo alle principali infrastrutture di cui l'Italia ha bisogno. Inoltre, le regioni si preoccupavano che il programma «straordinario» di opere non andasse a scapito delle opere già ordinariamente programmate, e di non meno urgente realizzazione.

Oltre due mesi prima che la legge n. 443 del 2001 venisse approvata è entrata in vigore la legge costituzionale n. 3 del 2001, la quale reca rilevanti modificazioni al titolo V della parte seconda della Costituzione, ed in particolare, per quanto qui interessa, all'art. 117 della Costituzione.

È ben noto infatti che (diversamente dal precedente art. 117, che si limitava ad indicare in modo tassativo le materie di competenza regionale, specificando gli speciali limiti entro i quali tale potere di legiferare veniva dato) il nuovo articolo n. 117 si pone come la norma generale regolatrice della competenza legislativa ordinaria sia dello Stato che delle regioni, stabilendo tra Stato e regioni un vero e proprio riparto di competenza, attraverso la distinzione tra materie (e compiti) assegnati alla competenza legislativa esclusiva statale, materie assegnate alla legislazione concorrente di Stato e regioni, e materie non definite assegnate alla competenza residuale delle regioni.

Ora, come meglio si dirà nella parte in diritto, era inevitabile che le disposizioni pensate nel precedente assetto costituzionale, e già in esso parzialmente stridenti con il sistema delle competenze faticosamente aggiustato in anni di attuazione costituzionale, si trovassero maggiormente prive di idonea base costituzionale nel nuovo assetto, che consapevolmente riduce in modo drastico l'area dei poteri e delle responsabilità esclusive dello Stato, ed allarga in modo rilevante sia l'area delle materie di «corresponsabilità» statale e regionale, sia l'area delle materie di esclusiva responsabilità regionale.

Ma anche nella nuova situazione, che evidentemente avrebbe giustificato richieste regionali ben più radicali degli aggiustamenti già richiesti nel vigore del precedente titolo V, le regioni hanno mantenuto un atteggiamento da un lato consapevole di una situazione in un certo senso di transizione, dall'altro ancora rivolto a non contrastare in modo frontale decisioni di intervento e di spesa che — quanto meno nell'attuale situazione reale, ed in particolare nel presente sistema finanziario, certamente (ad avviso della ricorrente regione) non adeguato ai nuovi articoli 117, 118 e 119 — non potrebbero non richiedere l'intervento dello Stato.

In definitiva, le regioni e gli enti locali, pur ritenendo la nuova legge assai lontana dal disegno costituzionale che il legislatore statale dovrebbe contribuire ad attuare come situazione per così dire «a regime», hanno in pratica mantenuto le stesse già moderatissime richieste espresse fin dall'inizio, limitandosi nella seduta della Conferenza unificata del 20 dicembre 2001 (*cfr.* verbale n. 22/01, doc. 2) a richiedere che alla legge nel frattempo appena approvata venissero apportati emendamenti relativi in primo luogo, e fondamentalmente, alla fase della programmazione degli interventi, in secondo luogo, ma solo marginalmente, alla fase della realizzazione.

Quanto alla programmazione degli interventi, si richiedeva che essa comprendesse una doppia intesa. Da un lato, cioè, il programma delle opere da realizzare all'interno di ciascuna regione avrebbe dovuto essere predisposto dal Ministro delle infrastrutture e trasporti d'intesa non solo con i Ministeri di settore ma con la regione o Provincia autonoma interessata, dall'altro lo stesso programma, nella sua globalità, avrebbe dovuto essere inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria (con indicazione degli stanziamenti necessari) previa intesa con la Confrrenza unificata.

Quanto alla fase della realizzazione degli interventi, le regioni si sarebbero accontentate, nella richiesta di emendamenti, di una partecipazione alla fase esecutiva fornendo collaborazione e capacità tecniche.

Nella ricordata seduta del 20 dicembre 2001 il Presidente della Regione Piemonte (contemporaneamente presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni), dopo l'esposizione introduttiva del Ministro chiese di conoscere «i tempi entro i quali il Governo ritiene di poter varare il provvedimento di recepimento delle modifiche normative da apportare alla predetta legge-obiettivo», nonché «gli strumenti da porre in essere per gestire le «intese» che le regioni singolarmente intendono formalizzare col Ministro con riguardo alle grandi infrastrutture previste dal programma di cui all'infonnativa odierna» (p. 15 verbale).

A tale domanda il Ministro rispose ribadendo che è «intendimento del Governo recepire in tempi contenuti le istanze di modifica rappresentate dalle regioni con riferimento all'art. 1, comma 1, della legge-obiettivo», aggiungendo di essere «consapevole del significato che assume la richiesta di rafforzare la collaborazione Stato — regioni attraverso lo strumento delle richieste "intese", specie per la scelta delle grandi opere strategiche». Aggiunse infine il Ministro di ritenere che il «formale recepimento» delle modifiche potesse avvenire «al massimo entro 60 giorni, termini entro i quali si ritiene di dover procedere all'esercizio delle deleghe previste dalla legge stessa» (p. 15 verbale).

Ad oggi, trascorsi i sessanta giorni indicati come periodo massimo, nessuna di tali modifiche risulta in alcun modo presentata dal Governo quale disegno di legge o quale emendamento a disegno di legge.

Ove poste in raffronto al parametro costituzionale definito nel nuovo titolo V della Costituzione dall'art. 117, le disposizioni della legge n. 443 del 2001 ledono sotto molteplici profili l'ordine costituzionale delle competenze legislative delle regioni, e segnatamente della ricorrente Regione Emilia-Romagna, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, in quanto assegna al Governo il compito di individuare generiche infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, al di fuori delle materie di competenza legislativa statale, ed in quanto assegna al solo Governo il compito di individuare le opere rientranti nelle materie di legislazione concorrente.

Come esposto in narrativa, la legge n. 443 del 2001 prevede in primo luogo che sia il Governo ad individuare, a seguito della procedura sopra accennata, «le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale».

Di fronte a tale previsione legislativa — come di fronte alle altre oggetto della presente impugnazione — non si può evitare di verificare in primo luogo se vi sia congruenza con i disposti del nuovo art. 117 della Costituzione quanto alla titolarità della funzione legislativa ordinaria.

Posto che, come sopra accennato, i poteri legislativi riconosciuti allo Stato sono distinti in esclusivi (quelli elencati dal secondo comma) e concorrenti (nelle materie di cui al terzo comma), occorre verificare se la materia disciplinata dalla legge n. 443 possa rientrare negli uni o negli altri.

Quanto alle potestà statali esclusive, l'elenco delle materie soggette a questa regola è relativamente ampio, constando di svariate indicazioni di materia o di compiti attribuiti alla sola responsabilità statale, raggruppati in diciassette lettere: ma nessuna ditali indicazioni si riferisce a materie in qualunque modo avvicinabili a quelle oggetto della legge n. 443 del 2001.

Certo vi è implicata in qualche modo la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (previste dalla lett. *s)* del secondo comma), ma non si può certo dire che la legge n. 443 riguardi di per sé tale materia, che figura semmai nella disciplina quale «valore antagonista» rispetto a quello connesso alla realizzazione delle infrastrutture strategiche.

La «vera» materia potrebbe immaginarsi come «lavori pubblici di interesse nazionale» (in realtà: anche nazionale): ma una simile materia, che il legislatore costituente avrebbe agevolmente potuto prevedere, anche sulla base del precedente testo costituzionale (nel quale erano assegnati alle regioni i lavori pubblici di interesse regionale), non è stata affatto prevista: non solo, ma la sua stessa possibilità giuridica è contraddetta dalla circostanza (sulla quale subito si tornerà) che la presunta o reale dimensione dell'interesse non è più oggi un autonomo elemento indicatore, sul piano costituzionale, della competenza legislativa statale. Ciò è dimostrato dal carattere stesso delle materie affidate alla competenza concorrente, nel cui elenco figurano materie quali quelle denominate «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione», «produzione, trasporto e distribuzione

nazionale dell'energia»: materie cioè nelle quali l'implicazione della dimensione nazionale dell'interesse sta nella stessa denominazione: come potrebbero ad esempio le grandi reti di trasporto e di navigazione non essere al tempo stesso di interesse nazionale ?

Il fatto è, dunque, che la scelta del legislatore costituzionale è andata nel senso di non tradurre la rilevanza nazionale dell'interesse in un fattore di esclusione della potestà legislativa regionale. Di più, essa è stata nel senso di considerare la potenziale dimensione nazionale degli interessi come rilevante in relazione al riparto solo nell'ambito di quanto assegnato allo Stato a titolo di potestà legislativa esclusiva o concorrente.

Non può non rilevarsi a questo punto che non solo la legge n. 443 del 2001 non trova la sua base giuridica in una potestà legislativa esclusiva dello Stato, ma che si stenta altresì a trovarla nell'ambito delle materie di potestà concorrente, previste dal terzo comma del nuovo art. 117 della Costituzione: nelle materie, cioè, in cui comunque, a termini di Costituzione, «spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per lo determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

In questo ambito si riscontrano materie quali quelle sopra ora ricordate («porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»), ed anche una materia più genericamente definita, quale il «governo del territorio».

Tuttavia, è evidente, ad avviso della ricorrente regione, che da un lato nessuna di queste materie è in grado di dare compiuto e totale supporto alla legge che qui si considera, dall'altro una legislazione quale quella qui considerata non sarebbe comunque conforme al concetto stesso di legislazione concorrente, secondo la ripartizione costituzionale dei compiti ad essa propria.

Quanto al primo aspetto, la materia «governo del territorio» comprende certamente la disciplina di principio della localizzazione delle opere pubbliche in relazione alla programmazione urbanistica, ma non costituisce autonoma legittimazione alla disciplina della realizzazione dell'opera, riguardata nel suo oggetto e scopo specifico. Le altre materie coinvolte, dal canto loro, si riferiscono a precise categorie di opere là dove qui si tratta di un programma del tutto generico nel quale le singole opere — e dunque il genere cui appartengono — vengono individuate a posteriori dal Governo.

Si può supporre che parte delle infrastrutture strategiche potrà riguardare le grandi reti di trasporto, le strade e le autostrade. Ciò però fonderebbe un potere legislativo statale su tali specifiche opere, e non un potere su generiche «opere strategiche»: in realtà, poi, il carattere strategico di un'opera non è un elemento oggettivo ad essa proprio, ma una mera valutazione di importanza in relazione ad un fine.

Inoltre, la attuale previsione costituzionale di un potere legislativo concorrente dello Stato e delle Regioni su tali opere, chiaramente anche di interesse «nazionale», implica su di esse un coinvolgimento di entrambi i livelli di governo: e tale coinvolgimento non può non trovare espressione in tutte le fasi della programmazione e della realizzazione di tali opere.

In sintesi, proprio per le grandi opere, quali le maggiori reti di trasporto, la nuova Costituzione implica una responsabilità comune e condivisa dello Stato e delle regioni: non certo dunque è precluso allo Stato di occuparsene, anche in termini di iniziativa, promozione, finanziamento o confinanziamento; ma gli è oramai precluso di occuparsene come di cosa esclusivamente propria.

Per le opere non rientranti nelle materie di potestà concorrente, invece, vale ad avviso della ricorrente regione il principio sopra enunciato, ai sensi del quale l'art. 117 della Costituzione esclude la rilevanza specifica di una valutazione di interesse nazionale ovvero regionale dell'opera, essendo tali interessi valutati a priori dalla Costituzione come incapaci di incidere sul riparto delle materie e degli ambiti di rispettiva legislazione.

Di qui l'illegittimità costituzionale, nei termini descritti, del comma 1, dell'art. 1, della legge n. 443 del 2001. Vale solo la pena di osservare qui, conclusivamente sul punto, che le censure qui esposte non trovano risposta nella generica frase che apre il comma, secondo la quale il Governo dovrebbe agire «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni». Tale frase indica che il legislatore ha avvertito il problema; ma è evidente che una così generica espressione non è idonea a risolverlo, quando la disciplina specificamente dettata sia contrastante con il rispetto di tali attribuzioni. In effetti, proprio in quanto tale indicazione è riferita a tutte le regioni, essa non può che intendersi non come una eventuale o possibile non applicazione delle norme di legge, ma soltanto come guida per il Governo nella sua azione attuativa di quanto disposto dalla legge. Essa non vale dunque avverso le censure riferite alla legge stessa.

2. — Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, in quanto delega il Governo a disciplinare oggetti sottratti alla competenza legislativa statale, o a disciplinare gli oggetti rientranti in termini che escludono la competenza legislativa concorrente delle regioni.

Considerazioni analoghe a quelle appena svolte valgono in relazione al comma secondo dell'art. 1 (e unico) della legge n. 443 del 2001.

In primo luogo tale comma si riferisce, attraverso il riferimento al comma 1 — e come del resto questo — anche ad opere ed interventi che non rientrano né in clausole di potere legislativo esclusivo né in clausole di potere legislativo concorrente dello Stato. Si tratta, in particolare, della delega a disciplinare la programmazione, la realizzazione e la gestione in quanto opere pubbliche di tutte le opere e gli interventi che non si possano comprendere nelle materie concorrenti sopra indicate, cioè «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». In relazione a tali oggetti la legge delega poteri legislativi che non le competono: e tale carenza di poteri legislativi, attenendo in generale alla disciplina dell'opera, investe ugualmente la delega in sé e tutti i principi e criteri direttivi posti per il suo esercizio dalle lettere da *a)* a *o)*, senza che qui occorra esaminarli nel dettaglio.

Quanto poi alle opere che invece rientrano nelle materie in cui l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna allo Stato potestà legislativa, concorrente con quella delle regioni, l'illegittimità costituzionale si rileva nel senso che, ben lungi dal porre principi nel cui ambito debba esplicarsi la potestà legislativa concorrente delle regioni, secondo la previsione costituzionale, il legislatore statale prefigura un sistema ad esclusiva normazione statale: tanto che non solo si prevede una disciplina legislativa delegata praticamente completa ed esaustiva, ma addirittura al successiva terzo comma dell'art. 1 si dispone che il Governo integri e modifichi «il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554», per adeguarlo alla stessa legge n. 443 e ai decreti legislativi delegati.

È evidente quanto questo modello sia lontano da quanto disposto dalla vigente Costituzione: la quale prevede che le opere pubbliche non specialmente qualificate come soggette a potestà legislativa statale — cioè la generalità delle opere pubbliche — siano disciplinate dalle sole regioni, e che le opere pubbliche di interesse nazionale rientranti nelle materie prima indicate siano disciplinate in regime concorrente dallo Stato e dalle Regioni. In altre parole la Costituzione prefigura anche per le opere maggiori un sistema nel quale la competenza legislativa ripartita non può non riflettersi in una gestione congiunta, nella quale lo Stato e le regioni svolgono ciascuno un ruolo fondamentale in tutti i momenti in cui l'amministrazione di tali opere si scompone, secondo le regole dei principi di sussidiarietà e di leale cooperazione.

Eventuali esigenze di uniformità della disciplina non possono portare ad alterare il quadro costituzionale delle competenze, ma semmai a valorizzare pienamente gli strumenti che la stessa Costituzione prevede. Tra essi, va ricordato che il comma ottavo dello stesso art. 117 prevede «le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni». Non è esclusa, dunque, tra più regioni interessate alla realizzazione di una stessa opera, una legislazione uniforme con individuazione di strumenti comuni di gestione dell'iniziativa. Da quanto esposto deriva la conclusione dell'illegittimità costituzionale del comma 2, nei termini sopra argomentati.

3. — Specifica illegittimità delle discipline di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)* e lettera *n)*, seconda frase, per violazione del diritto europeo.

Il comma 2, lett. *g)* prevede l'obbligo per il soggetto aggiudicatore di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica: tuttavia, solo «nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici».

Tale limitazione risulta, ad avviso della ricorrente regione, contraria al diritto comunitario. Essa non ha riscontro nella direttiva 93/37 Cee, neppure nel caso di ricorso all'istituto della concessione di lavori pubblici (art. 3 par.l) o all'affidamento ad unico soggetto contraente generale.

In ogni caso, infatti, il contratto è, e resta, un appalto di lavori, cioè un contratto a titolo oneroso tra un imprenditore e un' amministrazione aggiudicatrice. Anche la partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o il reperimento dei mezzi finanziari occorrenti, da parte del contraente generale (comma 2 lett. *f*) non rileva ai fini dell'esenzione dal regime comunitario; e ciò a maggiore ragione se, come sembra, i privati si limitano in realtà ad anticipare mezzi finanziari che peseranno poi sull'aggiudicatore pubblico.

La disciplina comunitaria pone vincoli al soggetto aggiudicatore anche nel caso di utilizzo dell'istituto della concessione di lavori pubblici, in un'ipotesi cioè, in cui il rischio imprenditoriale è ben maggiore, dal momento che il concessionario è, per definizione, il gestore dell'opera realizzata ed assume l'alea legata all'aspetto finanziario dell'operazione, il «rischio economico» (e non solo il rischio della realizzazione e dell'anticipazione dei mezzi finanziari).

La regione ritiene di avere interesse a tale censura sia in quanto titolare di competenza legislativa concorrente (come esposto nei precedenti punti), sia in quanto l'emanazione di norme contrastanti con normativa europea renderà non più semplice ma al contrario più difficoltosa la realizzazione delle opere, alla cui realizzazione la regione stessa ha interesse, per il probabile avvia di contestazioni in sede comunitaria.

Sotto questo secondo aspetto esiste un interesse regionale anche ad una seconda analoga censura, riguardante l'art. 1 comma 2, lett. *n)*, seconda frase: la quale prevede la restrizione, per tutti gli «interessi patrimoniali» (che ovviamente sono sempre in gioco nel campo dei lavori pubblici), della tutela cautelare al «pagamento di una provvisionale».

Questa disposizione riduce, in contrasto con le disposizioni comunitarie della direttiva 89/665/Cee (c.d. direttiva ricorsi), le possibilità di tutela piena per i concorrenti che lamentino violazioni delle norme comunitarie in materia di appalti. Ora la stessa direttivà «ricorsi» tollera una limitazione della tutela al risarcimento del danno, ma limitatamente alla fase successiva alla «stipulazione di un contratto in seguito all'aggiudicazione dell'appalto» (art. 2, paragrafo 6).

L'art. 1 comma 2 lett. *n)* della legge n. 443/2001 estende la limitazione alla fase cautalare. In tal modo si preclude, in particolare, la sospensione del provvedimento impugnato e si rende possibile la prosecuzione della gara fino alla stipulazione del contratto consolidando gli effetti di eventuali atti illegittimi compiuti nella procedura di gara (poiché i danni conseguenti saranno — sempre e solo — risarciti per equivalente).

È evidente che questa soluzione — che tra l'altro appare incompatibile anche con l'art. 113 della Costituzione — comporta potenzialmente un forte aggravio dei costi, data la necessità di pagare due volte il profitto d'impresa (una volta a titolo di compenso, la seconda a titolo di danno). Inoltre, data la probabile reazione delle autorità comunitarie e delle imprese interessate, essa finirà per complicare ulteriormente la vicenda delle opere interessate.

4. — Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, nella parte in cui esso dispone che il Governo modifichi o integri il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n 554.

Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, altro non è che il regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994, cioè della legge quadro sui lavori pubblici.

Nella sua stessa denominazione di legge quadro tale legge si riferisce alla situazione costituzionale previgente, nella quale vi era un riparto tra i lavori pubblici di interesse regionale, affidati alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni, e lavori pubblici di interesse statale, per i quali esisteva la potestà legislativa solo dello Stato.

Poiché tale legge quadro prevedeva un regolamento di attuazione, che avrebbe dovuto costituire (insieme alla legge) la disciplina generale dei lavori pubblici, alcune regioni (tra cui la Regione Emilia-Romagna) proposero ricorso a codesta ecc.ma Corte costituzionale: la quale con sentenza n. 482 del 1995 statuì (punto 8 in diritto) che le disposizioni di tale regolamento non avrebbero dovuto riguardare le regioni e le opere di loro competenza. Ciò completava il quadro attuativo della Costituzione, casi come allora vigente.

Tuttavia, la Costituzione oggi vigente statuisce che «la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni» che la stessa potestà regolamentare «spetta alle regioni in ogni altra materia».

Da quanto esposto al punto 1) appare evidente, ad avviso della ricorrente Regione, che in nessun modo si può affermare che la disciplina delle opere pubbliche o di interesse pubblico considerate dalla legge n. 443 del 2001 rientri in alcuna delle materie di legislazione esclusiva. È dunque inevitabile la conclusione che in relazione a tali opere non può spettare allo Stato alcuna potestà regolamentare.

Di qui la palese illegittimità costituzionale del comma 3 nella parte impugnata.

5. — Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, in quanto delega il Governo ad emanare decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche.

Le argomentazioni sopra svolte colpiscono anche il comma 4 della legge qui impugnata.

Come sopra argomentato, infatti, dal punto di vista costituzionale le cosiddette «infrasfrutture strategiche» rientrano in parte in materie di potestà legislativa concorrente, in parte in materie di potestà legislativa regionale residuale.

Per queste seconde, sembra evidente che nessun «decreto legislativo» è ammesso per la diretta approvazione definitiva dell'opera, stante che non vi è alcuna potestà legislativa statale specifica nella materia. Non si nega qui che lo Stato possa intervenirvi — quanto meno nella situazione attuale della finanza pubblica, non ancora adeguata al riparto costituzionale di competenze — con la decisione di allocare per tali opere adeguate risorse finanziarie, delle quali le regioni interessate non potrebbero altrimenti disporre; ma ciò non può comportare la totale alterazione delle regole costituzionali in tema di disciplina della realizzazione dell'opera pubblica.

6. — Illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.

Oltre che nei confronti delle disposizioni dei primi quattro commi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, l'impugnazione proposta col presente ricorso è volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale anche della disciplina «edilizia» dettata in particolare nei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.

Con il comma 6 si indicano alcuni interventi edilizi — precisamente gli «interventi edilizi minori, di cui all'art. 4, comma 4, del citato «*sic*» decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398» (lett. *a*), le «ristrutturazioni edilizie» (lett. *b*), gli «interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi» con determinate caratteristiche (lett. *c*), nonché «i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici», diversi dai piani attuativi ma «recanti analoghe previsioni di dettaglio» (lett. *d*) — per i quali l'interessato può scegliere la realizzazione «in base semplice denuncia di inizio di attività» in alternativa a concessione o autorizzazione edilizia.

Al comma 6 è collegato il comma 12, il quale precisa che «le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge», e che le stesse regioni «con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o a autorizzazione edilizia».

Tale comma potrebbe apparire «liberale» verso le regioni, che vengono «autorizzate» a mantenere un più severo regime di controllo dell'attività edilizia. Ma esso è in realtà esso stesso lesivo, ove vaglia esprimere l'idea che spetti al legislatore ordinario indicare puntualmente cosa possa o debba fare il legislatore regionale pur in materie appartenenti alla competenza concorrente o, addirittura, esclusiva delle regioni. Si tratta di un'idea del tutto estranea al nuovo ordinamento costituzionale, che rischia di ridurre la potestà legislativa regionale al semplice intervento puntuale ovvero, nel migliore dei casi, entro i confini della mera attuazione.

Il comma 7 è privo di autonomo contenuto dispositivo, limitandosi a far salve le norme vigenti sugli oneri di urbanizzazione e sul contributo al costo di costruzione, confermandone il vigore.

Lo stesso dicasi per il comma 8, che conferma il regime di tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale.

Il comma 9 prevede che «qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività di cui all'art. 4, comma 11, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso», e che «in caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti».

Il comma 10 dispone che «qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni». In questo caso «il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza», mentre «in caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti».

Infine, il comma 14 delega il Governo a introdurre modifiche e adeguamenti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, per adeguarlo alle modifiche così disposte.

Ad avviso della ricorrente regione, tutte tali disposizioni sono costituzionalmente illegittime. Nel nuovo ordinamento recato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 le materie sulle quali le regioni godevano di potestà legislativa concorrente ai sensi del precedente prima comma dell'art. 117 sono in genere transitate nelle materie di potestà regionale «residua». Ciò è accaduto, in particolare, per le competenze già attribuite alle regioni in materia di «urbanistica», definita dall'art. 80 del d.P.R n. 616 del 1977 come «la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo».

Nelle materie «concorrenti» di cui al comma terzo dell'art. 117 sono invece confluite materie diverse, o aspetti più generali ed ampi.

In particolare, venuta meno l'urbanistica, tra le materie concorrenti compare invece la materia del «governo del territorio». Ma essa non può dirsi materia comprensiva della disciplina edilizia in quanto tale, nella sua specificità.

Sembra invece evidente che l'espressione governo del territorio allude a quei fenomeni che per la loro importanza e dimensione assumono rilievo generale sui caratteristici tratti che identificano un territorio, determinando i suoi caratteri propri.

In altre parole, la (concorrente) competenza statale in materia di principi relativi al governo del territorio corrisponde dunque all'esigenza che le regole relative al governo del territorio, nel senso indicato, abbiano, pur nella varietà delle possibili soluzioni regionali, degli elementi di unificazione e di unità.

Ma una volta stabilite le regole che servono a definire i tratti essenziali dello sviluppo territoriale, la concreta attività edilizia ricade per intero nelle materie «innominate» di cui al quarto comma dell'art. 117, per le quali è ormai intera ed esclusiva la responsabilità regionale.

Ma se pure si volesse ritenere (come la ricorrente regione non ritiene) che tuttora esista una competenza legislativa statale idonea alla determinazione altresì dei principi che riguardano le attività edilizie, il nuovo assetto costituzionale implica, ad avviso della ricorrente regione, che lo Stato dovrebbe limitarsi alla indicazione dei principi, lasciando alle regioni il compito di tradurre i principi in norme operative.

Ciò deriva in primo luogo dalla formulazione stessa del terzo comma del nuovo art. 117 Cost., nel quale la competenza statale è espressamente limitata alla definizione dei principi, con l'affermazione che invece per il resto la potestà legislativa spetta alle regioni.

In secondo luogo, va sottolineato come nel caso di specie ci si trovi in presenza non di materia di prima legiferazione, nella quale possa anche comprendersi una disciplina destinata nel tempo a lasciare spazio alle discipline regionali, ma di materia nella quale le regioni da tempo hanno legiferato. In particolare, la Regione Emilia-Romagna si é dotata di una organica legislazione di settore sin dalla legge regionale n. 47 del 7 dicembre 1978 («Tutela e uso del territorio»), e poi con le leggi n. 36 del 5 settembre 1988 («Disposizioni in materia di programmazione territoriale»), n. 6 del 16 febbraio 1989 («Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici»), n. 19 del 3 luglio 1998 («Norme in materia di riqualificazione urbana»), fino alla recente legge n. 20 del 24 marzo 2000 («Disciplina generale della tutela e uso del territorio»). È pur vero che il comma 12 della disposizione nella presente sede impugnata ritarda di novanta giorni l'applicazione del comma 6, e consente alle leggi regionali di individuare quali degli interventi indicati al comma 6 continuino ad essere assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.

Tuttavia, da una parte, pur ritardata di tre mesi, la disciplina statale ha pur sempre carattere operativo e non di principio; dall'altra, la scelta affidata al legislatore regionale appare limitata al momento di fissare se per un certo intervento è necessario a meno il previo provvedimento, mentre i commi 8, 9 e 10, che pure contengono mere norme procedurali e di dettaglio, appaiono intangibili da parte del legislatore regionale.

Più articolate considerazioni richiede il comma 14, il quale, come detto, delega il Governo a modificare il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, per adeguarlo alle modifiche disposte dalla legge n. 443, qui impugnata. In questo caso, infatti, è il concetto stesso di testo unico che ripugna al riparto costituzionale delle competenze.

Ciò risulta del tutto ovvio per le materie «residuali regionali»: nelle quali, per definizione, non vi è una potestà legislativa statale relativa alla materia (norme statali vi potranno invece essere, ma non in forma sistematica, in attuazione dei compiti riservati allo Stato nelle sue materie esclusive, come ad esempio le norme sui livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti sociali). In queste materie, infatti, la vigente Costituzione prevede fisiologicamente l'esistenza di autonomi sistemi di regolazione regionali, senza interferenza di normativa statale se non nei limiti indicati.

Ma considerazioni non dissimili valgono anche per le materie di competenza concorrente. Anche in queste, infatti, la normalità costituzionale prevede che la diretta disciplina operativa delle materie sia essenzialmente regionale, con il vincolo di conformarsi ai principi della legislazione statale. Sembra perciò evidente che non vi può essere un «testo unico» delle disposizioni relative ad una materia concorrente, perché esso conterrebbe norme statali di cui è in realtà naturale che non si applichino in nessuna regione, se non attraverso il vincolo che i principi esercitano sulla legislazione regionale, per definizione esclusa dal testo unico.

il paradosso diviene poi ancora più assurdo quando si tratti — come nel caso dell'edilizia — di un testo unico delle disposizioni statali legislative e regolamentari. Infatti, già nel precedente assetto costituzionale nelle materie di competenza legislativa regionale non avrebbero dovuto esistere norme statali regolamentari — con la sola eccezione dei regolamenti di recepimento di normativa comunitaria, ai sensi degli artt. 4 e 9 della legge n. 86 del 1989, come la giurisprudenza di codesta ecc.mma Corte ha costantemente affermato (v. tra le altre, ampiamente, la sentenza n. 408 del 1998; si noti che la stessa eccezione dei regolamenti attuativi di norme comunitarie trovava comunque critica almeno parte della dottrina, già nell'ambito del precedente Titolo V: *cfr.* G. Guzzetta, Regolamenti statali a carattere suppletivo e competenze regionali: dalla «decostituzionalizzazione» alla «delegificazione» dell'autonomia territoriale in nome del diritto comunitario, in *Giur. cost.*, 1999, p. 3746 ss.). Nel nuovo testo costituzionale è chiaramente enunciata la regola secondo la quale «la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva», mentre «spetta alle regioni in ogni altra materia».

Ma anche restando (come in questa caso si resterebbe) alle norme legislative, non può non rilevarsi come il legislatore delegante supponga che le disposizioni del testo unico, come modificate per adeguarle alla legge n. 443 del 2001, costituiranno esse la disciplina regolatrice della materia: laddove al più ove si ritenesse (al contrario di quanto la ricorrente regione ritiene) che si versi in materia concorrente — esse potrebbero soltanto costituire, eventualmente, principi limitativi della disciplina regionale.

In altre parole, la stessa «manutenzione» del testo unico, nelle materie di legislazione regionale, sia generale residuale che concorrente, contraddice il riparto costituzionale. I testi unici corrispondono ad una antica aspirazione di unità e chiarezza della normazione, e tale aspirazione conserva ovviamente una sua validità: ma in uno Stato a legislazione ripartita, come quello italiano è, essa deve trovare soddisfazione in diverse forme, in relazione alle singole regioni, e non nel tipico testo unico, caratteristico invece dello Sato accentrato.

Di qui l'illegittimità costituzionale della diposizione che prevede nuovi interventi di manutenzione secondo una tecnica inapplicabile alle materie di competenza regionale.

P. Q. M.

Chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale adita voglia dichiarare costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 117 Cost. la legge 21 dicembre 2001, n. 443, con riferimento alle singole disposizioni impugnare con il presente ricorso, sotto i profili e per le ragioni in esso illustrate.

AVV. PROF. Giandomenico FALCON - AVV. Fabio DANI - AVV. Luigi MANZI

02C0171

N. **16**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2002
(della Regione Sicilia)

Impiego pubblico - Disposizioni particolari della legge finanziaria 2002 in materia di assunzioni di personale nella Regione Sicilia - Trasformazione dei rapporti a tempo determinato, instaurati dalla Regione e dagli enti locali in conseguenza degli eventi sismici del dicembre 1990, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato - Previsione secondo cui, una volta esauriti gli obiettivi previsti dalla legge n. 433/1991, il personale tecnico può essere utilizzato presso le amministrazioni comunali per esigenze connesse ad attività di queste ultime - Denunciata mancanza di copertura dell'onere finanziario relativo a tale utilizzazione (non valendo per essa il riferimento alle disponibilità, temporalmente limitate, dei fondi ad esaurimento assegnati alla Regione dalla legge n. 433/1991) - Incidenza della nuova spesa sul bilancio regionale - Violazione della potestà finanziaria statutariamente attribuita alla Regione siciliana.

– Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 20, comma 3.
– Costituzione, artt. 81, comma quarto, 116 e 119; Statuto speciale per la Regione Sicilia, art. 19.

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente *pro tempore* on. dott. Salvatore Cuffaro, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Liana Cordone e dall'avv. Silvana Oddo, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della giunta regionale n. 53 del 26 febbraio 2002.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2002) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301, s.o. n. 285, del 29 dicembre 2001.

FATTO

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) all'art. 20 rubricato «Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella Regione Sicilia» dispone che «1. La Regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa spesa si provvede a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati alla Regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni.

2. — I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.

3. — Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli obiettivi di cui alle lettere *b)*, e) e i-*bis)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, può essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonché di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attività delle stesse».

La disposizione di cui al terzo comma sopra riportata, in particolare, si appalesa costituzionalmente illegittima e viene censurata per i seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione.

Va innanzitutto, osservato che il legislatore nazionale ha disposto che, per quanto concerne la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato disciplinata dalla presente norma «alla relativa spesa si provvede a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati alla Regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 443 e succ. modif.» (*cfr.* ultimo inciso del primo comma dell'art. 20).

Tale disposizione, al di là dell'accertamento della consistenza delle disponibilità finanziarie della legge n. 433/1991, che sono comunque ad esaurimento, ha una indubbia portata temporalmente limitata, atteso che la disposizione normativa *de qua* prevede espressamente (*cfr.* terzo comma dell'art. 20 in esame) che «conseguiti gli obiettivi di cui alle lettere *b)*, *e)* e i-*bis* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433...» il personale «tecnico» di cui al comma 1 della precitata norma può essere utilizzato presso le amministrazioni comunali, per esigenze connesse alle attività delle stesse.

Tale ultima disposizione normativa è priva di copertura finanziaria e, conseguentemente, lesiva della sovraindicata norma costituzionale laddove non indica i mezzi finanziari per far fronte alla «nuova o maggiore» spesa per il periodo successivo al conseguimento degli obiettivi.

2) Violazione degli artt. 16 e 119 della Costituzione. Violazione della normativa statutaria relativa alla potestà finanziaria della Regione Siciliana (art. 19 Statuto siciliano).

La previsione statutaria contenuta nell'art. 19, attuativa delle su richiamate disposizioni costituzionali , garantisce alla regione, piena autonomia in ordine alle determinazioni che la stessa può adottare in ordine alla destinazione dei cespiti alla stessa afferenti.

La mancanza di copertura finanziaria, come sopra rilevata, è indicativa del fatto che l'attuale spesa, a valere sui fondi della legge n. 433/1991, che, comunque, sono ad esaurimento successivamente graverà sul bilancio della Regione — direttamente o indirettamente — che ne dovrà assumere tutti gli oneri finanziari connessi.

Peraltro, l'incidenza degli oneri finanziari derivanti dall'eventuale applicazione della norma impugnata, una volta conseguiti gli obiettivi predeterminati dalla legge n. 433/1991, altererebbe illegittimamente l'equilibrio dei mezzi finanziari della Regione Siciliana (Corte cost. 27 luglio 2000 n. 377), oltre che condizionarne il potere di scelta in ordine alla destinazione delle proprie risorse finanziarie.

Si rileva, infine, che l'obiettivo a cui tende la disposizione normativa dell'art. 20 non è esclusivo del legislatore statale ma è attribuibile anche al legislatore regionale a cui spetta, però, l'autonoma gestione delle proprie risorse finanziarie.

Con riserva di ulteriori deduzioni si depositano con il presente atto:

1) Autorizzazione a ricorrere (deliberazione della Giunta regionale n. 53 del 26 febbraio 2002).

Palermo, addì 26 febbraio 2002

AVV. LIANA CORDONE - AVV. SILVANA ODDO

02C0172

N. **159**

Ordinanza del 21 novembre 2001 emessa dal t.a.r. per l'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Fanfano Raffaele ed altri contro Ministero della giustizia ed altri

Impiego pubblico - Accordi di comparto di cui alla legge n. 93/1983 e successive modificazioni - Proroga fino al 31 dicembre 1993 - Blocco per l'anno 1993 degli incrementi retributivi derivanti da automatismi stipendiali - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, della non incidenza della proroga stessa sulla data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni delle retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.), salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della legge interpretativa - Incidenza sui principi di certezza del diritto e di affidamento dei cittadini - Lesione del diritto di azione e del principio di tutela giurisdizionale - Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale - Richiamo alle sent. della Corte costituzionale nn. 397/1994, 311/1995, 376/1995, 423 (*recte*: 432)/1997 e 321/1998.

– Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 51, comma 3.
– Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti: n. 261/2000 proposto da Raffaele Fanfano, n. 262/2000 da Marco Bellanca ed altri 14, n. 263/2000, da Gennaro Argenio ed altri 9, n. 264/2000, da Anna Angeli ed altri n. 102, n. 790/2000, da Nando Renzi ed altri 5, n. 1068/2000, da Gina Cimarelli ed altri 4, n. 1069/2000, da Simonetta Arcelli ed altri 4, n. 1070/2000, da Marcello Liti ed altri 32 e n. 1123/2000, da Massimo Pace, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Riommi, con domicilio eletto in Perugia presso lo studio dell'avv. Donatella Panzarola, alla via Baldo n. 7;

Contro, quanto al n. 261/2000: il Ministero di grazia e giustizia (ora Ministero della giustizia):

quanto al n. 262/2000: il Ministero dell'interno;

quanto al n. 263/2000: il Ministero dei trasporti e della navigazione;

quanto al n. 264/2000, al n. 790/2000 ed al n. 1068/2000: il Ministero delle finanze (ora Ministero dell'economia e delle finanze);

quanto al n. 1069/2000: il Ministero per i beni e le attività culturali;

quanto al n. 1070/2000: il Ministero della difesa;

quanto al n. 1123/2000: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali);

per tutti i ricorsi: il Ministero del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze);

In persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, tutti *ope legis* rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici n. 14;

Per l'accertamento del diritto al pagamento delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) disciplinata dall'art. 9 del d.P.R. n. 44/1990, maturate con il progredire dell'anzianità di servizio fino alla data del 31 dicembre 1993, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 21 novembre 2001 la relazione del dott. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (regolamento per il recepimento dell'accordo del 26 settembre 1989 concernente il comparto dei Ministeri per il triennio 1988-90), all'art. 9, commi 4 e 5, ha previsto una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (di seguito: r.i.a.) legata all'anzianità di servizio (5, 10 o 20 anni) maturata «nell'arco della vigenza contrattuale».

L'art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha prorogato fino al 31 dicembre 1993 la vigenza della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto venuti a scadenza il 31 dicembre 1990.

La giurisprudenza ha affrontato la questione se la proroga della vigenza della disciplina del d.P.R. n. 44 del 1990 abbia spostato in avanti anche il termine ultimo utile per la maturazione delle anzianità di servizio rilevanti ai fini della maggiorazione della r.i.a.

Dopo alcune incertezze iniziali, si è da tempo consolidato un orientamento secondo il quale il quinquennio utile per conseguire il beneficio della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1990, poteva essere utilmente maturato oltre il 31 dicembre 1990, per effetto della proroga sancita dal citato comma 1 dell'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992, ma entro il 31 dicembre 1992, per effetto del blocco degli automatismi stipendiali stabilito dal successivo comma 3 dello stesso art. 7 (*cfr.*, *ex plurimis* e da ultimo, Cons. Stato, IV, 28 dicembre 2000, n. 6947; 27 novembre 2000, n. 6310; 17 ottobre 2000, n. 5522; 28 gennaio 2000, n. 446; 13 dicembre 1999, n. 1856; VI, 25 settembre 2000, n. 5031; 20 aprile 2000, n. 2451; III, 20 giugno 2000, n. 1188/2000; Comm. spec. 13 luglio 1998, n. 412).

2. — I ricorsi possono essere riuniti, stante l'evidente connessione oggettiva.

I ricorrenti, tutti dipendenti di Ministeri, assumendo di aver maturato la prescritta anzianità di effettivo servizio quinquennale nel periodo di ultrattività dell'accordo 26 settembre 1979 disposta dall'art. 7, comma 1, precitato, hanno chiesto alle rispettive amministrazioni il riconoscimento della maggiorazione della r.i.a.

Non avendo ottenuto riscontro positivo, agiscono per l'accertamento del diritto e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sino al momento del soddisfo.

3. — Sulla base dell'orientamento giurisprudenziale menzionato, tanto consolidato da costituire diritto vivente, la pretesa dei ricorrenti risulterebbe fondata.

Tuttavia, l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 ha formato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

In base a tale disposizione, l'art. 7, comma 1, citato, «si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge».

4. — La disposizione da ultimo riportata precluderebbe l'accoglimento dei ricorsi.

Tuttavia, può convenirsi con i ricorrenti circa la dubbia legittimità costituzionale di detta disposizione, del resto già rimessa al giudizio della Corte costituzionale da parte del Tribunale di Parma (ord. 7 maggio 2001, n. 562) e del t.a.r. (del Lazio (ord. I sez., 14 febbraio 2001, n. 894), con diffuse e condivisibili argomentazioni.

La giurisprudenza costituzionale ha individuato i limiti alla potestà di emanazione di leggi interpretative, consistenti nella ragionevolezza della scelta legislativa, nel divieto di ingiustificate disparità di trattamento, nell'esigenza di coerenza e certezza del diritto e nel rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (v. sentenze 12 luglio 1995, n. 311, 25 luglio 1995, n. 376 e 23 novembre 1994 n. 397, 24 luglio 1998, n. 321).

Come ricordato, in ordine all'interpretazione dell'art. 7, comma 1, succitato, non esiste da tempo alcun contrasto giurisprudenziale.

La disposizione di interpretazione autentica si presenta pertanto come un intervento rivolto ad interferire sull'esercizio della funzione giurisdizionale, allo specifico fine di sottrarre i giudizi in corso ai prevedibili esiti favorevoli ai ricorrenti.

Che ciò corrispondesse ad un consapevole intento del legislatore, e confermato dalla relazione illustrativa al disegno di legge della legge finanziaria 2001, nel quale la disposizione figurava all'art. 33, comma 2.

Nella giurisprudenza costituzionale sono presenti spunti significativi sulla possibile illegittimità di disposizioni di interpretazione autentica intenzionalmente dirette ad incidere sui giudizi in corso (v. sentenza 23 dicembre 1997, n. 423).

D'altro canto, la Corte ha affermato che anche l'interpretazione autentica deve tener conto della esigenza di rispettare il principio generale di ragionevolezza e gli altri precetti costituzionali (v. sentenza 19 gennaio 1995, n. 15), sottolineando che il controllo di conformità al canone generale di ragionevolezza dev'essere particolarmente stringente laddove riferito alla certezza dei rapporti pregressi ed al legittimo affidamento dei soggetti interessati (v. sent. n. 423/1997, cit.).

La disposizione di interpretazione autentica in esame sovverte l'interpretazione consolidata di una normativa considerata ragionevole ed equilibrata anche nella prospettiva del perseguimento di una politica di contenimento del disavanzo pubblico e la cui globale ultrattività — tanto nel prorogare l'efficacia premiante dell'anzianità di servizio dei dipendenti pubblici, quanto nel bloccare per il 1993 gli incrementi retributivi derivanti da automatismi stipendiali — era ormai pacificamente riconosciuta (v. anche le sentenze della Corte costituzionale 1º luglio 1993, n. 296 e 31 dicembre 1993, n. 496).

Come tale, sembra porsi in contrasto con il principio di ragionevolezza, oltre a determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno già visto il proprio diritto riconosciuto con pronunce passate in giudicato e coloro per i quali il rapporto è ancora pendente.

Pertanto, questo tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, per contrasto con gli articoli 24, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, sotto il profilo dell'interferenza della disposizione legislativa rispetto all'esplicazione della funzione giudiziaria ed al diritto di agire e di difendersi in giudizio.

Non manifestamente infondata è anche la questione di costituzionalità della disposizione in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, in quanto appare contrastante con i principi della necessaria ragionevolezza delle scelte legislative, del divieto di ingiustificate disparità di trattamento, della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto.

Le questioni prospettate appaiono rilevanti rispetto ai giudizi in corso, poiché, in assenza dell'art. 51, comma 3, i ricorsi meriterebbero, allo stato degli atti, di essere accolti.

5. — Conclusivamente, il giudizio va sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio incidentale di costituzionalità.

Il Collegio si riserva, all'esito, ogni ulteriore decisione in rito, in merito e sulle spese.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, riuniti i ricorsi in epigrafe e riservata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 e segg. della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonché 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2001.

Il Presidente: LIGNANI

Il consigliere estensore: UNGARI

02C0291

N. **160**

Ordinanza del 7 dicembre 2001 emessa dal Tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Usubelli Stefano ed altri

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Prevista rinnovazione, da parte del solo imputato, della richiesta (già effettuata davanti al giudice per le indagini preliminari, con il dissenso del pubblico ministero) prima dell'apertura del dibattimento - Possibilità per il giudice, ritenuta fondata la richiesta, di pronunciare immediatamente sentenza - Contrasto con i principi della parità delle parti, del necessario svolgimento del processo nel contraddittorio e dell'obbligatorietà di esercizio dell'azione penale.

– Codice di procedura penale, art. 448, comma 1.
– Costituzione, artt. 111 e 112.

IL TRIBUNALE

Rilevato che all'odierna udienza i procuratori speciali degli imputati Usubelli Stefano, Valetti Stefano e Colosio Angelo, presenti in udienza hanno reiterato la richiesta di applicazione pena già proposta nell'udienza preliminare del 26 ottobre 2000, per la quale il p.m. aveva espresso dissenso motivato dalla incongruità della pena richiesta e da esigenze di parità di trattamento sanzionatorio con altri imputati giudicati con il rito abbreviato o con l'applicazione di pena concordata;

che conseguentemente questo giudice veniva investito della decisione sul rito e sulla richiesta di applicazione pena degli imputati *ex* art. 448 primo comma secondo periodo c.p.p. e 135 disp. Att. Cpp., ovvero nella fase preliminare del dibattimento e prima della dichiarazione di apertura dello stesso;

ritenuto che sussistano profili di incostituzionalità delle norme appena richiamate e introdotte dall'art. 34 legge 16 dicembre 1999 n. 479 per contrasto con gli artt. 111, come modificato dalla legge di riforma costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 e 112 della Carta costituzionale,

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 448 cpp. e 136 disp. Att. Cpp. per contrasto con gli artt. 111 e 112 della Costituzione per i motivi che seguono, ordinando conseguentemente la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la sua decisione.

M O T I V I

Nel corso dell'udienza preliminare del 15 giugno 2001 i difensori di Usubelli Stefano, Colosio Angelo, Valetti Stefano, imputati non in concorso ma nell'ambito dello stesso procedimento anche a carico di altri imputati, chiedevano l'applicazione della pena finale di mesi 10 di reclusione L. 3.000.000 di multa (per i primi due) e di mesi 6 di reclusione L. 2.400.000 di multa per il Valetti, previo riconoscimento per tutti delle attenuanti generiche nonché di quella di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il p.m. negava il proprio consenso motivandolo con la incongruità della pena rispetto alla gravità dei reati ascritti e al ruolo specifico di fornitori rivestito dagli imputati, nell'ambito generale del procedimento cui erano chiamati a rispondere con gli altri coimputati, rivestenti minori responsabilità.

All'odierna udienza dibattimentale i difensori degli imputati, muniti di procura speciale, rinnovavano la richiesta ed il giudice, chiamato a decidere immediatamente sulla stessa, rilevava d'ufficio la presente eccezione di incostituzionalità.

Ed invero, con il novellato articolo 448 cpp. è data la possibilità all'imputato, anche nel caso di dissenso del p.m. o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, di rinnovare la richiesta: in questo caso il giudice deve (*ex* art. 135 disp. Att. Cpp.) ordinare l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. e, se la ritiene fondata, pronunciare immediatamente sentenza, anche senza il consenso del p.m.

Appare di tutta evidenza lo «snaturamento» dell'istituto del c.d. patteggiamento se solo si ripercorrono brevemente le fasi della sua evoluzione.

Nella originaria costruzione dell'impianto del «nuovo» c.p.p. esso era inteso e costruito come istituto che consentiva l'applicazione della pena su richiesta (concorde) delle parti: così il titolo II del libro VI del nuovo c.p.p. L'accordo fra le parti caratterizzava l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta: dall'assetto globale dell'istituto e dall'analisi delle singole disposizioni che lo disciplinano, si desume che la richiesta di patteggiamento ed il consenso costituivano ed in qualche misura costituiscono tuttora, due manifestazioni di volontà unilaterali convergenti, rivolte al giudice, provenienti dall'imputato e dal p.m. (v. Cass. 24 giugno 2001, Grosso).

Soltanto in un caso era possibile superare il mancato consenso del p.m. e accogliere la richiesta dell'imputato: quando, all'esito del dibattimento il dissenso del p.m. appariva ingiustificato e, per converso, appariva congrua la pena richiesta dall'imputato. Dunque, prima della riforma introdotta dalla c.d. legge Carotti, era pacificamente esclusa la possibilità che il giudice del dibattimento dovesse vagliare «immediatamente» il dissenso espresso dal p.m. ed eventualmente accogliere la richiesta dell'imputato: solo conclusa la discussione tale possibilità di vaglio e di «recupero» della richiesta era fornita al giudice del dibattimento (in questo senso v. per tutte Cass. 27 ottobre 1999, Inguaggiato).

La *ratio* che informava questa disciplina, che costituisce una sorta di eccezione alla regola del necessario accordo fra le parti sulla richiesta di applicazione della pena, risiedeva nella idoneità soltanto del solo giudizio conseguente all'esito del dibattimento a fornire al giudice gli elementi necessari per concludere sul difetto di giustificazione del dissenso del p.m. e quindi, per applicare la pena richiesta. La giurisprudenza della Corte di cassazione aveva affermato esplicitamente il principio per cui solo lo svolgimento del dibattimento garantisce nel massimo grado il principio del contraddittorio e la raccolta delle prove ad opera delle parti; solo esso può consentire al giudice di valutare la fondatezza del dissenso del p.m. e permette di introdurre l'eccezione al principio secondo cui la pena patteggiata ha essenzialmente natura negoziale e si fonda sul consenso delle parti e non di una sola di esse (l'imputato). Diversamente, il patteggiamento diventa una sorta di giudizio abbreviato effettuabile sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. e alla condizione che esso si concluda con una sentenza che irroghi la pena determinata unilateralmente dall'imputato.

In difetto del consenso del p.m., quindi, non era ritenuta sufficiente per la formazione di un valido convincimento giudiziale, l'esibizione del fascicolo del p.m., ma era necessario procedere alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti per consentire l'esercizio di una cognizione piena.

Ebbene, a parere di questo giudice, tali principi risultano ancor più validi oggi, con l'introduzione della riforma costituzionale dell'art. 111 della Costituzione, ed irragionevolmente scavalcati dalla nuova disciplina introdotta dall'art. 34 comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, sopravvenuta anche alla legge di riforma costituzionale.

Viene infatti irragionevolmente superato il principio costituzionale, introdotto, dall'art. 111 comma 2 della Costituzione, che impone che «ogni processo si svolga nel contraddittorio fra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale».

Nell'ipotesi che qui ci occupa, infatti, non solo viene infranta la necessaria condizione di parità fra le parti perché soltanto all'imputato — e non anche al Pubblico Ministero — viene concessa la possibilità di richiedere una pena non più concordata ma di iniziativa unilaterale, ma viene imposto al giudice, in tale situazione di non parità, di decidere non nel contraddittorio delle parti, e quindi a seguito del giudizio, ma «immediatamente» e sulla base del fascicolo del Pubblico Ministero (scelta, questa, opinabile anche nel merito, posto che il fascicolo del p.m. dissenziente al rito verosimilmente contiene prove più favorevoli all'ipotesi accusatoria e quindi poco producenti per le ragioni dell'imputato istante: più utilmente sarebbe dovuto prevedersi quanto meno l'acquisizione anche dei risultati delle indagini difensive ...).

Nell'istituto che più tipicamente esprime la condizione di parità delle parti, quello di applicazione della pena «concordata», viene irragionevolmente introdotta una norma di disparità, lesiva altresì del principio costituzionale della formazione della prova nel dibattimento: principio non comprimibile nel caso di specie neppure in ossequio alle ragioni dell'economia processuale.

Ed invero, secondo l'attuale assetto processuale, è previsto — incoerentemente — che non il g.i.p. (giudice naturalmente preposto ai riti speciali) ma il giudice del dibattimento, pur sulla base dello stesso (se non ridotto) materiale probatorio in possesso del g.i.p., debba valutare se superare il dissenso del p.m. relativamente alla pena richiesta dall'imputato. Qualora egli ciò non ritenga di fare, o ritenga di fare solo per alcuni imputati, dovrà verosimilmente astenersi per superare le verosimili censure che deriverebbero dalla sua anticipazione di giudizio, secondo il solco della giurisprudenza costituzionale più volte intervenuta in materia di incompatibilità del giudice. Così come, tale giudice del dibattimento, dovrebbe necessariamente separare le posizioni ed eventualmente aste-

nersi (per le imputazioni a concorso necessario) quando solo alcuni fra i coimputati accedano al rito speciale, con evidente sacrificio delle esigenze di unitarietà del procedimento e di economia processuale. Al contrario, una valutazione sul dissenso del p.m. limitata alla sola fase post-dibattimentale consentirebbe di superare questi anti-economici inconvenienti, permettendo altresì al giudice di valutare con piena cognizione di causa la fondatezza della proposta.

Inoltre, la disparità di peso processuale introdotta dalla richiamata normativa, appare sacrificare l'ulteriore principio costituzionalmente garantito dell'obbligatorietà all'esercizio dell'azione penale.

L'esclusione del pubblico ministero non solo dalla richiesta iniziale di accesso al rito speciale del c.d. patteggiamento unilaterale, dalla necessità del suo previo consenso ed infine dalla successiva fase di cognizione, configura un vero e proprio esautoramento della parte pubblica dall'esercizio concreto dell'azione penale. Ed invero, l'art. 112 della Costituzione, prevedendo l'obbligatorietà all'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. si attaglia, a tutta evidenza, non solo al momento iniziale e genetico dell'azione penale stessa, ma a tutto il suo sviluppo e concreto esercizio. Sul punto la stessa Corte costituzionale, sebbene in diverso ambito procedurale, ha affermato che «L'obbligo del p.m. di attuare la pretesa punitiva dello Stato non può ritenersi esaurito con il promovimento dell'azione penale, ma permane nelle fasi successive del procedimento ...» (così Corte costituzionale 26 aprile 1994, Corsaro).

La potestà di richiedere all'organo giurisdizionale di giudicare sulla imputazione include anche la potestà di richiedere (oltre alla declaratoria di colpevolezza) l'applicazione di una pena ritenuta congrua dall'organo dell'accusa. La confisca ai danni dell'organo pubblico della possibilità di richiedere l'applicazione della pena in misura congrua *ex* art. 133 c.p., che si attua attraverso la richiesta unilaterale dell'imputato non vagliata nel contraddittorio dibattimentale, lede i principi di parità e preclude la possibilità di esercitare l'azione penale in tutte le sue attribuzioni, in particolare attraverso il dibattimento, ove si potrebbero evidenziare profili di gravità del reato maggiori e che richiedono una pena diversa da quella richiesta dall'imputato.

Sussiste pertanto una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, secondo periodo c.p.p. nella parte in cui consente al solo imputato di chiedere (e ottenere) nonostante il dissenso del p.m. l'applicazione della pena nella fase preliminare al dibattimento per contrasto con gli artt. 111 e 112 della Costituzione, per contrasto cioè con i principi costituzionali della parità delle parti processuali, del necessario svolgimento del processo nel contraddittorio fra le parti e dell'obbligatorietà di esercizio dell'azione penale. Non potendosi ravvisare un pari potere del p.m. di chiedere una pena, con il dissenso dell'imputato, per evidenti ragioni di tutela del diritto di difesa, dovrebbe affermarsi identica preclusione per l'imputato al fine di attuare una effettiva parità delle parti e di consentire l'esercizio dell'azione penale nel contraddittorio delle stesse.

P. Q. M.

Sospende il processo in corso a carico di Usubelli Stefano, Valetti Stefano e Colosio Angelo;

Rimette alle Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 primo comma cpp. per contrasto con gli artt. 111 e 112 della Costituzione nella parte in cui prevede per il solo imputato la possibilità di rinnovare la richiesta di applicazione pena effettuata davanti al g.i.p., con il dissenso del p.m. e prima dell'apertura del dibattimento, prevedendo, in questo caso, che il giudice, qualora la ritenga fondata, pronunci immediatamente sentenza;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando altresì che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Bergamo, addì 7 dicembre 2001

Il giudice: DE RISI

02C0292

N. **161**

Ordinanza del 4 maggio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 aprile 2002) emessa dal Tribunale di Castrovillari nel procedimento civile vertente tra De Angelis Aniello e Gallipoli Brunella ed altri

Obbligazioni pecuniarie - Interessi nei contratti di mutuo - Interessi usurari - Qualificazione come tali dei soli interessi che superano il c.d. tasso soglia al momento della pattuizione - Conseguente inapplicabilità della legge n. 108/1996 ai mutui stipulati anteriormente, ma non ancora esauriti, all'entrata in vigore della stessa legge - Ingiustificata disparità di trattamento tra mutuatari, a seconda della data di stipula del contratto - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Incidenza sulla tutela del risparmio e sull'accesso dei risparmiatori alla proprietà dell'abitazione - Difetto dei presupposti della decretazione d'urgenza.

– Decreto-legge (28, *recte*:) 29 dicembre 2000, n. 394 (convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 24), art. 1, comma 1.
– Costituzione, artt. 3, 24, 47 e 77.

IL TRIBUNALE

Nella causa civile n. 165/2001 RGAC, promossa da De Angelis Aniello, rappresentato e difesa, in forza di mandato in calce alla copia notificata del precetto, dall'avv. Gino Bloise, presso il cui studio in Cassano allo Jonio, via IV Novembre n. 18, elettivamente domicilia, opponente;

Contro Gallipoli Brunella, Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., Citibank Italia S.p.a., Intesa Gestione Crediti S.p.a., Fiscambi Immobiliare, Curatela Fallimentare di Putignano Anna, opposti contumaci; ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato all'udienza del 16 gennaio 2001, De Angelis Aniello proponeva opposizione all'esecuzione nell'ambito della proc. n. 16/89 RGE, lamentando il carattere usurario dei tassi di interesse applicati dalla Intesa Gestione Crediti S.p.a., dalla Citibank Italia S.p.a. e dalla Realfin S.p.a. (già Fiscambi Immobiliare) e deducendo l'applicabilità della disciplina contenuta nella legge n. 108/1996 ai rapporti ancora in corso, ivi compresi quelli relativi a decreti ingiuntivi non opposti, nei quali il debitore è condannato al pagamento degli interessi futuri fino al saldo, nonché dell'art. 1339 del codice civile.

Chiedeva pertanto la sospensione della procedura esecutiva *ex* art. 624 c.p.c., nonché in via principale dichiararsi la nullità delle clausole dei titoli esecutivi che prevedono tassi di interesse usurari e la debenza delle somme dovute esclusivamente a titolo di capitale; in via subordinata dichiararsi la nullità delle clausole che prevedono interessi usurari dei titoli esecutivi a far data dall'entrata in vigore della legge n. 108/1996.

Instaurato il contraddittorio, l'opponente reiterava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e chiedeva a questo giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 29 dicembre 2000 rispetto agli artt. 3, 24, 47, 77, 101, 102 e 104 della Costituzione nel caso di conversione del testo di legge.

All'udienza del 10 aprile 2001, cui il procedimento perveniva a seguito di un rinvio disposto al fine di consentire all'opponente di fornire chiarimenti in ordine al pagamento delle somme relative al capitale di cui ai titoli azionati, l'opponente reiterava le proprie istanze.

MOTIVAZIONE

Deve innanzitutto ritenersi che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, d.l. 28 dicembre 2000, n. 394, sollevata da De Angelis Aniello nei termini di cui sopra debba intendersi riferita all'art. 1, legge 18 febbraio 2001, n. 24, siccome specificato dallo stesso opponente all'udienza del 10 aprile 2001.

Ciò premesso, ritiene questo giudice che tale questione sia rilevante rispetto al presente giudizio di opposizione all'esecuzione, atteso che dalla decisione della predetta questione di legittimità costituzionale dipendono sia i provvedimenti da adottare per l'istruzione della causa che la decisione della medesima.

In particolare, va rilevato che l'ammontare dei tassi di interesse applicati dalla CARICAL (ora Intesa Gestione Crediti S.p.a.) in forza del contratto di mutuo (pari al 16%, oltre a quelli moratori), superano del 50% quelli rilevati dal Ministero del tesoro nell'ultimo trimestre e nelle precedenti rilevazioni, mentre quelli applicati dalla CARICAL ai contratti di apertura di conto corrente (pari al 18,50%) e dalla Citibank Italia S.p.a. in forza di contratto di conto corrente (pari al 20%) hanno superato del 50% quelli rilevati dal Ministero del tesoro nei trimestri precedenti, quindi, se non fosse intervenuto il decreto-legge poi convertito, i tassi di interesse di cui sopra troverebbero la loro fonte contrattuale in altrettante clausole nulle *ex* art. 1418, comma 1 e 1419, comma 2 del codice civile, stante il combinato disposto degli artt. 1, 2 e 4, della legge n. 108/1996.

Ritiene inoltre questo giudice che la questione di legittimità costituzionale prospettata da De Angelis Aniello rispetto agli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost. non sia manifestamente infondata.

In particolare, sorgono dubbi sulla compatibilità tra l'art. 1, d.l. n. 394 del 2000, convertito nella legge n. 24 del 2001 e l'art. 3 della Costituzione, ove si consideri l'ingiustificata disparità di trattamento riservata a coloro che, avendo stipulato con le banche o con altri enti creditizi, in data anteriore all'entrata in vigore della predetta legge, contratti che prevedevano la corresponsione di interessi ad un tasso superiore a quelli successivamente individuati come tassi-soglia, non possono invocare le disposizioni contenute nella legge n. 108/1996, rispetto a coloro che hanno stipulato contratti con le banche o con altri enti creditizi alle medesime condizioni, ma successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996.

Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono altresì dei dubbi sulla compatibilità dell'art. 1, d.l. n. 394 del 2000, convertito nella legge n. 24 del 2001 e l'art. 24 della Costituzione, atteso che l'applicazione della predetta norma frustra il diritto alla difesa di coloro che si erano opposti in giudizio alle pretese delle banche e degli altri intermediari creditizi in forza della normativa anteriormente vigente e consente la materiale erogazione di interessi definiti usurari (sia pure *per relationem*) dalla legge n. 108/1996 anche dopo l'entrata in vigore della medesima.

Appaiono inoltre degne di rilievo le considerazioni svolte dall'opponente in ordine alla violazione dell'art. 47 della Costituzione, atteso che i valori della «tutela del risparmio» e dell'«accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione» consacrati nella citata norma costituzionale risultano concretamente ostacolati dall'art. 1, d.l. n. 394 del 2000, convertito nella legge n. 24 del 2001, che di fatto tutela la posizione delle banche e degli enti creditizi a scapito dei cittadini, consentendo l'erogazione di interessi usurari anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 108/1996.

Appaiono infine meritevoli di considerazione anche le doglianze espresse dall'opponente in ordine alla violazione dell'art. 77 della Costituzione per mancanza assoluta dei presupposti giustificativi dell'adozione dei decreti-legge, ove si consideri che sussistono dubbi sulla straordinaria necessità ed urgenza di promulgare un provvedimento normativo di interpretazione autentica di una legge del 1996 (cioè cinque anni dopo la sua entrata in vigore), che innovando profondamente la disciplina dei rapporti tra gli enti creditizi ed i cittadini, ha immediatamente posto agli operatori del diritto numerosi e rilevanti problemi interpretativi.

Appare invece manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dall'opponente anche in relazione agli artt. 101, 162 e 104 della Costituzione.

In particolare, l'adozione di una legge interpretativa non si pone affatto in contrasto con il principio secondo cui il giudice è soggetto soltanto alla legge: alla stregua dell'art. 101 della Costituzione non può affatto dubitarsi che nel nostro ordinamento il giudice sia soggetto a tutte le leggi dello Stato, nel cui novero sono senz'altro comprese anche quelle interpretative.

Deve inoltre escludersi che l'adozione di una legge interpretativa quando non ve ne siano i presupposti violi i principi di autonomia e di indipendenza dell'ordine giudiziario, atteso che tali principi sono volti a tutelare la magistratura dalle interferenze degli altri poteri dello Stato nella sua organizzazione interna (sotto il profilo del reclutamento, delle sanzioni disciplinari, dei trasferimenti ...), mentre, per quanto attiene ai parametri per l'esercizio della funzione giurisdizionale il magistrato è comunque tenuto all'applicazione della legge.

P. Q. M.

SoIleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge convertito nella legge 48 febbraio 2001, n. 24, in relazione agli artt. 3, 24, 47 e 77 della Costituzione nei termini e per le ragioni di cui in motivazione;

Sospende il procedimento in corso;

Decide sulla sospensione della procedura esecutiva n. 16/1989 RGE come da separata ordinanza;

Dispone la notificazione della presente ordinanza ai procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale, unitamente agli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Castrovillari, addì 3 maggio 2001.

Il giudice: BUCONI

02C0293

N. **162**

Ordinanza del 22 febbraio 2002 emessa dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento civile vertente tra Furbatto Elena e I.N.P.S.

Lavoro (tutela del) - Lavoratrici autonome (nella specie esercente attività commerciale) - Indennità giornaliera di maternità per i due mesi antecedenti la data effettiva del parto - Ipotesi di parto prematuro - Corresponsione di un'ulteriore indennità per il lasso di tempo intercorrente tra la data del parto effettivo e quella del parto presunto - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per le altre lavoratrici madri a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 270/1999 - Violazione dei principî di tutela della maternità ed infanzia e della speciale protezione per la madre ed il bambino.

– Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 4.
– Costituzione, artt. 3, 31 e 37.

IL TRIBUNALE

In funzione di giudice del lavoro a scioglimento della riserva ritenuta all'udienza del 19 febbraio 2002 nella causa civile iscritta al n. 283/2001 del registro generale, promossa da Furbatto Elena, residente in Pinerolo, elettivamente domiciliata in Pinerolo presso lo studio dell'avv. Massimo Fossati che la rappresenta e difende per delega 9 novembre 2001 a margine del ricorso, ricorrente;

Contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, con sede in Roma, in persona del suo legate rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Adele Ollà giusta procura generale alle liti del 7 ottobre 1993 a rogito dott. Franco Lupo, notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Pinerolo, Viale Kennedy n. 5 presso l'ufficio legale della sede zonale dell'Istituto, convenuto, pronuncia la seguente ordinanza — *ex* art. 23, l.c. n. 1/1953.

Premesso che: la ricorrente svolge lavoro autonomo quale socia di società in nome collettivo esercente attività di commercio e, trovandosi in stato di gravidanza ed avendo richiesto all'I.N.P.S. l'indennizzo per maternità in data 27 luglio 2000 (con data del parto presunta al 26 settembre 2000), partorì prematuramente il 30 agosto 2000;

in data 7 marzo 2001 l'I.N.P.S. liquidò alla ricorrente l'indennizzo previsto dall'art. 1, legge 29 dicembre 1987, n. 546, per il periodo intercorrente tra la data della domanda e il parto prematuro (vale a dire, poco più di un mese) e per i tre mesi successivi;

la ricorrente, invocando l'applicazione analogica del principio desumibile dal combinato disposto degli artt. 4, comma 4 (quale introdotto dall'art. 1, legge 8 marzo 2000, n. 53) e 15 comma 1, legge 30 dicembre 1971,

n. 1204, ha convenuto in giudizio l'Istituto per ottenere il pagamento della differenza tra l'indennità di maternità spettante in relazione all'ordinario periodo di astensione dal lavoro per cinque mesi previsto dalla legge e il minor periodo indennizzato dall'I.N.P.S. a causa del parto prematuro;

Osservato che in base alla legislazione vigente all'epoca dei fatti — e applicabile *ratione temporis* nonostante la successiva abrogazione, con effetto dal 10 maggio 2001, ad opera dell'art. 86, comma 2, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ha riscritto la disciplina in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità — la domanda non potrebbe trovare accoglimento. Vi ostano, infatti, sia la lettera della legge, sia la *voluntas legis* ed invero:

diversamente da quanto prevedono gli artt. 4, comma 4 e 15, comma 1, legge n. 1204/1971, l'art. 4, legge n. 546/1987, limita chiaramente la corresponsione dell'indennizzo di maternità — oltre che ai due mesi antecedenti la data presunta del parto — ai «tre mesi successivi alla data effettiva del parto»;

aggiungendo il comma 4, all'art. 4, legge n. 1204/1971 — allo scopo di conformare la legislazione ordinaria alla Costituzione, secondo l'insegnamento ricavabile dalla decisione assunta dalla Corte costituzionale con sent. 24-30 giugno 1999, n. 270 — con la legge n. 53/2000 (che pure, all'art. 3, comma 1, ha esteso alle lavoratrici autonome altre specifiche provvidenze previste per le lavoratrici subordinate), il legislatore non ha modificato la disciplina al proposito prevista dalla legge n. 546/1987.

Ritenuto che: sulla scorta dell'insegnamento ricavabile da numerose pronunce della Corte costituzionale (in particolare le sentt. nn. 361/2000, 270/1999, 181/1993), nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo per maternità spettante alle lavoratrici autonome che abbiano partorito prematuramente altre mesi successivi alla data effettiva del parto e non consente di ottenere altresì la liquidazione corrispondente al lasso di tempo che intercorre tra la data del parto prematuro e quella del parto presunto, la previsione contenuta nell'art. 4, legge n. 546/1987 sembra essere in contrasto con i seguenti articoli della Costituzione:

art. 3: pur potendo il legislatore ordinario differenziare la misura del sostegno economico disposto in favore delle lavoratrici madri a seconda della natura (subordinata od autonoma) del rapporto di lavoro (*cfr.* Corte cost., sentt. 361/2000 e 181/1993), a fronte della chiara scelta di parificare le situazioni ai fini del riconoscimento del diritto a ricevere l'indennità di maternità per un medesimo periodo di tempo — evidentemente ritenuto funzionale alla tutela dei beni in gioco, garantiti dalla Costituzione — non appare ragionevole che, ravvisata una lacuna della legislazione ordinaria in parola tale da renderla incompatibile con i precetti costituzionali (ci si riferisce alla situazione oggetto della decisione Corte cost. n. 270/1999), la lacuna sia colmata soltanto per una categoria di lavoratrici e non per l'altra; se, cioè, sin dal 1987 il legislatore ha ritenuto di dover erogare, sia alle lavoratrici subordinate sia a quelle autonome, un sostegno economico (pur diversamente quantificato) per cinque mesi complessivi a cavallo del parto, non sembra ragionevolmente sostenibile operare una differenziazione nel momento in cui quella (comune) forma di tutela è stata ritenuta insufficiente a garantire i precetti costituzionali in caso di parto prematuro (e benché ciò sia avvenuto, per i caratteri propri del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in occasione dell'esame di una sola delle due discipline normative); inoltre, quale *tertium comparationis*, può altresì essere indicato il disposto di cui all'art. 68, comma 2, d.lgs. n. 151/2001, il cui tenore letterale — significativamente mutato rispetto all'art. 546/1987 proprio con riguardo al problema di cui si discute — sembra oggi attribuire alle lavoratrici subordinate, in ogni caso, un'indennità giornaliera per i due mesi antecedenti alla data effettiva del parto (prematuro o non) e per i tre mesi successivi;

artt. 31 e 37: la Corte costituzionale — esaminando il caso della lavoratrice subordinata — ha già avuto modo di rilevare l'irragionevolezza della rigidità della normativa in parola, osservando che, nell'ipotesi di parto prematuro, «è notoriamente indispensabile che il bambino — per un periodo talvolta lungo — sia affidato alle cure di specialisti ed all'apparato sanitario», sicché costringere la madre «a riprendere l'attività lavorativa quando il figlio deve essere assistito a casa», una volta dimesso dalla struttura ospedaliera, contrasta «sia col principio della parità di trattamento, sia col valore della protezione della famiglia e con quello della tutela del minore» (Corte cost., sent. n. 270/1999); né sembra potersi sostenere, in contrario, che il paventato pregiudizio dei beni protetti dall'art. 31 della Costituzione (interpretato alla luce dei principi enunciati dall'art. 37 Cost.) sarebbe evitabile, potendo la lavoratrice autonoma liberamente astenersi dal lavoro anche nel periodo successivo al terzo mese dalla nascita: se, infatti, in forza dell'art. 32 Cost., «l'esigenza primaria di tutelare il valore della vita nascente dovrebbe indurre quanto meno a disincentivare, anche mediante provvidenze economiche, l'interesse della lavoratrice autonoma a tenere lo stesso ritmo di lavoro in presenza di complicanze o altre forme morbose nel periodo di gravidanza» (Corte cost., sent. n. 181/1993), allo stesso modo «la sensibilità che il costituente ha mostrato di avere per l'adempimento da parte della donna della sua "essenziale funzione familiare" e per la "speciale adeguata protezione" che deve essere assicurata alla madre ed al bambino» (così, ancora, Corte cost., sent. n. 181/1993) imporrebbe di assicurare alla lavoratrice autonoma un adeguato sostegno economico (così come avviene nel caso di rapporto subordinato) che disincentivi la precoce ripresa del lavoro a seguito di parto prematuro; deve ricor-

darsi, del resto, che l'istituto dell'astensione dal lavoro *post partum*, «oltre ad essere volto a tutelare la salute della donna, considera e protegge il rapporto che, in tale periodo, necessariamente si instaura tra madre e figlio, anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono decisive sia per un corretto sviluppo del bambino, sia per lo svolgimento del ruolo della madre» (Corte cost., sent. n. 270/1999);

P. Q. M.

Letto l'art. 23, legge costituzionale 1º marzo 1953, n. 1;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in rapporto agli artt. 3, 31 e 37 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, legge 29 dicembre 1987, n. 546, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo per maternità spettante alle lavoratrici autonome ai tre mesi successivi alla data effettiva del parto e non consente loro, in caso di parto prematuro, di ottenere un'ulteriore indennità corrispondente al lasso di tempo che intercorre tra la data del parto effettivo e quella del parto presunto;

Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda altresì alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e per la sua comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Pinerolo, addì 21 febbraio 2002.

Il giudice: REYNAUD

02C0294

N. **163**

Ordinanza del 22 novembre 2001 emessa dal Tribunale - sez. per il riesame di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Martorelli Angelo

Processo penale - Rogatorie all'estero - Documenti o altri mezzi di prova acquisiti o trasmessi, a seguito di rogatoria, in violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, cod. proc. pen. - Inutilizzabilità - Contrasto con la norma consuetudinaria internazionale invalsa nell'applicazione dell'art. 3, comma 3, della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 e con le convenzioni internazionali successive - Violazione del principio del contraddittorio, per la disparità tra i poteri riconosciuti alla difesa dell'imputato ed i poteri del pubblico ministero - Lesione del principio del giusto processo.

– Codice di procedura penale, art. 729, comma 1, I parte, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367.
– Costituzione, artt. 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma.

IL TRIBUNALE

Decidendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Martorelli Angelo, nato il 21 ottobre 1971 a Belvedere Marittimo, avverso l'ordinanza emessa il 20 luglio 2001, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Paola gli applicava la misura cautelare della custodia in carcere, in ordine al reato concorsuale di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, ai sensi degli articoli 110, 81 comma 2 c.p. e 73 commi 1 e 2 del d.P.R. n. 309/1990;

Vagliate le ragioni della difesa;

Letti gli atti e udito il giudice relatore, all'esito dell'udienza Camerale del 15 novembre 2001; ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rilevato che, all'udienza del 15 novembre 2001, la Difesa, in via preliminare, ha eccepito l'inutilizzabilità delle registrazioni (nastri) trasmesse dall'Autorità Giudiziaria tedesca, perché pervenute al di fuori della procedura di rogatoria e, altresì, l'inutilizzabilità delle trascrizioni (delle intercettazioni telefoniche eseguite in Germania) inviate dalla stessa Autorità, per mancanza della richiesta attestazione di conformità all'originale;

Considerato che le eccezioni sollevate dalla Difesa impongano, con ogni evidenza, l'interpretazione e la conseguente applicabilità dell'art. 729, comma 1 c.p.p., come modificato dall'art. 13 legge 5 ottobre 2001, n. 367;

Ritenuto di dover sollevare, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale del surriferito articolo del codice di rito;

Ritenuto, quanto alla rilevanza, che l'ipotesi accusatoria si fonda, esclusivamente, su atti pervenuti in copia dalla Germania, in esecuzione di rogatoria internazionale, e sprovvisti di specifica attestazione di conformità all'originale;

Ritenuto che la questione non è manifestamente infondata, in relazione agli articoli 10 comma 1 e 111 commi 1 e 2 della Costituzione, per le considerazioni che seguono;

Osserva e rileva

Con riferimento al primo profilo di illegittimità, va osservato che l'art. 3, comma 3, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959) — secondo cui lo Stato destinatario della rogatoria è tenuto a trasmettere «semplici copie o fotocopie dei fascicoli o documenti richiesti, munite di certificazioni di conformità» (e gli originali, se richiesto, solo se ciò sia possibile) — è stato interpretato, nel corso degli anni, in modo difforme dall'enunciato testuale, giacché sia per l'affermarsi di nuovi mezzi di trasmissione sempre più affidabili e veloci, sia per la continua ed inarrestabile trasformazione della criminalità, che si è evoluta tecnologicamente e ramificata a livello internazionale, i Paesi aderenti alla Convenzione hanno dovuto aggiornare gli strumenti di cui disponevano all'epoca della stessa, adottandone altri che assicurano veloci e riservati scambi di informazioni (si pensi alla e-mail e al fax).

È evidente, dunque, come i predetti Stati siano stati indotti a disattendere talune formalità previste dall'art. 3 cit., che ha pertanto subito, attraverso il costante comportamento consapevolmente osservato nell'esecuzione delle rogatorie, un'evoluzione interpretativa in tali sensi. In particolare, con specifico riferimento all'acquisizione e alla trasmissione di documenti, si è instaurata fra gli Stati firmatari una prassi in base alla quale l'obbligo di cooperazione sancito dalla disposizione, secondo un principio così generalmente ricevuto, viene ormai ritenuto adempiuto mediante l'invio degli atti con una formale nota di trasmissione da parte dell'Autorità giudiziaria remittente, la quale ha per consuetudine sostituito l'attestato di conformità dei singoli atti.

Venendo all'esame delle singole disposizioni della legge n. 367/01, va sottolineato che l'art. 9, modificando solo su questo punto l'originaria formulazione dell'art. 696, comma 1, c.p.p., enuncia esplicitamente la Convenzione di Strasburgo tra le fonti di diritto internazionale che disciplinano gli atti di cooperazione internazionale, tra i quali rientrano le rogatorie, ed impone, quindi, l'osservanza, anche, dell'art. 3, comma 3, in conformità al suo enunciato testuale; questo precetto è specificamente reiterato nel successivo art. 13 legge n. 367/2001, che introduce, per qualsiasi «violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero», la grave sanzione dell'inutilizzabilità, la quale è assoluta, in quanto rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e sanabile solo mediante rinnovazione dell'atto (laddove possibile), stabilendo la norma che non si può tener conto delle dichiarazioni, da chiunque rese, che riguardino il contenuto degli atti considerati inutilizzabili (vedi art. 729, comma 1-*ter* c.p.p, così come modificato dall'art. 13, legge n. 367/2001).

Sembra evidente che questo sistema, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 cit., superata da quella consuetudinaria, si ponga in contrasto con l'art. 10, comma 1, della Costituzione, che sancisce il fondamentale principio secondo cui l'ordinamento giuridico italiano deve conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Non v'è dubbio, invero, che tra queste ultime debbano comprendersi le consuetudini internazionali, che si formano in presenza di un comportamento costante ed uniforme tenuto dagli Stati, accompagnato dalla convinzione dell'obbligatorietà del comportamento stesso *(diuturnitas e opinio iuris sive necessitatis)* e che assurgono al rango di norme giuridiche sovraordinate, nella gerarchia delle fonti, alle disposizioni contenute nelle leggi ordinarie dei singoli Stati.

Ed invero, allorché il diritto non scritto — che può formarsi a modifica o abrogazione delle regole poste da un determinato trattato — si trasforma in consuetudine internazionale (a seguito di un comportamento che, con le caratteristiche anzidette, si è diffuso tra gli Stati che aderiscono al Trattato), si consacra una prassi modificatrice delle norme a suo tempo pattuite che si sostituisce ad esse, ancorché queste restino formalmente vigenti.

Ebbene, in relazione all'attuazione della norma contenuta nell'art. 3, comma 3, della Convenzione di Strasburgo, si deve prendere atto che:

nella prassi consolidata di tutti gli Stati che aderiscono alla convenzione, sovente le domande di rogatoria vengono inviate via fax;

gli atti conseguenti all'esecuzione, quando non sono formati dall'Autorità che ha eseguito la rogatoria, vengono sempre restituiti in fotocopia senza autentificazione e con la sola attestazione da parte dell'Autorità richiesta, contenuta nella nota di accompagnamento, che la rogatoria viene restituita «evasa» (così garantendosi la corrispondenza del materiale trasmesso alla richiesta);

che, frequentemente, copia degli atti viene consegnata alle persone autorizzate ad assistere o partecipare alla rogatoria all'estero.

In definitiva, oramai, gli Stati firmatari, uniformemente e costantemente, ritengono sufficiente l'atto formale di trasmissione per conferire agli atti e documenti inviati il crisma dell'autenticità e, di conseguenza, considerano tali atti e documenti pienamente utilizzabili, anche se non muniti dei singoli attestati di conformità all'originale.

Questi consolidati principi sono stati, altresì, implicitamente recepiti da tutti i più recenti trattati internazionali, tra i quali la Convenzione sul riciclaggio del 1990 e la c.d. Joint Action del 29 giugno 1998, che, non a caso, sotto il profilo che qui si considera, omettono qualsiasi indicazione in ordine a specifiche modalità certificative, non precisando neppure se gli atti richiesti debbano essere restituiti in originale o in copia.

Peraltro, non va sottaciuto che una delle funzioni che si riconoscono agli accordi internazionali è costituita dall'eliminazione della «legalizzazione di atti e documenti», nel senso che gli Stati contraenti riconoscono, reciprocamente, la regolarità della provenienza di un atto o documento, senza pretendere «formalità di legalizzazione».

In conclusione, dunque, l'art. 13 della legge in esame, sancendo l'inutilizzabilità assoluta degli atti acquisiti o trasmessi in violazione dell'art. 696, comma 1, c.p.p., si pone in netto contrasto con la consuetudine internazionale invalsa nell'applicazione del citato art. 3 della Convenzione di Strasburgo e, altresì, con le convenzioni internazionali successive alla Convenzione del 1959, sicché indirettamente viola l'art. 10 della Carta Costituzionale.

In ordine, poi, al secondo profilo di illegittimità, l'art. 13 della legge n. 367/01 contrasta con l'art. 111 della Costituzione, laddove è sancito i principio del giusto processo e del contraddittorio in condizioni di parità tra le parti.

Appare evidente, infatti, la disparità che si determina tra i poteri riconosciuti alla difesa, che può — anche innanzi al Tribunale della Libertà — introdurre in giudizio, senza alcuna formalità, atti e documenti, ed i poteri del PM, che per acquisire prove e documenti formati all'estero deve, necessariamente, avvalersi degli strumenti previsti dalla legge per la collaborazione giudiziaria tra Stati.

L'art. 237 c.p.p. dispone che «è consentita l'acquisizione, anche di ufficio di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto», ancorché privi di autentica o non certificati conformi; e ciò comporta che gli atti per i quali opera l'art. 13 cit., mentre sono pienamente utilizzabili se prodotti direttamente dall'imputato, non lo sono se acquisiti per rogatoria dal p.m. senza le certificazioni in questione.

Il regime delle inutilizzabilità introdotto dalla nuova normativa rende, dunque, notevolmente più gravosa, rispetto a quella dell'imputato, la posizione del p.m. e finisce, così, per ostacolare l'esercizio della giurisdizione, fino a compromettere, in alcuni casi, la possibilità stessa dell'accertamento giudiziale. Ciò assume, all'evidenza, un particolare rilievo nell'ambito del procedimento incidentale *de libertate*, che, essendo improntato a principi di snellezza e celerità (sin dal momento in cui sorge la necessità di avanzare una richiesta di misura cautelare al giudice procedente), mal si concilia con una macchinosa e lenta procedura di rogatoria, per i prevedibili e paralizzanti effetti che essa determina sotto il cennato profilo.

P. Q. M.

Letti e applicati gli articoli 134 della Costituzione e 23 legge n. 87/1953;

Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 10, comma 1 e 111 commi 1 e 2 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 729, comma 1, 1ª parte, c.p.p., come modificato dall'art. 13 legge 5 ottobre 2001, n. 367, ove stabilisce che «La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi»;

Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Catanzaro, addì 19 novembre 2001

Il Presidente: SALUSTRO

Il giudice estensore: COMMODARO

02C0295

N. **164**

Ordinanza del 22 novembre 2001 emessa dal Tribunale - sez. per il riesame di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Cauteruccio Michelina

Processo penale - Rogatorie all'estero - Documenti o altri mezzi di prova acquisiti o trasmessi, a seguito di rogatoria, in violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, cod. proc. pen. - Inutilizzabilità - Contrasto con la norma consuetudinaria internazionale invalsa nell'applicazione dell'art. 3, comma 3, della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 e con le convenzioni internazionali successive - Violazione del principio del contraddittorio, per la disparità tra i poteri riconosciuti alla difesa dell'imputato ed i poteri del pubblico ministero - Lesione del principio del giusto processo.

– Codice di procedura penale, art. 729, comma 1, I parte, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367.
– Costituzione, artt. 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma.

IL TRIBUNALE

Decidendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Cauteruccio Michelina, nata il 14 luglio 1949 a Buovicino, avverso l'ordinanza emessa il 20 luglio 2001, con la quale il g.i.p. del Tribunale di Paola gli applicava la misura cautelare della custodia in carcere, in ordine al reato concorsuale di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, ai sensi degli artt. 110, 81 comma 2 c.p. e 73 commi 1 e 2 del d.P.R. n. 309/1990;

Vagliate le ragioni della difesa;

Letti gli atti e udito il giudice relatore, all'esito dell'udienza Camerale del 15 novembre 2001; ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rilevato che, all'udienza del 15 novembre 2001, la Difesa, in via preliminare, ha eccepito l'inutilizzabilità delle registrazioni (nastri) trasmesse dall'Autorità Giudiziaria tedesca, perché pervenute al di fuori della procedura di rogatoria e, altresì, l'inutilizzabilità delle trascrizioni (delle intercettazioni telefoniche eseguite in Germania) inviate dalla stessa Autorità, per mancanza della richiesta attestazione di conformità all'originale;

Considerato che le eccezioni sollevate dalla Difesa impongano, con ogni evidenza, l'interpretazione e la conseguente applicabilità dell'art. 729 comma 1 c.p.p., come modificato dall'art. 13 legge 5 ottobre 2001, n. 367;

Ritenuto di dover sollevare, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale del surriferito articolo del codice di rito;

Ritenuto, quanto alla rilevanza, che l'ipotesi accusatoria si fonda, esclusivamente, su atti pervenuti in copia dalla Germania, in esecuzione di rogatoria internazionale, e sprovvisti di specifica attestazione di conformità all'originale;

Ritenuto che la questione non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 10 comma 1 e 111 commi 1 e 2 Cost., per le considerazioni che seguono;

Osserva e Rileva

Con riferimento al primo profilo di illegittimità, va osservato che l'art. 3 comma 3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959) — secondo cui lo Stato destinatario della rogatoria è tenuto a trasmettere «semplici copie o fotocopie dei fascicoli o documenti richiesti, munite di certificazioni di conformità» (e gli originali, se richiesto, solo se ciò sia possibile) — è stato interpretato, nel corso degli anni, in modo difforme dall'enunciato testuale, giacché sia per l'affermarsi di nuovi mezzi di trasmissione sempre più affidabili e veloci, sia per la continua ed inarrestabile trasformazione della criminalità, che si è evoluta tecnologicamente e ramificata a livello internazionale, i Paesi aderenti alla Convenzione hanno dovuto aggiornare gli strumenti di cui disponevano all'epoca della stessa, adottandone altri che assicurano veloci e riservati scambi di informazioni (si pensi alla e-mail e al fax).

È evidente, dunque, come i predetti Stati siano stati indotti a disattendere talune formalità previste dall'art. 3 cit., che ha pertanto subito, attraverso il costante comportamento consapevolmente osservato nell'esecuzione delle rogatorie, un'evoluzione interpretativa in tali sensi. In particolare, con specifico riferimento all'acquisizione e alla trasmissione di documenti, si è instaurata fra gli Stati firmatari una prassi in base alla quale l'obbligo di cooperazione sancito dalla disposizione, secondo un principio così generalmente ricevuto, viene ormai ritenuto adempiuto mediante l'invio degli atti con una formale nota di trasmissione da parte dell'Autorità giudiziaria remittente, la quale ha per consuetudine sostituito l'attestato di conformità dei singoli atti.

Venendo all'esame delle singole disposizioni della legge n. 367/2001, va sottolineato che l'art. 9, modificando solo su questo punto l'originaria formulazione dell'art. 696, comma 1, c.p.p., enuncia esplicitamente la Convenzione di Strasburgo tra le fonti di diritto internazionale che disciplinano gli atti di cooperazione internazionale, tra i quali rientrano le rogatorie, ed impone, quindi, l'osservanza, anche, dell'art. 3, comma 3, in conformità al suo enunciato testuale; questo precetto è specificamente reiterato nel successivo art. 13 legge n. 367/2001, che introduce, per qualsiasi «violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero»; la grave sanzione dell'inutilizzabilità, la quale è assoluta, in quanto rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e sanabile solo mediante rinnovazione dell'atto (laddove possibile), stabilendo la norma che non si può tener conto delle dichiarazioni, da chiunque rese, che riguardino il contenuto degli atti considerati inutilizzabili (vedi art. 729, comma 1-*ter* c.p.p, così come modificato dall'art. 13 legge n. 367/2001).

Sembra evidente che questo sistema, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 cit., superata da quella consuetudinaria, si ponga in contrasto con l'art. 10, comma 1, Cost., che sancisce il fondamentale principio secondo cui l'ordinamento giuridico italiano deve conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Non v'è dubbio, invero, che tra queste ultime debbano comprendersi le consuetudini internazionali, che si formano in presenza di un comportamento costante ed uniforme tenuto dagli Stati, accompagnato dalla convinzione dell'obbligatorietà del comportamento stesso (*diuturnitas e opinio iuris sive necessitatis*) e che assurgono al rango di norme giuridiche sovraordinate, nella gerarchia delle fonti, alle disposizioni contenute nelle leggi ordinarie dei singoli Stati.

Ed invero, allorché il diritto non scritto — che può formarsi a modifica o abrogazione delle regole poste da un determinato trattato — si trasforma in consuetudine internazionale (a seguito di un comportamento che, con le caratteristiche anzidette, si è diffuso tra gli Stati che aderiscono al Trattato), si consacra una prassi modificatrice delle norme a suo tempo pattuite che si sostituisce ad esse, ancorché queste restino formalmente vigenti.

Ebbene, in relazione all'attuazione della norma contenuta nell'art. 3, comma 3, della Convenzione di Strasburgo, si deve prendere atto che:

nella prassi consolidata di tutti gli Stati che aderiscono alla convenzione, sovente le domande di rogatoria vengono inviate via fax;

gli atti conseguenti all'esecuzione, quando non sono formati dall'Autorità che ha eseguito la rogatoria, vengono sempre restituiti in fotocopia senza autentificazione e con la sola attestazione da parte dell'Autorità richiesta, contenuta nella nota di accompagnamento, che la rogatoria viene restituita «evasa» (così garantendosi la corrispondenza del materiale trasmesso alla richiesta);

che, frequentemente, copia degli atti viene consegnata alle persone autorizzate ad assistere o partecipare alla rogatoria all'estero.

In definitiva, oramai, gli Stati firmatari, uniformemente e costantemente, ritengono sufficiente l'atto formale di trasmissione per conferire agli atti e documenti inviati il crisma dell'autenticità e, di conseguenza, considerano tali atti e documenti pienamente utilizzabili, anche se non muniti dei singoli attestati di conformità all'originale.

Questi consolidati principi sono stati, altresì, implicitamente recepiti da tutti i più recenti trattati internazionali, tra i quali la Convenzione sul riciclaggio del 1990 e la c.d. Joint Action del 29 giugno 1998, che, non a caso, sotto il profilo che qui si considera, omettono qualsiasi indicazione in ordine a specifiche modalità certificative, non precisando neppure se gli atti richiesti debbano essere restituiti in originale o in copia.

Peraltro, non va sottaciuto che una delle funzioni che si riconoscono agli accordi internazionali è costituita dall'eliminazione della «legalizzazione di atti e documenti», nel senso che gli Stati contraenti riconoscono, reciprocamente, la regolarità della provenienza di un atto o documento, senza pretendere «formalità di legalizzazione».

In conclusione, dunque, l'art. 13 della legge in esame, sancendo l'inutilizzabilità assoluta degli atti acquisiti o trasmessi in violazione dell'art. 696, comma 1, c.p.p., si pone in netto contrasto con la consuetudine internazionale invalsa nell'applicazione del citato art. 3 della Convenzione di Strasburgo e, altresì, con le convenzioni internazionali successive alla Convenzione del 1959, sicché indirettamente viola l'art. 10 della Carta costituzionale.

In ordine, poi, al secondo profilo di illegittimità, l'art. 13 della legge n. 367/2001 contrasta con l'art. 111 Cost., laddove è sancito il principio del giusto processo e del contraddittorio in condizioni di parità tra le parti.

Appare evidente, infatti, la disparità che si determina tra i poteri riconosciuti alla difesa, che può — anche innanzi al Tribunale della Libertà — introdurre in giudizio, senza alcuna formalità, atti e documenti, ed i poteri del p.m., che per acquisire prove e documenti formati all'estero deve, necessariamente, avvalersi degli strumenti previsti dalla legge per la collaborazione giudiziaria tra Stati.

L'art. 237 c.p.p. dispone che «è consentita l'acquisizione, anche di ufficio di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto», ancorché privi di autentica o non certificati conformi; e ciò comporta che gli atti per i quali opera l'art. 13 cit., mentre sono pienamente utilizzabili se prodotti direttamente dall'imputato, non lo sono se acquisiti per rogatoria dal p.m. senza le certificazioni in questione.

Il regime delle inutilizzabilità introdotto dalla nuova normativa rende, dunque, notevolmente più gravosa, rispetto a quella dell'imputato, la posizione del p.m. e finisce, così, per ostacolare l'esercizio della giurisdizione, fino a compromettere, in alcuni casi, la possibilità stessa dell'accertamento giudiziale. Ciò assume, all'evidenza, un particolare rilievo nell'ambito del procedimento incidentale *de libertate*, che, essendo improntato a principi di snellezza e celerità (sin dal momento in cui sorge la necessità di avanzare una richiesta di misura cautelare al giudice procedente), mal si concilia con una macchinosa e lenta procedura di rogatoria, per i prevedibili e paralizzanti effetti che essa determina sotto il cennato profilo.

P. Q. M.

Letti e applicati gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge n. 87/1953;

Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 10 comma 1 e 111 commi 1 e 2 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 729 comma 1, 1ª parte, c.p.p., come modificato dall'art. 13 legge 5 ottobre 2001, n. 367, ove stabilisce che «La violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi».

Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Catanzaro, addì 19 novembre 2001.

Il Presidente: SALUSTRO

Il giudice estensore: COMMODARO

02C0296

N. **165**

Ordinanza del 9 ottobre 2001 emessa dal Tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra Rigo Rossella in Vanon e Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Lavoro (tutela del) - Lavoratrici madri - Diritto alla fruizione di riposi giornalieri entro l'anno di età del bambino - Estensione alle madri adottive o affidatarie in preadozione entro l'anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul principio della adeguata protezione della madre e del bambino.

– Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6.
– Costituzione, artt. 3, comma primo e secondo, e 37.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 25 novembre 1999 ed iscritto al n. 1420/1999 di R.G. da Rossella Rigo in Vanon, attrice, rappresentata e difesa dagli avvocati F. Berti, C. Berti e P. Longo;

Contro Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, convenuta, rappresentata e difesa dall'avv. E. Volpe, ed avente per oggetto: Fruizione dei periodi di riposo giornaliero di cui all'art. 10 della legge n. 10/1971 a favore della madre adottiva o affidataria in preadozione.

Il giudice del lavoro di Trieste dottor Mauro Sonego a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 28 settembre 2001, ha emesso la seguente ordinanza.

IN FATTO

Con ricorso depositato il 25 novembre 1999 la signora Rossella Rigo in Vanon, dipendente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, a cui sono stati assegnati unitamente al marito, signor Walter Vanon, in affidamento preadottivo i minori A., nato il 6 maggio 1991 e A., nata il 1º novembre 1994, dopo che la sua domanda era stata accolta in sede cautelare con ordinanza del 26 ottobre 1999 ha chiesto anche nel successivo giudizio di merito che le fosse riconosciuto il diritto di fruire dei periodi di riposo giornaliero previsti dall'art. 10 della legge n. 1204/1971.

Secondo la ricorrente il diritto a fruire dei cosiddetti «riposi di allattamento» deriverebbe, da una parte, dall'equiparazione del rapporto di adozione a quello di filiazione naturale e, dall'altra, dall'aver individuato nel minore il centro della tutela apprestata dalla normativa in materia. Lo spostamento del fulcro della tutela dalla madre lavoratrice al bambino — a detta della signora Rossella Rigo in Vanon — si ricaverebbe da una serie di interventi legislativi e della Corte Costituzionale che hanno esteso anche al padre lavoratore e ai genitori adottivi la facoltà di beneficiare delle misure di protezione originariamente poste a tutela della madre naturale.

Si è costituita la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con l'evidenziare che il Tribunale Ordinario di Trieste aveva accolto il reclamo proposto contro l'ordinanza del giudice del lavoro del 26 ottobre 1999.

Nel riprodurre le difese già svolte in sede cautelare la Regione convenuta ha evidenziato che il giudice del reclamo aveva condiviso il rilievo che allo stato attuale della legislazione i periodi di riposo giornaliero potevano riconoscersi esclusivamente alla madre e al padre naturali e entro il primo anno di vita del bambino.

Alla luce delle difese svolte nelle note autorizzate dalla ricorrente, all'udienza del 28 settembre 2001 al termine della discussione dei procuratori delle parti il giudice del lavoro ha sollevato per le ragioni di seguito esposte questione di legittimità Costituzionale della norma risultante dal combinato disposto dell'art. 10 della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 e dell'art. 6 della legge n. 903 del 9 dicembre 1977 ritenute applicabili alla fattispecie in esame.

IN DIRITTO

In sede di procedura d'urgenza questo giudice con ordinanza del 26 ottobre 1999 aveva ritenuto che, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, si dovesse riconoscere il diritto di fruire dei periodi di riposo giornaliero di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971 anche ai genitori adottivi o che avevano ricevuto in affidamento preadottivo un minore nell'ambito temporale di un anno dall'ingresso effettivo di questi nella famiglia adottiva o affidataria e fino al compimento del sesto anno di età (*cfr.*, art. 39-*quater* della legge n. 184/1983, introdotto dalla legge n. 476/1998).

A questa conclusione aveva portato una lettura sistematica delle leggi n. 1204/1971 «tutela delle lavoratrici madri», n. 903/1977 «parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro» e n. 184/1983 «disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» e delle sentenze della Corte Costituzionale numeri 1/1987, 332/1988, 341/1991 e 179/1993 che hanno modificato significativamente la portata originaria di alcune disposizioni di queste leggi.

In particolare da questa lettura sistematica emergeva il recepimento nel nostro Ordinamento Giuridico di due dati fondamentali.

Il primo inteso ad assimilare all'evento naturale della nascita «l'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria» ai fini dell'estensione ai genitori adottivi delle misure originariamente poste a tutela della lavoratrice madre naturale *cfr.*, in particolare art. 6 della legge n. 903/1977 e sentenze numeri 332/1988 e 341/1991 della Corte costituzionale.

Il secondo preordinato a consentire al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario, di fruire in alternativa alla madre delle misure protettive previste dalla legge n. 1204/1971 (*cfr.*, art. 7 della legge n. 903/1977, art. 39-*quarter* della legge n. 184/1983 e sentenze della Corte costituzionale numeri 1/1987, 341/1991 e 179/1993).

Di diverso avviso si è dimostrato il Tribunale Ordinario di Trieste quale giudice del reclamo. Questo con ordinanza del 3 gennaio 2000 aveva negato che alla madre adottiva o affidataria in preadozione si potesse riconoscere, anche dando al testo dell'art. 10 della legge n. 1204/1971 la massima estensione possibile, il diritto di fruire dei cosiddetti «riposi di allattamento»

Secondo il giudice del reclamo l'attribuzione alle madri adottive e affidatarie in preadozione del diritto di beneficiare dei periodi di riposo giornaliero richiedeva un espresso intervento del Legislatore o della Corte costituzionale.

Durante lo svolgimento del giudizio di merito, però, sono stati emanati la legge n. 53/2000 «disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi e delle città» e soprattutto il d.lgs. n. 151 /2001 «testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53».

In particolare, l'art. 45 del d.lgs. n. 151/2001 ha esteso il diritto di fruire dei periodi di riposo giornaliero di cui al precedente art. 40 anche ai genitori adottivi e affidatari entro il primo anno di vita del bambino.

Il fatto che i principi e i criteri direttivi posti dall'art. 15 della legge n. 53/2000 non abilitassero il Legislatore Delegato ad apportare modifiche al contenuto della legislazione se non al fine di «garantire la coerenza logica e sistematica della normativa» (*cfr.*, in particolare lettera *c)* della legge n. 53/2000) radica il convincimento che già la normativa previgente al testo unico riconoscesse anche alla madre e, in alternativa a questa al padre, adottivi o affidatari il diritto ai periodi di riposo giornaliero di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971 nel limite del primo anno di vita del minore.

In questo senso è anche la circolare dell'I.N.P.S. n. 109 del 6 giugno 2000. Quest'atto, emanato dall'Istituto Previdenziale dopo circa tre mesi dalla pubblicazione della legge n. 53/2000 che nulla diceva in materia di periodi di riposo giornaliero, nel richiamare le precedenti circolari n. 228 del 4 novembre 1988 e n. 182 del 4 agosto 1997 prevede espressamente che i genitori adottivi o affidatari hanno diritto ai riposi orari fino al compimento di un anno di vita del bambino.

È proprio questa limitazione collegata al dato anagrafico del bambino che con il portare al rigetto della domanda attorea avendo la minore A. superato l'anno di età al momento di ingresso nella famiglia affidataria, fa sorgere dubbi sulla legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 della legge n. 1204/1971 e 6 della legge n. 903/1977.

Infatti, la circostanza che nella quasi totalità dei casi i minori dati in adozione o in affidamento preadottivo abbiano al momento dell'ingresso nella nuova famiglia superato l'anno di età impedisce di fatto ai genitori adottivi e affidatari di fruire dei periodi di riposo giornaliero di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971.

In particolare la limitazione della fruizione dei periodi di riposo giornaliero nell'indicato limite di età del minore si pone in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. Le madri adottive o affidatarie, nonostante l'affermazione del principio di equiparazione del rapporto di adozione o di affidamento preadottivo a quello di filiazione naturale (*cfr.*, art. 27 della legge n. 184/1987 e Cass. numeri 6087/1983, 2816/1989 e 4638/1990), di fatto non sono in condizione di beneficiare dei periodi di riposo giornaliero. Questa misura protettiva rimane nella pratica prerogativa esclusiva dei soli genitori naturali.

La limitazione del diritto a fruire dei «riposi di allattamento» entro l'anno di età del bambino in caso di adozione o di affidamento preadottivo si pone anche in contrasto con l'art. 37 della Costituzione secondo cui le condizioni di lavoro devono consentire alla madre lavoratrice e al bambino una speciale adeguata protezione.

Infatti, il circoscrivere il diritto ai periodi di riposo giornaliero entro l'anno di vita del bambino in pratica spoglia di qualsiasi tutela il minore e la madre adottiva o affidataria che non possa per motivi economici, o non ritenga di avvalersi dell'astensione facoltativa trascorso il periodo di astensione obbligatoria (*cfr.*, artt. 4, lett. *c)*, 7 e 15, secondo comma, della legge n. 1204/1971 e 6 della legge n. 903/1977).

Il contenere il beneficio dei periodi di riposo giornaliero in ogni caso entro il limite anagrafico indicato vuoi dire porre la madre adottiva o affidataria nella necessità di effettuare una difficile scelta. O fruire dell'astensione facoltativa (*cfr.*, art. 7 della legge n. 1204/1971, art. 6, secondo comma della legge n. 903/1977 e Corte costituzionale n. 332/1988) per favorire con il prolungato contatto con il minore il corretto sviluppo relazionale e affettivo di questo e, correlativamente, rinunciare al settanta per cento, della retribuzione e agli altri aspetti vantaggiosi, come ad esempio la maggior esperienza, la più qualificata professionalità e le prospettive di carriera, connessi alla presenza quotidiana sul posto di lavoro. Ovvero insistere sul posto di lavoro con il correlativo pericolo di incidere negativamente sul regolare inserimento del minore nella famiglia adottiva o affidataria.

Lasciare la lavoratrice madre adottiva o affidataria di fronte a una simile alternativa conduce a ritenere che il contenere il beneficio in parola entro l'anno di vita del minore anche in caso di adozione o di affidamento non costituisca un'adeguata tutela alla madre lavoratrice e al bambino.

Tutela, invece, che sembrerebbe adeguatamente apprestata ove l'anno entro cui fruire dei «riposi di allattamento» si facesse decorrere dall'ingresso effettivo del minore nella famiglia adottiva o affidataria..

P. Q. M.

Il giudice del lavoro ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma risultante dal combinato disposto degli artt. 10 della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 e 6 della legge n. 903 del 9 dicembre 1977 nella parte in cui non prevedono a favore delle madri adottive o affidatarie in preadozione il diritto di fruire dei periodi di riposo giornaliero entro l'anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidaria quanto in contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, e 37 della Costituzione;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sospende il processo, e manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Trieste, addì 9 ottobre 2001

Il giudice del lavoro: SONEGO

02C0297

N. **166**

Ordinanza del 12 marzo 2002 emessa dal T.A.R. del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Luca Gianpiero contro Ministero della giustizia ed altre

Notaio - Sospensione dall'iscrizione nel ruolo dei soggetti nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi - Dedotto automatismo della misura cautelare sospensiva, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 971/1988, 158/1990, 16/1991, 197/1993, 239/1996, 363/1996 e 2/1999) - Incidenza sui principi di tutela del lavoro, di libertà, di iniziativa economica privata, di eguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

– Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 5, comma 1, n. 3, come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328.
– Costituzione, artt. 3, 35, 41, 51 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 5497/2001 e n. 6488/2001 proposti dal dott. Gianpiero Luca rappresentato e difeso dagli avv. proff. Francesco Volpe e Franco Gaetano Scoca ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'ultimo in Roma via Paisiello n. 53;

Contro il Ministero della giustizia rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero della giustizia;

Per l'annullamento (ric. 5497/2001) del provvedimento della Direzione generale degli affari e delle libere professioni del Ministero della giustizia, 16 febbraio 2001 con il quale è stata rigettata l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere il certificato di idoneità per la funzione di coadiutore notarile;

Per il risarcimento del danno ingiusto patito dal ricorrente per l'illegittimo diniego del certificato di idoneità per la funzione di coadiutore notarile;

Per l'annullamento (ric. n. 6488/2001) del provvedimento della Direzione generale degli affari e delle libere professioni del Ministero della giustizia, 9 aprile 2001 di nomina dei vincitori del concorso notarile nelle residenze per ciascuno indicate, nella parte in cui dispone che «nei confronti del dott. Luca Gianpiero collocato nella graduatoria di cui al decreto dirigenziale 30 gennaio 2001 con posizione n. 59, deve mantenersi salvo il disposto dell'art. 3 della legge n. 89/1913 come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 26 luglio 1995 n. 328 e che, pertanto, il medesimo non può ancora essere considerato titolare del diritto di scelta della sede»;

Per il risarcimento del danno ingiusto patito dal ricorrente per l'illegittima esclusione dalla nomina a notaio;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione della giustizia;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 21 novembre 2001 — relatore il consigliere Alberto Novarese, l'avv. prof. F. Gaetano Scoca;

FATTO E DIRITTO

1. — Il dott. Gianpiero Luca, essendosi collocato utilmente nella graduatoria di merito del concorso notarile approvata con d.d. 30 gennaio 2001, ha presentato istanza per ottenere il certificato di idoneità per l'esercizio delle funzioni di coadiutore di notaio assumendone gli obblighi, come previsto dall'art. 45 della legge 16 febbraio 1913 n. 89.

A tale istanza l'amministrazione della giustizia ha opposto, con provvedimento 16 febbraio 2001 un diniego, in applicazione dell'art. 5 della legge n. 89 del 1913 per pendenza nei confronti dell'interessato di un procedimento penale.

L'art. 5, n. 3, della legge 16 febbraio 1913 n. 89 — come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 26 luglio 1995 n. 328 — prevede, infatti, che l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo, punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, «comporta la sospensione dell'iscrizione nel ruolo dei notai, sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato».

Il ricorrente, come è pacifico tra le parti, con decreto del Tribunale di Catania 13 marzo 1996, adottato nel procedimento penale n. 3429/1994 N.R. della Procura distrettuale della Repubblica di Catania, è stato rinviato a giudizio per più reato di cui agli artt. 110 c.p. e 12-*quinquies* legge n. 356 del 1992, reato punito con la pena da due a sei anni.

L'amministrazione della giustizia, in sede di nomina dei vincitori del concorso a notaio e di assegnazione delle rispettive residenze (decreto dirigenziale 9 aprile 2001), si è — poi — determinata nel senso che «nei confronti del dott. Luca Gianpiero collocato nella graduatoria di cui al decreto dirigenziale 30 gennaio 2002 con posizione n. 59, deve mantenersi salvo il disposto dell'art. 5 n. 3 della legge n. 89/1923 come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 2995 n. 328 e che, pertanto, il medesimo non può ancora essere considerato titolare del diritto di scelta della sede».

Con il primo dei ricorsi in esame (n. 5497/2001) il dott. Luca ha impugnato il diniego del rilascio del certificato di idoneità per la funzione di coadiutore notarile; con il secondo ricorso (n. 6488/2001) ha impugnato il provvedimento di nomina dei vincitori del concorso notarile nella parte in cui lo ha temporaneamente escluso dall'assegnazione della sede.

A sostegno del primo gravame l'interessato ha dedotto:

1) Violazione di legge, per violazione della norma di risulta in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5, numero 3), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 41 e 97 Costituzione.

2) Violazione di legge per violazione dell'art. 5, n. 3, della legge 16 febbraio 1913 n. 89. Eccesso di potere sotto il profilo di sviamento dello stesso. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e insufficienza di motivazione.

3) Violazione di legge (art. 45 legge 16 febbraio 1913 n. 89, in relazione all'art. 5, comma 1, n. 3 stessa legge, nel testo novellato dall'art. 1 legge 26 luglio 1995 n. 328). - Eccesso di potere (sviamento - carenza assoluta del presupposto - illogicità ingiustizia manifesta - sproporzione - straripamento di potere).

Violazione degli artt. 27 e 97 Cost.: principio di equità.

Violazione delle disposizioni sulla legge in generale.

A sostegno del secondo gravame il ricorrente ha riproposto le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 5, numero 3) della legge n. 89 del 1913.

Il ricorrente, oltre a chiedere l'annullamento degli indicati provvedimenti, ha anche azionato la pretesa al risarcimento dei danni per l'impedimento all'esercizio delle mansioni notarili nella qualità di coadiutore a pieno titolo a seguito della nomina e assegnazione della sede.

Si è costituita l'amministrazione della giustizia per resistere.

2. — I due ricorsi sono stati chiamati all'udienza del 21 novembre 2001 e sono stati trattenuti dal collegio in decisione.

3. — I due ricorsi possono essere riuniti ai fini di un'unica decisione essendo diretti avverso provvedimenti che si inseriscono in una vicenda amministrativa unitaria, costituita dalla preclusione per il ricorrente — vincitore del concorso a posti di notaio ma nei cui confronti pende procedimento penale per un reato (art. 12-*quinquies* legge 8 giungo 1992 n. 306) che comporta una pena da due a sei anni di reclusione — alla nomina a notaio o a svolgere le mansioni di coadiutore notarile.

4. — Come si è già sottolineato, l'art. 5 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328, stabilisce al comma 1 che «per ottenere la nomina a notaio è necessario: ... 3º non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato».

Il successivo art. 45, comma 1, stabilisce (per quanto interessa) che al notaio, che si trovi in determinate condizioni, può essere nominato «un coadiutore tra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaro».

Il testo delle due norme appare assolutamente chiaro nel senso che la pendenza di un procedimento penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, preclude *de jure* la nomina a notaio e preclude, conseguentemente, la nomina a coadiutore notarile.

Non vi sono, quindi, margini di incertezza che possano giustificare la ricerca di interpretazioni diverse da quella fatta palese dalle espressioni usate dal legislatore, con la conseguenza che ambedue le determinazioni impugnate risultano conformi alla previsione legislativa, e le doglianze del ricorrente si risolvono tutte nella dedotta questione di legittimità costituzionale della disposizione applicata (art. 5, comma 1, n. 3, secondo periodo, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1995 n. 328), questione che — per le indicate ragioni — assume rilevanza nei due ricorsi in esame e che appare anche non manifestamente infondata per i profili che in parte sono stati dedotti dal ricorrente e in parte vanno sollevati d'ufficio.

5. — Con la disposizione in esame (art. 5, comma n. 3 legge 89 del 1913, come modificato dall'art. 1 della legge n. 328 del 1995) il legislatore ha introdotto una misura cautelare interdittiva *de jure* all'ingresso nella professione di notaio per colui nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale per un reato non colposo punito con una pena non inferiore nel minimo a sei mesi, sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato.

Detta misura trova corrispondenza nella misura cautelare sospensiva, a carattere facoltativo, discrezionale e revocabile, prevista dall'art. 140 della stessa legge, secondo cui « può essere inabilitato all'esercizio delle sue funzioni il notaro contro il quale sia iniziato procedimento ... per alcuno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 ... » e nelle misure sospensive e destitutive *de jure* previste dagli artt. 139 e 142 secondo cui «è inabilitato di diritto all'esercizio delle sue funzioni il notaio che sia stato condannato per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3 con sentenza non ancora passata in giudicato e quando sia stata pronunciata la destituzione con sentenza o con provvedimento non ancora definitivi» ed «è destituito di diritto il notaro che ha riportato una delle condanne indicate nell'art. 5 n. 3 ... ».

Di queste ultime due disposizioni la Corte costituzionale si è già occupata e — nel solco dell'indirizzo giurisprudenziale che ravvisa l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedono misure destitutive o sospensive a carico di dipendenti pubblici o di professionisti, applicabili automaticamente a seguito di condanna penale o per la semplice pendenza di un procedimento penale (sentt. n. 971 del 1988, n. 158 del 1990, n. 16 del 1991, n. 197 del 1993, n. 363 del 1996, n. 2 del 1999, n. 766 del 1988, n. 595 del 1990, n. 239 del 1996) — con sentenza 2 febbraio 1990 n. 40, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, anche degli artt. 139 e 142 nella parte in cui prevedevano che il giudice penale inabiliti *de jure*, anziché sulla base di valutazioni discrezionali, il notaio che sia stato condannato con sentenza non ancora passata in giudicato e che sia destituito di diritto il notaio che abbia riportato condanna per uno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3 nella

formulazione anteriore alla modifica disposta dalla legge n. 328 del 1995) della legge stessa, anziché riservare ogni provvedimento al procedimento disciplinare camerale del tribunale civile (a cui spetta l'applicazione delle sanzioni disciplinari più gravi a carico dei notai: art. 151).

La Corte ha dichiarato, invece, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 in quanto la misura cautelare sospensiva ha carattere facoltativo e discrezionale ed è sempre revocabile, e in tanto può essere adottata in quanto l'autorità competente riscontri in concreto la sussistenza delle esigenze cautelari che la motivano, e puo essere mantenuta solo fino a quando tali esigenze permangono.

Con quest'ultima sentenza la Corte costituzionale ha richiamato anche i principi già enunciati nella sentenza n. 206 del 3 giugno 1999 in cui (in sede di verifica di costituzionalità delle misure cautelari sospensive introdotte dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990 come modificato dalla legge n. 16 del 1992) ha riconosciuto costituzionalmente legittima la misura cautelare sospensiva obbligatoria del dipendente pubblico al verificarsi del semplice rinvio a giudizio (ora tale previsione è stata però abrogata) in quanto il legislatore l'ha prevista per un numero circoscritto di reati, dei quali ha apprezzato in via generale la gravità.

In tale occasione la Corte ha, anche, precisato che «una misura cautelare, proprio perché tale, e cioè tendente a proteggere un interesse nell'attesa di un successivo accertamento nella specie giudiziale deve per sua natura essere contenuta nei limiti di durata strettamente indispensabili per la protezione di quell'interesse, e non deve essere tale da gravare eccessivamente sui diritti che essa provvisoriamente comprime. Se eccede da tali limiti, è suscettibile di una valutazione di illegittimità costituzionale per l'ingiusto sacrificio, che essa comporta, dei diritti del singolo.

La disposizione denunciata non contiene alcuna espressa previsione circa la durata della sospensione contemplata. Se, pertanto, essa dovesse intendersi nel senso che la sospensione dura a tempo indeterminato, fino al definitivo giudicato sull'accusa penale, le censure di illegittimità costituzionale, sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità, sarebbero fondate».

Nella specie la Corte ha superato tali rilievi sul piano interpretativo, ritenendo applicabile il comma 2 dello stesso articolo secondo cui la sospensione viene meno quando sia emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento e in quanto in forza dell'art. 9, comma 2 della legge 7 febbraio 1990 n. 19, la sospensione cautelare obbligatoria conserva efficacia per un periodo di tempo non superiore ai cinque anni, fatta salva la possibilità per l'amministrazione — ove sussistano gravi motivi — e sulla base di una sommaria cognizione dei fatti e di un apprezzamento delle esigenze cautelari — di avvalersi della sospensione facoltativa non soggetta a limite di durata.

6. — Il collegio ritiene che, per quanto non siano perfettamente equiparabili la posizione del professionista o del dipendente pubblico e di chi ancora non abbia acquisito tale posizione e ad essa aspiri per aver superato le prove idoneative o concorsuali, anche l'interesse di quest'ultimo, che si ricollega ai valori costituzionali di tutela del lavoro, delle professioni, e di accesso ai pubblici uffici (artt. 35, 41, 51 e 97), non sia comprimibile senza limiti a fronte delle esigenze cautelari dell'ordinamento e dell'amministrazione, ma presupponga un ragionevole bilanciamento degli interessi contrapposti, sicché una misura cautelare interdittiva all'accesso alla professione di notaio possa essere adottata *de jure* sulla base del semplice rinvio a giudizio solo quando essa si riferisca ad un numero debitamente circoscritto di reati la cui particolare gravità sia stata apprezzata dal legislatore e sia previsto, per la misura interdittiva, un limite di durata.

Non sembra — quindi — manifestamente infondata con riguardo alle indicazioni contenute nelle citate sentenze della Corte costituzionale e per il contrasto con gli artt. 3, 35, 41, 51 e 97 della Costituzione, la disposizione in esame in quanto prevede l'adozione di una misura interdittiva *de jure* all'accesso della professione di notaio in base al semplice rinvio a giudizio per un numero di reati definiti solo in ragione della pena edittale e senza prestabilire un limite certo di durata della sua efficacia se non il «definitivo» proscioglimento o l'estinzione del reato.

Tale previsione non sembra rispondere ad un ragionevole bilanciamento degli interessi contrapposti, che tenga conto — cioè — delle esigenze di cautela che possono rendere opportuna la preclusione, a prescindere da una valutazione in concreto della posizione dell'interessato, all'accesso alla professione di chi sia stato rinviato a giudizio, ma anche dell'interesse del soggetto sottoposto a giudizio, e di cui non sia stata ancora accertata la colpevolezza, a che tale preclusione sia contenuta nei limiti strettamente necessari e cioè riguardi solo reati di particolare gravità in relazione alle funzioni del notaio e, per un periodo di tempo non eccessivo.

Nel caso in esame il rinvio a giudizio del ricorrente risale al 1996. Quanto poi a una possibile tipizzazione dei reati da ritenere ostativi alla nomina a notaio e a coadiutore notarile, non spetta ovviamente a questo t.a.r. formulare previsioni sulle possibili modifiche legislative sia pure in raffronto alle norme applicabili a dipendenti e

amministratori pubblici, per cui appare sufficiente — ai fini della rilevanza in concreto della questione — la notazione sopra fatta circa l'insuperabilità, allo stato della normativa in materia, della disposizione di legge applicata nei confronti del ricorrente e che nella sua formulazione attuale appare in contrasto con i principi costituzionali indicati.

Ritiene pertanto il collegio che non sia manifestamente infondato il sospetto di illegittimità costituzionale delle norma in esame nella parte in cui dispone che l'amministrazione della giustizia sospenda «*de jure*» dall'iscrizione nel ruolo dei notai, sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato, colui nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore al minimo a sei mesi, osservando che l'eventuale eliminazione totale dall'ordinamento di tale norma non priverebbe comunque di tutela gli interesse pubblici a cui è preordinata la norma in esame, trovando in tal caso applicazione, dopo la nomina dell'interessato a notaio, l'art. 140 della della legge n. 89 del 1913, che consente all'Autorità competente, qualora riscontri in concreto la sussistenza delle esigenze cautelari e fino a che queste sussistano, l'inabilitazione del notaio all'esercizio delle sue funzioni.

7. — In conclusione, nei sensi e limiti sopra indicati, va sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, n. 3, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, come modificato dall'art. 1, legge 26 luglio 1995 n. 328.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, riuniti i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 35, 41, 51 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, n. 3, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, come modificato dall'art. 1 legge 26 luglio 1995 n. 328;

Sospende i giudizi in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 21 novembre 2001.

Il Presidente: CALABRÒ

Il consigliere estensore: NOVARESE

02C0298

N. **167**

Ordinanza del 7 gennaio 2002 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Ognyanova Violeta Ruimenova

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino - Condizioni - Impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo - Violazione del principio di inviolabilità della libertà personale - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.

– Decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1.
– Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

IL TRIBUNALE

Valutati i profili di censura di illegittimità costituzionale del disposto normativa ex artt. 13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in relazione ai quali la Corte costituzionale è già stata recentemente investita del sindacato costituzionale della citata normativa (v. sentenza della Corte costituzionale n. 105 in data 10 aprile 2001);

Rilevato, in relazione ad un profilo specifico della disciplina in esame costituzionalmente censurabile e non preso in esame dalla Corte costituzionale nella pronuncia innanzi richiamata, che, ove configurato quale provvedimento restrittivo della libertà personale e perciò soggetto al dettato normativo ex art. 13 Cost., il trattenimento provvisorio del soggetto espulso non possa perciò legittimamente disporsi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza che per «atto motivato dell'autorità giudiziaria» (art. 13, secondo comma; della Costituzione) se non «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge» e salva successiva convalida da parte dell'A.G., entro un termine massimo di 96 ore dall'applicazione, laddove invece è consentito al questore ex art. 14, comma 1, d.lgs n. 286/1998 di adottare tale misura «quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento perchè occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero all'acquisizione dei documenti per il viaggio», ovvero finanche per la mera «indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo», evento quest'ultimo solo accidentale, non addebitabile a responsabilità dello straniero e che sarebbe comunque ovviabile con l'attivazione di congrui interventi organizzativi, tale da non giustificare perciò in alcun modo il sacrificio, pure temporaneo, della libertà personale del soggetto coinvolto ben oltre i rigorosi limiti consentiti dal dettato costituzionale;

Rilevato che, seppure «il diritto internazionale consuetudinario nessun limite prevede circa l'ammissione e l'espulsione dello straniero, operando in questa materia il principio della sovranità nazionale, la quale comporta la libertà dello Stato di stabilire la propria politica nel campo dell'immigrazione, permanente o temporanea, e di ordinare allo straniero di abbandonare il proprio territorio», sicché «occorre, quindi, fare riferimento all'ordinamento interno, nel quale gli stranieri godono di una tutela meno intensa di quella riconosciuta al cittadino e non hanno un diritto acquisito d'ingresso e di soggiorno nello Stato, con la conseguenza che le relative libertà possono essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici» (Cass. Sez. Un. 12 aprile 1994, n. 3394; v. inoltre: Corte Costituzionale ord. 10 dicembre 1987, n. 503), nondimeno la «libertà personale di cui all'art. 13 della Cost. (...) costituisce un diritto inviolabile riconosciuto anche allo straniero» (v. ancora Cass. Sez. Un. n. 3394/1994 cit. ed inoltre Cass., Sez. III civile, 10 febbraio 1993, n. 1681);

Ritenuto peraltro, in considerazione delle specifiche modalità normativamente previste per l'attuazione del cd. trattenimento presso i suddetti centri di permanenza ed assistenza per stranieri già soggetti a provvedimenti di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, che tale misura, solo eventuale ed ulteriore rispetto a quella di espulsione, che in effetti incide sulla sola libertà di circolazione, del soggetto, valga in effetti a limitare e comprimere significativamente la libertà personale della persona trattenuta, alla quale è fatto divieto assoluto di allontanarsi dal centro, se non previa autorizzazione del giudice e comunque accompagnata secondo modalità disposte dal questore anche in caso di «imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale» ovvero, anche senza specifica autorizzazione dell'A.G., per «essere ricoverato in luogo di cura» o per «recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure necessarie al rilascio dei documenti occorrenti per il reimpatrio», salva la competenza del questore per l'adozione di provvedimenti e misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e i sicurezza all'ingresso nel centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata» (art. 21 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione *ex* art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998);

Rilevato peraltro che la stessa Corte costituzionale ha in effetti recentemente ritenuto che «il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell'art. 13 della Costituzione», giacché «il trattenimento è quantomeno da ricondurre alle altre restrizioni della libertà personale di cui pure si fa menzione nell'art. 13 della Costituzione» visto che in esso si determina «quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale», «né potrebbe dirsi che le garanzie dell'art. 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti», visto che «per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell'immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» (v. sentenza della Corte costituzionale n. 107/2001 citata);

Ritenuto perciò che l'attuazione della misura del cd. trattenimento dello straniero ex art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 cit. possa legittimamente disporsi solo nel pieno ed incondizionato rispetto del dettato di cui all'art. 13 Cost., secondo cui non è ammessa forma alcuna di (...) restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge» e solo «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori» limitativi della libertà personale, salvo il sindacato successivo dell'A.G. nei termini e con le modalità di cui al disposto *ex* art. 13, terzo comma, Cost.;

Ritenuto invece che la mera indisponibilità temporanea di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo per l'immediata esecuzione dell'espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera non integri di per sé un evento eccezionale di necessità ed urgenza che legittimi l'intervento limitativo della libertà personale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettabile d'ufficio in relazione al disposto normativo ex art. 14, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per ritenuto contrasto con il disposto di cui all'art. 13, secondo e terzo comma, Cost., nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnanento alla frontiera ovvero il respingimento per l'indisponibiità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata inoltre ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Milano, addi 7 gennaio 2002

Il giudice: firma illeggibile

02C0299

N. **168**

Ordinanza del 7 gennaio 2002 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Pelushi Dritan

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino - Condizioni - Impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo - Violazione del principio di inviolabilità della libertà personale - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.

– Decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1.
– Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

IL TRIBUNALE

Valutati i profili di censura di illegittimità costituzionale del disposto normativo *ex* artt. 13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in relazione ai quali la Corte costituzionale è già stata recentemente investita del sindacato costituzionale della citata normativa (v. sentenza della Corte costituzionale n. 105 in data 10 aprile 2001);

rilevato, in relazione ad un profilo specifico della disciplina in esame costituzionalmente censurabile e non preso in esame dalla Corte costituzionale nella pronuncia innanzi richiamata, che, ove configurato quale provvedimento restrittivo della libertà personale e perciò soggetto al dettato normativo *ex* art. 13 Cost., il trattenimento provvisorio del soggetto espulso non possa perciò legittimamente disporsi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza che per «atto motivato dell'autorità giudiziaria» (art. 13, comma secondo, Cost.) se non «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge» e salva successiva convalida da parte dell'A.G. entro un termine massimo di 96 ore dall'applicazione, laddove invece è consentito al questore *ex* art. 14, comma primo, d.lgs. n. 286/1998 di adottare tale misura «quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero all'acquisizione dei documenti per il viaggio», ovvero finanché per la mera «indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo», evento quest'ultimo solo accidentale, non addebitabile a responsabilità dello straniero e che sarebbe comunque ovviabile con l'attivazione di congrui interventi organizzativi, tale da non giustificare perciò in alcun modo il sacrificio, pure temporaneo, della libertà personale del soggetto coinvolto ben oltre i rigorosi limiti consentiti dal dettato costituzionale;

Rilevato che, seppure «il diritto internazionale consuetudinario nessun limite prevede circa l'ammissione e l'espulsione dello straniero, operando in questa materia il principio della sovranità nazionale, la quale comporta la libertà dello Stato di stabilire la propria politica nel campo dell'immigrazione, permanente o temporanea, e di ordinare allo straniero di abbandonare il proprio territorio», sicché «occorre, quindi, fare riferimento all'ordinamento interno, nel quale gli stranieri godono di una tutela meno intensa di quella riconosciuta al cittadino e non hanno un diritto acquisito d'ingresso e di soggiorno nello Stato, con la conseguenza che le relative libertà possono essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici» (Cass. Sez. Un. 12 aprile 1994, n. 3394; v. inoltre: Corte cost. ord. 10 dicembre 1987, n. 503), nondimeno la «libertà personale di cui all'art. 13 della Costituzione (...) costituisce un diritto inviolabile riconosciuto anche allo straniero» (v. ancora Cass. Sez. Un. n. 3394/1994 cit. ed inoltre Cass., Sez. III civile, 10 febbraio 1993, n. 1681);

Ritenuto peraltro, in considerazione delle specifiche modalità normativamente previste per l'attuazione del cd. trattenimento presso i suddetti centri di permanenza ed assistenza per stranieri già soggetti a provvedimenti di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, che tale misura, solo eventuale ed ulteriore rispetto a quella di espulsione, che in effetti incide sulla sola libertà di circolazione del soggetto, valga in effetti a limitare e comprimere significativamente la libertà personale della persona trattenuta, alla quale è fatto divieto assoluto di allontanarsi dal centro, se non previa autorizzazione del giudice e comunque accompagnata secondo modalità disposte dal questore anche in caso di «imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale» ovvero, anche senza specifica autorizzazione dell'A.G., per «essere ricoverato in luogo di cura» o per «recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure necessarie al rilascio dei documenti occorrenti per il reimpatrio», salva la competenza del questore per l'adozione di provvedimenti e misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso nel centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata» (art. 21 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione *ex* art. 1, comma sesto, del d.lgs. n. 286/1998);

Rilevato peraltro che la stessa Corte costituzionale ha in effetti recentemente ritenuto che «il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell'art. 13 della Costituzione», giacché «il trattenimento è quantomeno da ricondurre alle altre restrizioni della libertà personale di cui pure si fa menzione nell'art. 13 della Costituzione» visto che in esso si determina «quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale», «né potrebbe dirsi che le garanzie dell'art. 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti», visto che «per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell'immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una minata comunità politica, ma in quanto esseri umani» (v. sentenza della Corte costituzionale n. 107/2001 citata);

Ritenuto perciò che l'attuazione della misura del cd. trattenimento dello straniero *ex* art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 cit. possa legittimamente disporsi solo nel pieno ed incondizionato rispetto del dettato di cui all'art. 13 Cost., secondo cui «non è ammessa forma alcuna di (...) restrizione della libertà personale, se non per

atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge» e solo «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori» limitativi della libertà personale, salvo il sindacato successivo dell'A.G. nei termini e con le modalità di cui al disposto *ex* art. 13, terzo comma, Cost.;

Ritenuto invece che la mera indisponibilità temporanea di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo per l'immediata esecuzione dell'espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera non integri di per sé un evento eccezionale di necessità ed urgenza che legittimi l'intervento limitativo della libertà personale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettabile d'ufficio in relazione al disposto normativo ex *art. 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per ritenuto contrasto con il disposto di cui all'art. 13, commi secondo e terzo, Cost., nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata inoltre ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Milano, addì 7 gennaio 2002

Il giudice: (ILLEGGIBILE)

02C0300

N. **169**

Ordinanza dell'8 gennaio 2002 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Arapi Sherif

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino - Condizioni - Impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo - Violazione del principio di inviolabilità della libertà personale - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.

– Decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1.
– Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

IL TRIBUNALE

Valutati i profili di censura di illegittimità costituzionale del disposto normativo *ex* artt. 13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in relazione ai quali la Corte costituzionale è già stata recentemente investita del sindacato costituzionale della citata normativa (v. sentenza della Corte costituzionale n. 105 in data 10 aprile 2001);

Rievato, in relazione ad un profilo specifico della disciplina in esame costituzionalmente censurabile e non preso in esame dalla Corte costituzionale nella pronuncia innanzi richiamata, che, ove configurato quale provvedimento restrittivo della libertà personale e perciò soggetto al dettato normativo *ex* art. 13 Cost., il trattenimento provvisorio del soggetto espulso non possa perciò legittimamente disporsi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza che per «atto motivato dell'autorità giudiziaria» (art. 13, secondo comma, della Costituzione) se non «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge» e salva successiva convalida da

parte dell'A.G. entro un termine massimo di 96 ore dall'applicazione, laddove invece è consentito al questore *ex* art. 14, primo comma, d.lgs. n. 286/1998 di adottare tale misura «quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero all'acquisizione dei documenti per il viaggio», ovvero finanche per la mera «indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo», evento quest'ultimo solo accidentale, non addebitabile a responsabilità dello straniero e che sarebbe comunque ovviabile con l'attivazione di congrui interventi organizzativi, tale da non giustificare perciò in alcun modo il sacrificio, pure temporaneo, della libertà personale del soggetto coinvolto ben oltre i rigorosi limiti consentiti dal dettato costituzionale;

Rilevato che, seppure «il diritto internazionale consuetudinario nessun limite prevede circa l'ammissione e l'espulsione dello straniero, operando in questa materia il principio della sovranità nazionale, la quale comporta la libertà dello Stato di stabilire la propria politica nel campo dell'immigrazione, permanente o temporanea, e di ordinare allo straniero di abbandonare il proprio territorio», sicché «occorre, quindi, fare riferimento all'ordinamento interno, nel quale gli stranieri godono di una tutela meno intensa di quella riconosciuta al cittadino e non hanno un diritto acquisito d'ingresso e di soggiorno nello Stato, con la conseguenza che le relative libertà possono essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici» (Cass. Sez. Un. 12 aprile 1994, n. 3394; v. inoltre: Corte cost. ord. 10 dicembre 1987, n. 503), nondimeno la «libertà personale di cui all'art. 13 Cost. (...) costituisce un diritto inviolabile riconosciuto anche allo straniero» (v. ancora Cass. Sez. Un. n. 3394/1994 cit. ed inoltre Cass., Sez. III civile, 10 febbraio 1993, n. 1681);

Ritenuto peraltro, in considerazione delle specifiche modalità normativamente previste per l'attuazione del cd. trattenimento presso i suddetti centri di permanenza ed assistenza per stranieri già soggetti a provvedimenti di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, che tale misura, solo eventuale ed ulteriore rispetto a quella di espulsione, che in effetti incide sulla sola libertà di circolazione del soggetto, valga in effetti a limitare e comprimere significativamente la libertà personale della persona trattenuta, alla quale è fatto divieto assoluto di allontanarsi dal centro, se non previa autorizzazione del giudice e comunque accompagnata secondo modalità disposte dal questore anche in caso di «imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di caratte eccezionale» ovvero, anche senza specifica autorizzazione dell'A.G., per «essere ricoverato in luogo di cura» o per «recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica consolare per espletare le procedure necessarie al rilascio dei documenti occorrenti per il reimpatrio», salva la competenza del questore per l'adozione di provvedimenti misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso nel centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata» (art. 21 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione *ex* art. 1, sesto comma, del d.lgs. n. 286/1998);

Rilevato peraltro che la stessa Corte costituzionale ha in effetti recentemente ritenuto che «il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell'art. 13 della Costituzione», giacché «il trattenimento è quantomeno da ricondurre alle altre restrizioni della libertà personale di cui pure si fa menzione nell'art. 13 della Costituzione» visto che in esso si determina «quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale», «né potrebbe dirsi che le garanzie dell'art. 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti», visto che «per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell'immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» (v. sentenza della Corte costituzionale n. 107/2001 citata);

Ritenuto perciò che l'attuazione della misura del cd. trattenimento dello straniero *ex* art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 cit. possa legittimamente disporsi solo nel pieno ed incondizionato rispetto del dettato di cui all'art. 13 Cost., secondo cui «non è ammessa forma alcuna di (...) restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge» e solo «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori» limitativi della libertà personale, salvo il sindacato successivo dell'A.G. nei termini e con le modalità di cui al disposto *ex* art. 13, terzo comma, Cost.;

Ritenuto invece che la mera indisponibilità temporanea di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo per l'immediata esecuzione dell'espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera non integri di per sé un evento eccezionale di necessità ed urgenza che legittimi l'intervento limitativo della libertà personale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettabile d'ufficio in relazione al disposto normativo ex *art. 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per ritenuto contrasto con il disposto di cui all'art. 13, commi secondo e terzo, Cost., nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata inoltre ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Milano, addì 8 gennaio 2002

Il giudice: FIRMA ILLEGIBILE

02C0301

N. **170**

Ordinanza del 20 dicembre 2001 emessa dal Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Vella Massimiliano

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione quale prova dei fatti - Mancata previsione - Lesione dei diritti inviolabili, tra cui quello di azione - Violazione dei principî di legalità e del libero convincimento del giudice.

– Cod. proc. pen., art. 500, comma 2.
– Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, comma secondo, 101, commi secondo e quinto.

In via subordinata: processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni precedentemente rese - Ritenuta sussistenza degli estremi del delitto di cui all'art. 372 cod. pen. (falsa testimonianza) - Acquisizione e valutazione quale prova dei fatti - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alle ipotesi del testimone minacciato o subornato - Contrasto con il principio secondo cui la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per effetto di provata condotta illecita.

– Cod. proc. pen., art. 500, comma 4.
– Costituzione, artt. 3 e 111, comma quinto.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato a carico di Vella Massimiliano; sciogliendo la riserva assunta all'udienza dibattimentale 30 novembre 2001; ha pronunciato la seguente ordinanza;

FATTO

Con decreto 24 febbraio 2001 il g.i.p. disponeva il giudizio nei confronti di Vella Massimiliano per il delitto di ricettazione commesso ai danni di Sottini Sebastiano, fatto commesso in Borgosatollo il 29 agosto 1999. Al dibattimento, celebrato in presenza dell'imputato, veniva assunta la prova orale, in particolare erano assunti in qualità di testimoni Vianelli Angelo e Udeschini Luca, ed era acquisita, ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p., la denuncia di furto presentata da Sottini Sebasitano, era inoltre esaminato l'imputato che negava l'addebito.

In occasione della deposizione del teste Udeschini il pubblico ministero procedeva a contestazione delle pregresse dichiarazioni rese ai carabinieri a fronte delle diverse affermazioni dibattimentali.

Più precisamente, la difformità era radicale avendo il teste dichiarato ai carabinieri di aver visto l'imputato Vella a bordo del ciclomotore rubato a Sottini e successivamente al furto, laddove in dibattimento ha dichiarato di aver riferito ai militari una circostanza del tutto falsa non avendo mai visto il Vella alla guida di quel veicolo[1]. Il teste ha poi insistito sulla versione dei fatti offerta in dibattimento pur dopo l'ammonimento circa le conseguenze penali per le asserite false dichiarazioni rese ai carabinieri.

All'esito il pubblico ministero chiedeva l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da Udeschini Luca, verbale utilizzato per le contestazioni nel corso dell'esame del teste.

Il difensore si opponeva rilevando che non si versava nell'ipotesi dell'artt. 500 comma 4 c.p.p.

DIRITTO

Ritiene il giudicante, a scioglimento della riserva espressa quanto alla richiesta del pubblico ministero dia acquisizione del verbale utilizzato per le contestazioni, che la decisione odierna transiti necessariamente, in termini procedurali e impregiudicata la valutazione nel merito delle dichiarazioni testimoniali, attraverso il disposto dell'art. 500 comma 2 c.p.p. che regolamenta l'utilizzo in sede dibattimentale delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dalle persone assunte in qualità di testimoni.

Ed invero, per come già osservato, in occasione dell'audizione del teste Udeschini il pubblico ministero ha proceduto alla contestazione delle precedenti dichiarazioni.

Si tratta allora di verificare in quali termini, a norma del nuovo testo dell'art. 500 c.p.p., sia possibile l'acquisizione dei verbali utilizzati per le contestazioni e, soprattutto, se quei verbali abbiano o meno un qualche valore probatorio.

Si osserva che il pubblico ministero, a fronte della divergenza del portato orale reso alla polizia giudiziaria e quello dibattimentale, ha utilizzato per le contestazioni le dichiarazioni rese ai carabinieri dal testimone sopra indicato; l'art. 500 c.p.p., peraltro, consente l'utilizzo delle succitate dichiarazioni a fine di contestazione limitandone l'utilizzo per la valutazione della credibilità del teste (comma 2), mentre non vi è disposizione che consenta per un verso l'acquisizione del verbale e per altro verso l'utilizzo a fini probatori delle dichiarazioni rese in precedenza e difformi da quelle rese in dibattimento.

La disposizione normativa sul punto è chiara e non autorizza interpretazioni diverse atteso il preciso *incipit* «Fermi i divieti di lettura e di allegazione», laddove in presenza di un divieto di tal genere, congiuntamente ad una disposizione che limita l'utilizzo delle dichiarazioni pregresse alla valutazione di credibilità del teste, è escluso categoricamente che possano acquisirsi quelle dichiarazioni e tanto più che possano utilizzarsi ai fini della prova del fatto *sub iudice*.

D'altronde la portata restrittiva della norma si evince anche dal disposto del comma 4 che disciplina le ipotesi, invero particolari, del teste subornato ovvero sottoposto a violenza e minaccia, casi nei quali il legislatore ha ritenuto acquisibile il verbale delle precedenti dichiarazioni proprio in virtù delle condizioni in cui è avvenuta la deposizione. Ma vi è di più, il divieto di utilizzazione dei verbali al di fuori della predetta ipotesi si evince anche dall'ultimo comma che ammette l'acquisizione in questione, fuori dei casi di cui al comma 4, soltanto su accordo delle parti, evidentemente escludendo qualsivoglia inserimento nel fascicolo del dibattimento dei verbali d'indagine in assenza delle ipotesi di reato del comma 4 ovvero dell'accordo delle parti.

---

[1] Il teste ha giustificato la falsa affermazione con contrasti personali fra lui e il Velli.

Ed allora, se questa è l'unica interpretazione ammissibile dell'art. 500 comma 2 c.p.p., e pertanto andrebbe sotto questo aspetto respinta la richiesta dell'organo d'accusa, ad avviso del Giudice vi è contrasto tra la norma stessa e gli artt. 2, 24 primo comma, 25 secondo comma e 101 secondo comma Cost.

Ed invero, la stessa legge ordinaria ammette l'utilizzazione ai fini di contestazione dei verbali di dichiarazioni pregresse, sia di quelle rese davanti alla polizia giudiziaria, come nel caso di specie, che di quelle rese davanti al pubblico ministero, però limita il valore di quelle dichiarazioni alla valutazione della credibilità del teste.

In altri termini, la legge consente, attraverso il meccanismo della contestazione, l'introduzione in giudizio di atti istruttori, consente che il giudice prenda cognizione del contenuto delle affermazioni rese dai testimoni alla polizia giudiziaria ovvero al pubblico ministero, autorizza il giudice a valutare le dichiarazioni lette per la contestazione onde esprimersi sulla credibilità del teste, però nel contempo vieta allo stesso giudice di utilizzare in alcun modo, in sede di ricostruzione del fatto e di decisione finale, quegli stessi atti d'indagine.

È ben evidente, però, ad avviso del giudicante, che la valutazione circa la credibilità del teste presuppone necessariamente una ricostruzione del fatto alla stregua dell'istruttoria dibattimentale, dal momento che in tanto il giudice può ritenere il teste, e perciò le dichiarazioni rese davanti a lui, non credibile, e ciò anche valutando il suo precedente apporto orale, in quanta si sia formato il convincimento di uno svolgimento dei fatti diverso da quello raccontato dal teste stesso in giudizio[2].

Quindi, in virtù dell'art. 500 c.p.p., il Giudice, pur avendo ricostruito il fatto secondo certe modalità, tuttavia all'esito del dibattimento deve assumere decisioni difformi dal convincimento che si è formato in punto di fatto dovendo comunque privilegiare, in termini di validità probatoria, soltanto le dichiarazioni rese in dibattimento dal teste, e perciò una ricostruzione dei fatti ritenuta dallo stesso giudice affatto attendibile e perciò affatto conforme al vero.

La conclusione a cui porta la norma denunciata in queste sede è in evidente contrasto con le norme costituzionali.

Ed invero, perché si realizzino e osservino i principi costituzionali dei diritti inviolabili, tra cui quello di azione, nonché della giurisdizione penale e di legalità, è necessario che al giudice sia consentito, nell'ambito di un processo improntato alla regola anch'essa di rango costituzionale del contraddittorio (art. 111 primo e secondo comma Cost.), di utilizzare e valutare pienamente tutti gli elementi emersi nel corso del dibattimento, anche al fine di rendere concreto e attuale il fine primario ed ineludibile del processo penale che rimane quello della ricerca della verità, e ciò in armonia con i principi costituzionali[3].

Ed al principio della ricerca della verità, a cui deve essere improntato il processo onde garantire il rispetto delle citate norme costituzionali, è strettamente connesso il principio del libero convincimento del giudice perché solo attraverso una vaglio completo di tutto il materiale probatorio, legittimamente introdotto in giudizio, è consentito al giudice di formarsi un convincimento pieno quanto al reale svolgimento dell'accaduto, e soltanto ponendo il giudice in condizione di formarsi detto convincimento viene garantito il fine primario della ricerca della verità.

In altri e più precisi termini, consentire al giudicante di utilizzare in termini probatori tutti gli elementi acquisiti in giudizio in conformità alla legge equivale a porlo nella condizione di operare una ricostruzione dei fatti il più verosimilmente vicino alla verità dei fatti, e perciò in conformità ai principi costituzionali[4]

Diversamente, la previsione di irragionevoli limiti di utilizzazione rispetto ad elementi che lo stesso legislatore ammette siano introdotti nel dibattimento e puranco valutati, imponendo al giudice di non prendere in considerazione dati pure conosciuti legittimamente e pure valutati, sebbene parzialmente, condiziona, artificiosamente, la decisione, allontanando quest'ultima non solo dal convincimento formatosi nel giudicante ma anche, e di conseguenza, dalla ricerca della verità.

---

[2] Nel caso di specie la valutazione eventuale di inattendibilità del teste Udeschini quanto alle affermazionii dibattimentali, anche in relazione agli altri elementi acquisiti (ad esempio la denuncia di furto del Sottini in cui pure si riferisce che Udeschini ha notato Vella a bordo del ciclomotore), implicherebbe necessariamente una valutazione di maggiore attendibilità quanto alle dichiarazioni rese in precedenza, e perciò una ricostruzione del fatto nei termini acquisiti dalla polizia giudiziaria

[3] Corte della Costituzione n. 255 del 1992.

[4] D'altra parte il libero convincimento non è sinonimo di arbitrio stante l'obbligo costituzionale della motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale (art. 111 sesto comma Cost.).

In buona sostanza, il limite quanto all'utilizzo delle pregresse dichiarazioni dei testimoni e l'esclusione di un qualsivoglia loro valore probatorio proprio perché artatamente impongono al giudice decisioni contrastanti con la ricostruzione dei fatti ritenuta dal giudice medesimo più conforme a verità violano i principi della ricerca della verità e del libero convincimento del giudice.

Nè d'altra parte può ritenersi che la previsione di utilizzare in sede probatoria anche le dichiarazioni pregresse sia in contrasto con la norma costituzionale che ha sancito il principio del contraddittorio (art. 111, quarto comma Cost.), né tanto meno che una tale previsione confligga pure con il principio dell'oralità del giudizio.

Infatti l'acquisizione e utilizzazione di quelle dichiarazioni seguirebbero ad un previo esame del teste in dibattimento e in contraddittorio di tutte le parti, ma soprattutto conseguirebbero ad una constatata divergenza rispetto alle affermazioni precedenti e ad un atteggiamento del dichiarante di persistere nella nuova e diversa versione dei fatti nonostante la contestazione. Si tratterebbe, quindi, in sostanza, non già di recuperare una prova formatasi esclusivamente in sede di indagini preliminari e in assenza di contraddittorio, bensì di avere cognizione piena delle dichiarazioni rese nel tempo dalla medesima persona, a fronte delle accertate difformità, e ciò onde ricostruire il fatto nei termini ritenuti congrui e conformi a verità dal giudice.

Né una tale diversa disciplina sarebbe in contrasto con l'art. 111 comma 4 Cost. laddove afferma che la calpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del sua difensore, essendo del tutto evidente che nel caso di cui si tratta vi è un'escussione orale del testimone, al quale tutte le parti possono rivolgere domande anche quanto alle contestate difformità.

In conclusione, alla stregua delle precedenti argomentazioni non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. 2, 24 comma 1, 25 comma 2, 101 2-5 comma della Costituzione nella parte in cui non prevede che possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e successivamente utilizzate dal giudice quale prova dei fatti le dichiarazioni rese in precedenza dal teste e utilizzate per la contestazione.

La questione sollevata è rilevante in questa sede atteso che la ricostruzione del fatto si fonda principalmente sulla deposizione del teste Udeschini e attesa la difformità tra le dichiarazioni odierne e quelle pregresse, ciò essendo emerso alla stregua della contestazione del pubblico ministero.

Ritiene inoltre il giudice di sollevare in via subordinata, e nell'ipotesi che non sia accolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 comma 2 c.p.p., analoga questione quanto all'art. 500 comma 4 c.p.p.

Si è già detto che tale ultima norma contempla le ipotesi di una deposizione maturata in un ambito di illiceità, disponendo in tal caso l'acquisizione del verbale d'indagine; e le circostanze illecite ivi previste sono quelle del testimone sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro finalizzati ad evitare la sua deposizione o ad ottenere una falsa deposizione.

Si tratta di un'ipotesi del tutto eccezionale di acquisizione del verbale in un impianto normativo che, come si è già avuto modo di sottolineare, privilegia soltanto la deposizione dibattimentale sancendo in via generale un divieto di lettura e di allegazione, di talché l'interpretazione di detta norma non può che essere restrittiva e limitata agli specifici casi ivi contemplati.

Ne consegue che l'art. 500 comma 4 c.p.p. non può applicarsi a quelle ipotesi in cui il giudice valuti la deposizione assunta in dibattimento falsa ai sensi dell'art. 372 c.p., pur ritenendo lo stesso giudice che non si verta in quelle ipotesi del comma 4 perché difettano asolutamente quegli elementi concreti cui si riferiscono i commi 4 e 5 dell'art. 500, ovvero perché reputi che la falsa testimonianza sia maturata in un ambito tutt'affatto diverso, per differenti ragioni essendo stato indotto il testimone a dire appunto il falso[5].

Si pone allora in tutta evidenza il contrasto tra l'art. 500 comma 4 c.p.p. e l'art. 3 della Costituzione essendo affatto ragionevole la disparità di disciplina normativa nelle due distinte e sopra citate ipotesi (teste minacciato o subornato da un lato, e teste più semplicemente falso dall'altro), trattandosi in entrambi i casi di testimonianze non veritiere e dovendosi evitare che il giudice sia costretto ad assumere una decisione fondata su di una testimonianza maturata nell'ambito di una condotta illecita.

---

[5]Nel caso di specie non vi è alcuna ragione neppure di sospetto che si verta in una delle ipotesi

In buona sostanza, sulla scorta dell'attuale formulazione dell'art. 500 comma 4 c.p.p. consegue che a fronte del teste subornato o minacciato o sottoposto a violenza, e tale ritenuto dal giudice, si consente l'utilizzo delle dichiarazioni pregresse, mentre nella diversa e più semplice ipotesi della falsa testimonianza, pure valutata questa dal giudice alla stregua dell'intero compendio probatorio e senza necessità di quei particolari accertamenti del comma 5 dell'art. 500 c.p.p., il giudice medesimo è costretto ad utilizzare il portato orale del dibattimento e ad assumere una decisione fondata per riconoscimento dello stesso giudicante su presupposti ritenuti falsi.

Peraltro il contrasto è anche con l'art. 111 quinto comma della Costituzione il quale autorizzando e legittimando soluzioni legislative volte a regolare i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio delle parti per effetto di provata condotta illecita, ha inteso unficare tutte le ipotesi di tal genere essendo arbitraria all'evidenza ogni distinzione nell'ambito delle situazioni in cui la deposizione sia il frutto di condotte illecite. D'altronde l'art. 111 comma 5, in conformità agli altri principi costituzionali di cui si è detto, intende proprio garantire la ricerca della verità allontanando soluzioni legislative che impongano di assumere decisione su elementi probatori dal giudice ritenuti inquinati.

In conclusione, alla stregua delle precedenti argomentazioni non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 comma 4 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 111 comma 5 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e successivamente utilizzate dal Giudice quale prova dei fatti le dichiarazioni rese in precedenza dal testimone e utilizzate per la contestazione allorché si ritenga che vi siano gli estremi del delitto dell'art. 372 c.p.

La suddetta questione è poi rilevante nell'odierno procedimento atteso che l'assoluta divergenza tra le dichiarazioni rese in giudizio e quelle precedenti nei termini sopra riportati allo stato rende prevedibile, secondo una valutazione del tutto astratta ed ipotetica, un ulteriore e più concreto vaglio nel prosieguo del dibattimento circa la sussistenza o meno degli elementi integranti il delitto di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p. quanto al teste Udeschini.

Consegue la devoluzione delle questioni alla Corte costituzionale

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1, 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

In via principale dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. 2, 3, 24 primo comma, 25 secondo comma, 101 secondo e quinto comma della Costituzione nella parte in cui non prevede che possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e successivamente utilizzate dal Giudice quale prova dei fatti le dichiarazioni rese in precedenza dal teste e utilizzate per la contestazione, e in via subordinata dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 500 comma 4 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 111 comma 5 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e successivamente utilizzate dal giudice quale prova dei fatti le dichiarazioni rese in precedenza dal testimone e utilizzate per la contestazione allorché si ritenga che vi siano gli estremi del delitto dell'art. 372 c.p.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone la sospensione del presente giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Il presente ricorso viene letto all'udienza dibattimentale del 20 dicembre 2001 in luogo delle notifiche a tutte le parti ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953.

Brescia addì 20 dicembre 2001

Il giudice: MOCCIOLA

02C0302

N. **171**

Ordinanza del 31 gennaio 2002 emessa dal Tribunale di Ragusa nel procedimento civile vertente tra Caruso Rosario e LEGAL SUD S.r.l.

Esecuzione forzata - Pensioni I.N.P.S. - Impignorabilità assoluta - Pignorabilità nei limiti di un quinto come previsto per le retribuzioni - Mancata previsione - Ingiustificata deroga al principio generale di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. - Ingiustificata disparità di trattamento tra stipendi e pensioni, attesa la natura di retribuzioni differita di queste ultime, ai fini della pignorabilità.

– Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69.
– Costituzione, art. 3, primo comma.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del proc. civile n. 1275/2000 promosso in primo grado da Caruso Rosario nato a Butera il 7 marzo 1933, avv. Salvatore Ammendola;

Contro LEGAL SUD S.r.l. in persona del legale rappresentante avv. Francesco Lo Porto.

Premesso che il Caruso ha proposto, in data 1° giugno 2000, opposizione all'espropriazione contro il terzo I.N.P.S. di Ragusa per il pignoramento di 1/5 della pensione di cui è titolare, e promossa dalla S.r.l. LEGAL SUD, eccependone l'assoluta impignorabilità;

premesso che la controparte ha resistito;

premesso che la causa è stata ri-posta in deliberazione il 22 novembre 2001 con termini per comparse e memorie di replica, per acquisire il fascicolo dell'espropriazione;

premesso che il Caruso ha invocato, implicitamente ma chiaramente, gli artt. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 e 69 legge 30 aprile 1969 n. 153 (quest'ultimo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui escludeva il pignoramento per crediti di natura alimentare: C. Cost. 30 novembre 1988 n. 1041)

premesso che la pensione *de qua* è — pacificamente — di vecchiaia;

Considerato che deve dubitarsi della legittimità costituzionale di entrambe le disposizioni in relazione all'art. 3 comma 1 Cost., su cui il Giudice delle leggi si è pronunciato con ordinanza 8/22 giugno 2000 n. 231 (*Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, n. 27/2000) con declaratoria di inammissibilità per inadeguata motivazione sulla sua rilevanza nel giudizio *a quo* (pretore Ravenna, ord. 9 dicembre 1997), e con sentenza n. 55/1991 per la manifesta infondatezza.

Con quest'ultimo arresto sono state rilevate:

a) l'incidenza della limitazione *de qua* non sulla generale responsabilità dell'art. 2740 c.c. «ma soltanto su di un particolare mezzo di esecuzione civile (pignoramento presso terzi) tra i tanti che consentono la realizzazione coattiva del diritti»;

b) la fondatezza del regime differenziato per le retribuzioni e le pensioni attesa «l'intrinseca diversità di due situazioni giuridiche che rispondono a principi e finalità diversi quali quelli espressi dagli artt. 36 e 38 della Costituzione».

L'assunto non persuade anche per la successiva (v. *infra*) giurisprudenza costituzionale.

Sotto il primo profilo, la molteplicità delle forme di aggressione giuridica del patrimonio del debitore mira ad agevolare la soddisfazione del credito e non sembra plausibile escluderne a priori una e, soprattutto, quella (pignoramento di crediti) che — salva l'ipotesi scolastica del rinvenimento di danaro presso il debitore — è più vantaggiosa per il creditore (l'espropriazione mobiliare e immobiliare essendo all'evidenza aleatorie in vista delle vendite, e la seconda implicando costi ormai elevati).

Sotto il secondo profilo, posti il regime di generale pignorabilità delle retribuzioni (anche per effetto di molteplici e note pronunce di illegittimità costituzionale) e il regime di generale impignorabilità delle pensioni, questa disparità è irragionevole ogni qual volta il trattamento pensionistico non abbia carattere «speciale» ma, al contrario, costituisca c.d. salario differito e cioè abbia le medesime natura e funzione della retribuzione percepita dal lavoratore subordinato in attività (principio di sinallagmaticità).

Se per la rilevanza costituzionale del diritto alla retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.) questa è pignorabile in misura ridotta (1/5), è difficile ammettere che il principio di solidarietà (art. 38, secondo comma, Cost.) confligga con il limite in esame quando il trattamento pensionistico costituisca — come nel caso — «prosecuzione» della medesima capacità reddituale.

Né è possibile negare l'equivalenza dei parametri costituzionali in argomento: da un lato sta la formula di chiusura dell'art. 36 sulla sufficienza della retribuzione per l'esistenza libera e dignitosa; dall'altra la formula dell'art. 38 secondo comma sull'adeguatezza della pensione per le esigenze di vita.

D'altronde le evenienze contemplate dall'art. 38, secondo comma, Cost., (infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione volontaria) sono ontologicamente diverse e diversi sono in concreto i criteri dettati dal legislatore per garantirle: la loro equiparazione è smentita *de jure*.

Il presupposto implicito della sentenza n. 55/1991 pare — se ben si intende — l'opzione teorica dell'autonomia del sistema delle assicurazioni sociali rispetto alle assicurazioni private in quanto riconducibili alla c.d. sicurezza sociale, in ossequio al loro fondamento legale e non pattizio nonché al principio dell'automaticità delle prestazioni (difetto di sinallagma fra prestazioni e contributi).

Ma si è obbiettato che le assicurazioni sociali, pur con le peculiarità evidenziate, debbono pur sempre essere inquadrate nell'ambito delle assicurazioni in senso tecnico giusta due limpidi dati normativi:

l'art. 1886 c.c. rinvia alle disposizioni codicistiche per colmare eventuali lacune delle leggi speciali relative alle assicurazioni sociali (e la previsione è stata applicata in materia di diritto di surroga degli enti previdenziali);

l'art. 2116 primo comma c.c. sancisce il diritto del lavoratore (subordinato) alle prestazioni dell'art. 2114 anche in caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, per cui il loro automatismo è regola generale derogabile solo *exspressis verbis* (Corte costituzionale 5 dicembre 1997 n. 374).

Si aggiunga che la correlazione tra contributi e prestazioni permane, in quanto la loro erogazione è subordinata all'accertamento che i contributi non versati erano «dovuti».

In definitiva, l'istituto delle assicurazioni sociali ha il medesimo fondamento di quello delle assicurazioni private.

Infine, non è decisivo il fine pubblicistico delle assicurazioni sociali in relazione all'intervento finanziario dello Stato (concorso negli oneri previdenziali), per il quale il riconoscimento della natura c.d. mista dell'erogazione (retributiva, previdenziale, assistenziale) non impedisce quella distinzione che in punto di pignorabilità, garantisca parità di trattamento: conformemente alla sentenza 19 marzo 1993 n. 99, per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2 primo comma n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, che ha consentito il sequestro e il pignoramento delle indennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai dipendenti delle pp. AA.

Questa pronuncia costituisce verosimile revisione di quella n. 55/1991, e comunque ha introdotto una regola *iuris*; ben più aderente all'ordinamento giuridico nel suo complesso; considerato che la questione è rilevante atteso l'evidenziato *thema decidendum*; provvedendo d'ufficio;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 e dell'art. 69 legge 30 aprile 1969 n. 153 in relazione all'art. 3 primo comma Cost. e comunque al principio di ragionevolezza quale canone di diritto vivente, nella parte in cui escludono — in relazione all'art. 545 quarto comma c.p.c. — la pignorabilità nei limiti di 1/5 della pensione di vecchiaia per crediti diversi da quelli inerenti all'I.N.P.S. e da quelli di natura alimentare, conseguentemente;

Rimette alla Corte costituzionale la presente ordinanza con le notificazioni e le comunicazioni di cui infra, nonchè copia di: 1) ricorso 1º giugno 2000 di Caruso Rosario; 2) comparsa di costituzione 7 luglio 2000 della s.r. LEGAL SUD; 3) comparse conclusionali (rispettivamente 9 aprile 2001 e 11 maggio 2001) delle parti; 4) pignoramento 19 maggio 2000; 5) verbale 27 settembre 2000 sulla dichiarazione — con allegati — del terzo pignorato I.N.P.S. di Ragusa; 6) ordinanza 7 ottobre 2000 di asseganzione del G.E.;

Sospende il giudizio;

Dispone che la cancelleria provveda alla notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e alla sua comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Ragusa addì 31 gennaio 2002

Il giudice: SAITO

02C0303

N. **172**

Ordinanza del 10 gennaio 2002 emessa dal Tribunale di Savona sez. distaccata di Albenga nel procedimento penale a carico di Bruno Nicolò Antonio

Reato in genere - Esercizio abusivo della professione di odontoiatra - Configurabilità del reato anche per i laureati in medicina e chirurgia, immatricolati negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1983-84, 1984-85, abilitati all'esercizio della professione, che non abbiano potuto esercitare la prevista opzione per l'esercizio della professione di odontoiatra entro il 31 dicembre 1991, per essersi laureati successivamente a tale data - Irragionevolezza - Ingiustificato deteriore trattamento di situazioni identiche in base al mero elemento temporale.

– Codice penale, art. 348, in combinato disposto con l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, e con l'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471.
– Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE

A scioglimento delle riserve sulla proposta questione di costituzionalità;

OSSERVA

1. — Bruno Nicolò Antonio è imputato del delitto di cui agli art. 81 c.p.v. 348 c.p., perché in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, pur non essendo iscritto all'Albo degli Odontoiatri, effettuava reiterate prestazioni mediche di esclusiva pertinenza dell'odontoiatria, esercitando quindi abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. In Pietra Ligure fino al 27 marzo 2001.

Il processo trae origine dall'ispezione igienico-sanitaria eseguita il 27 marzo 2001 dal NAS dei Carabinieri di Genova presso lo studio del dott. Bruno, in Pietra Ligure.

Con articolata e documentata memoria, depositata il 23 ottobre 2001 la difesa dell'imputato ha proposto eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 348 c.p. con riferimento all'art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 386/1998 per violazione dell'art. 3 della Costituzione, premettendo, in fatto, che:

il dott. Bruno, iscritto all'Università nell'anno 1982/1983, ha sostenuto l'esame di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Genova in data 10 aprile 1992, conseguendo la relativa qualifica;

ha sostenuto con esito favorevole l'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

è iscritto all'Albo dei medici chirurghi;

non è iscritto all'Albo degli Odontaiatri, essendone stata respinta la relativa domanda;

Assumendo in diritto che: la contestazione mossa trova il suo fondamento nella mancata osservanza, da parte del Bruno, del contenuto precettivo dell'art. 1, comma 2 della legge 31 ottobre 1998 n. 471, come richiamato dall'art. 1, comma 4, decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, poiché, essendosi laureato nel 1992, non ha potuto esercitare, entro il temine del 31 dicembre 1991, l'opzione per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409;

tale legge stabilisce, all'art. 1, che la professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata (*a*) da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, nonché (*b*) dai laureati in medicina e chirurgia che sono in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico;

la stessa legge prevede, all'art. 4, l'istituzione — presso l'ordine dei medici chirurghi — di un albo per l'iscrizione di coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, cui possono iscriversi anche i laureati in medicina di cui al punto *b* del capoverso che precede e, all'art. 20, che hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980;

la successiva legge n. 471/1988, articolo unico — modificando l'art. 20 testé citato — estende tale facoltà ai laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, abilitati all'esercizio professionale e stabilisce che «tale facoltà va esercitata entro il 31 dicembre 1991»;

il decreto legislativo n. 386/1998 — articolo unico — infine introduce una discriminazione nell'ambito dei soggetti di cui al capoverso che precede, in quanto, dopo avere stabilito — al comma 1 — che i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85 e abilitati all'esercizio professionale, possano iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento della prova attitudinale di cui al comma 2, consente ai beneficiari della legge 31 ottobre 1988, n. 471 (cioè a coloro che hanno esercitato la facoltà di optare), che abbiano fatto domanda di partecipazione alla detta prova — di mantenere la loro iscrizione all'albo degli odontoiatri, vietandolo conseguentemente a quei medici che — come il dott. Bruno — non hanno esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 1991, ai quali l'iscrizione è consentita solo dopo il superamento della prova (peraltro non tenuta entro i termini di legge e oggetto di continui rinvii);

ciò comporta un differente trattamento di situazioni identiche, entrambe in ugual misura non conformi alla normativa C.E., sicché, ove si ritenga di dover procedere, ai sensi dell'art. 348 c.p., soltanto nei confronti di questi ultimi, la disparità del trattamento riservato a costoro rispetto a quello riservato ai primi sarebbe del tutto irragionevole, donde il contrasto della norma impugnata con l'art. 3 della Costituzione.

2. — La questione non è manifestamente infondata ed è rilevante ai fini del decidere per la diretta e immediata efficacia che ha sul giudicato finale.

Come spiega, in modo ampio, dettagliato e coerente, la memoria difensiva, vi é contrasto tra la normativa nazionale e la normativa comunitaria.

Regolatrici della materia sono le direttive del Consiglio 78/686/CEE del 25 luglio 1978 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di dentista e 78/687/CEE, in pari data, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista.

Le direttive di cui trattasi (notificate alla Repubblica italiana il 28 luglio 1978) avrebbero dovuto essere attuate dagli Stati membri entro 18 mesi dalla notifica.

L'art. 19 della direttiva 686 dispone che «gli Stati membri riconosceranno, ai fini dell'esercizio dell'attività di dentista, i diplomi, certificati e altri titoli di medico rilasciati in Italia a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico al più tardi dopo 18 mesi dalla notifica della presente direttiva, insieme a un attestato, rilasciato dalle competenti autorità italiane che certifichi che queste persone si siano effettivamente e lecitamente dedicate, in Italia, a titolo principale alle attività di cui all'art. 5 della direttiva 78/687 CEE per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato ...».

L'Italia vi ha provveduto, in ritardo, con la legge 24 luglio 1985, n. 409 e, prorogando, fino all'anno accademico 1984-1985, il termine che l'art. 19 della direttiva 78/686/ /CEE aveva posto al 28 gennaio 1980, è venuta meno agli obblighi incombenti in forza delle direttive stesse (nello stesso senso, il parere motivato 28 novembre 1991 della Commissione della Comunità europea, indirizzato alla Repubblica italiana ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, relativo al recepimento non corretto delle direttive sopra indicate — all. 4 alla memoria difensiva — e la Sentenza 1° giugno 1995 della Corte di Giustizia — all. 7 *ibidem*).

Il confronto tra le disposizioni delle direttive e le norme della legge n. 409/1985 evidenzia la trasgressione delle stesse da parte del nostro Paese, avendo la legge italiana creato una categoria di dentisti che non corrisponde a nessuna di quelle previste dalle citate direttive e i cui membri sono autorizzati ad esercitare la professione soltanto nel territorio nazionale.

Ratio delle legge n. 471 del 1988 è stata — come risulta dagli atti parlamentari ad essa relativi — quella di «sanare una disparità di trattamento, di salvaguardare i diritti quesiti di soggetti che si erano iscritti alla facoltà di medicina prima dell'approvazione della nuova legge sugli odontoiatri — la legge n. 409 del 1985 — e di riparare ad una «evidente ingiustizia» per avere la legge n. 409 «cambiato le regole del gioco anche per coloro che si erano già iscritti ai corsi di laurea e si erano iscritti sulla base di aspettative garantite dalle leggi vigenti».

Vero è che — come osserva giustamente il Tribunale di Roma nell'ordinanza 22 luglio 1994 (all. 9 alla memoria difensiva) — tale *ratio* è viziata ed erronea nei presupposti, poiché l'Italia aveva l'obbligo, conosciuto fin dal 1978, in forza delle direttive sopra richiamate e quindi in forza di limitazioni alla sovranità statuale consentite dall'art. 11 Cost., di provvedere all'adeguamento della propria normativa a quella comunitaria, senza violare l'esplicita e incondizionata prescrizione transitoria (posta dall'art. 19 della direttiva n. 686/1978 pubblicata nella Gaz-

zetta Ufficiale della Comunità europea n. 233 del 24 agosto 1978) che riconosce l'efficacia del titolo di medico, ai fini dell'esercizio della professione di dentista, soltanto per coloro che «hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico al più tardi dopo diciotto mesi dalla notifica della presente direttiva ...».

Non è però consentito discriminare, tra quelli che si trovano nella stessa condizione di illegittimità rispetto alla normativa comunitaria, sulla base di un termine per l'esercizio dell'opzione, che è illogico rispetto alle premesse del ragionamento del legislatore perché praticabile soltanto da coloro che avrebbero conseguito, in tempo utile, il diploma di laurea. Se infatti *ratio* della normativa era la tutela dei diritti quesiti, questi competevano a tutti gli iscritti alla facoltà di medicina negli anni considerati o a nessuno di essi, senza che possa avere significato, se non puramente casuale, l'avere essi conseguito o non conseguito, il diploma di laurea.

Tanto più che, per quanto altrettanto incongruo con riferimento alla descritta *ratio*, neppure può rinvenirsi nella fissazione del suddetto termine un criterio di merito connesso a una maggior capacità o competenza da riconoscersi a coloro che si sarebbero laureati in tempo utile rispetto a quelli che non vi sarebbero riusciti, in quanto agli iscritti all'anno accademico 1980/1981 venivano concessi 11 anni di tempo e agli iscritti agli anni successivi un margine di anno in anno inferiore.

Sembra dunque che sussista la lamentata irragionevole disparità di trattamento e pertanto il contrasto del combinato disposto degli art. 348 c.p. e l'art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 386/1998 e legge n. 471/1988, articolo unico, con l'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del combinato disposto degli art. 348 c.p. con riferimento all'art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 386/1998, legge n. 471/1988, articolo unico, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nei termini chiariti in motivazione;

Sospende il processo in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Savona, addì 10 gennaio 2002

Il Presidente: FRASCHERELLI

02C0304

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651590/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 4 2 4 *

€ 6,40